



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 154

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 6 maggio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 81
2 ^a - Giustizia	» 93
4 ^a - Difesa	» 98
5 ^a - Bilancio	» 104
6 ^a - Finanze e tesoro	» 117
7 ^a - Istruzione	» 131
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 139
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 144
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 154
11 ^a - Lavoro	» 158
12 ^a - Igiene e sanità	» 160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 165
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 171

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 5
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 67
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	» 80

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i> 178
---	-----------------

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero	<i>Pag.</i> 180
--	-----------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 184
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 188

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . .	Pag. 199
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 216
Commissioni monocamerali d'inchiesta	
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 218
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 222
Sottocommissioni permanenti	
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 226
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 228
<hr/>	
CONVOCAZIONI	Pag. 229
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag. 241

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 6 maggio 2009

56^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1079) Misure contro la prostituzione

(125) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

(570) CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600 – bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile

(674) Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione

(756) STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari

(776) DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

(1027) MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione

(1093) SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione

(1139) Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

– e petizioni nn. 44 e 227 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1079 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1079/1/1 e 2, con il quale si intende impegnare il Governo a favorire l'approvazione dei disegni di legge recanti la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché ad adottare contestualmente tutte le iniziative e le misure atte ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento italiano agli obblighi assunti in sede internazionale. Con riguardo alla questione della lotta contro la tratta di esseri umani fa presente che la nostra legislazione appare ben più progredita di quella dei Paesi che hanno già ratificato la suddetta Convenzione e che attualmente fanno parte del Comitato chiamato a vigilare sulla applicazione del Trattato di Varsavia.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.13, con il quale alla sanzione penale prevista per il reato di cui all'articolo 1 si sostituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, peraltro più elevata, nel suo ammontare, della ammenda attualmente contemplata. Al riguardo, fa presente che l'introduzione di una sanzione penale non rappresenti un adeguato strumento per fronteggiare i problemi connessi al contrasto della prostituzione, ma rischi unicamente di influire negativamente sull'efficienza del sistema giudiziario.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), associandosi ai rilievi da ultimo formulati, illustra l'emendamento 1.8. Tale proposta, la quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che esercitano la prostituzione o se ne avvalgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si pone in linea di continuità con quanto già previsto dal decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale sono stati ampliati i poteri di ordinanza dei sindaci. Al riguardo, ricorda i positivi risultati in termini di contrasto del fenomeno della prostituzione in strada conseguiti con l'applicazione delle ordinanze dei sindaci.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra quindi il complesso degli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 1, soffermandosi dapprima sulla proposta di stralcio. Dopo aver ribadito la propria contrarietà al provvedimento, nella parte in cui sanzionando penalmente l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico, rischia di aggravare la situazione delle vittime di sfruttamento, dà conto dell'emendamento 1.2, volto a sopprimere l'articolo 1. Ricorda peraltro che l'inopportunità di prevedere sanzioni di carattere penale sia stata sottolineata anche nel corso delle audizioni delle associazioni impegnate nel contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. La previsione di sanzioni penali, come già evidenziato dal collega Centaro, rischia di impattare negativamente sull'efficienza del sistema giudiziario.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, soppressivo dell'intero articolo. Dopo aver ricordato che la prostituzione è controllata prevalentemente dalle organizzazioni criminali, per cui chi la esercita deve essere considerato una vittima, sottolinea l'opportunità di concentrare gli sforzi nel contrasto della tratta delle persone, favorendo le attività di indagine e di prevenzione, anziché la repressione della prostituzione di strada che non consente di raggiungere i gangli vitali delle organizzazioni degli sfruttatori. Come è stato sottolineato anche negli interventi dei senatori della maggioranza, vi è il rischio di un arretramento rispetto alle potestà riconosciute ai sindaci in materia di sicurezza locale: gli amministratori, con il sostegno delle associazioni di volontariato e delle forze dell'ordine, hanno adottato efficaci protocolli d'intesa e provvedimenti amministrativi, tenendo conto delle particolari caratteristiche che assume il fenomeno della prostituzione nei territori. Una «norma manifesto» che introduca il reato di prostituzione, peraltro con sanzioni solo simboliche, a suo avviso, non avrebbe effetti apprezzabili nel contrasto dello sfruttamento della prostituzione.

Rivolge un invito al Governo affinché rifletta ulteriormente sull'opportunità di introdurre la norma penale: un ripensamento, che tenga conto anche delle proposte emendative avanzate da esponenti della maggioranza, consentirebbe un convergenza politica per migliorare il testo, accentuando le azioni di prevenzione e di tutela delle vittime dello sfruttamento, senza escludere misure per attenuare l'impatto che la prostituzione di strada può determinare presso l'opinione pubblica.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, osservando come il disegno di legge governativo non preveda misure adeguate a contrastare il fenomeno della prostituzione il quale, oltre a mostrare un sempre maggiore coinvolgimento di organizzazioni criminali, nasconde il più delle volte forme di schiavitù personale e di sfruttamento. La previsione di un reato di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici non solo appare del tutto privo di ogni deterrenza, ma rischia di aggravare l'efficienza del sistema giudiziario ed in particolare dei uffici dei giudici di pace. Osserva inoltre che l'introduzione di tale reato comporterà l'ulteriore nefasta conseguenza di impedire alle vittime dello sfruttamento di denunciare e di poter testimoniare, se non nella veste di imputato di reato connesso, nei processi contro coloro che ne sfruttano l'attività. Associandosi poi alle considerazioni svolte dalla senatrice Incostante, rileva l'esigenza di un maggior coinvolgimento delle realtà locali per il contrasto del fenomeno della prostituzione sulle strade. Al riguardo, ricorda che con il decreto-legge n. 92 del 2008 siano stati ampliati i poteri di ordinanza dei sindaci anche con riguardo alle questioni afferenti il decoro e l'ordine pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore CASSON (PD) chiede al Presidente, alla luce della integrazione dell'ordine del giorno della seduta già convocata per domani pomeriggio, di precisarne, se possibile, la durata, e di indicare l'eventuale ordine di trattazione degli argomenti previsti.

Il presidente BERSELLI fa presente che nella seduta di domani si svolgeranno dapprima le relazioni illustrative del disegno di legge n. 1082-B e successivamente si procederà, fino all'inizio della seduta dell'Assemblea, già convocata per le ore 16, al prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1079.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1079

G/1079/1/1 e 2

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, BAIO, ADAMO

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento europeo, – anche sulla base di dati contenuti nel Rapporto del Dipartimento di Stato americano 2007 sulla tratta di persone e nella Relazione dell'OIL del 2005 su analoga materia, ha affermato che «la tratta di esseri umani a fini sessuali è considerata come l'attività criminale in più rapida crescita rispetto alle altre forme di criminalità organizzata nell'UE», «che l'80% delle vittime 600-800.000 vittime per anno della tratta, sono donne e ragazze», come lo sono «il 98% delle vittime della tratta a fini sessuali»: seppure la tratta non sia *tout court* un delitto di genere, non si può, quindi, trascurare che «la parte più numerosa delle vittime di tratta è ancora costituita da donne e ragazze» [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione – 2006/2078(INI)];

il Dipartimento di Stato degli USA, già dal 2005 ha sottolineato come «laddove la prostituzione prospera, si trova un ambiente che alimenta il traffico di persone». Lo sfruttamento della prostituzione e, in senso lato, sessuale di donne e minori rappresenta infatti una delle finalità principali perseguite dai trafficanti, che preferibilmente mirano a collocare sul mercato del sesso questo tipo di vittime, lucrandone guadagni irrealizzabili altrove. Le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta sfruttano infatti la condizione di vulnerabilità (economica, sociale, etc.) delle vittime, la stessa dipendenza dai trafficanti (che spesso costituiscono pressoché le sole persone conosciute in una terra straniera), la loro stessa situazione di clandestinità, e la conseguente difficoltà delle vittime nel reperire un impiego diverso, per collocarle sul mercato del sesso;

ciò non significa, ovviamente, ridurre la complessità del fenomeno della tratta allo sfruttamento sessuale (in particolare, ma non solo, di donne e minori), che ne costituisce solo un aspetto, sebbene di assoluto rilievo. È noto infatti che la tratta di migranti è finalizzata anche ad altri – non meno deplorabili – scopi: dall'espianto degli organi della vittima da collocare sul mercato nero, al lavoro forzato, etc. Tuttavia, la stretta cor-

relazione tra sfruttamento sessuale e della prostituzione di donne e minori da un lato e tratta, dall'altro, costituisce un dato che non si può omettere di considerare, per elaborare efficaci strategie di prevenzione e repressione del fenomeno. Come del resto sottolinea il Parlamento europeo, anche sulla scorta delle posizioni assunte dall'Onu, «mentre la violazione dei diritti umani di donne e bambini è perpetrata attraverso traffici d'ogni sorta, la tratta a fini sessuali ha una sua specificità, nel senso che la violazione dei diritti delle donne e dei bambini ha luogo in quanto sono per l'appunto donne e bambini» [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione – 2006/2078(INI)];

le politiche dell'Unione europea hanno, quindi, giustamente evidenziato il legame tra sfruttamento sessuale e tratta, auspicando un intervento costante ed efficace degli Stati membri nel contrasto al traffico di persone e nella tutela delle vittime;

considerato che:

analoghe iniziative sono state assunte dal Consiglio d'Europa, in particolare in sede di stipula della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, in virtù della quale gli Stati firmatari si impegnano a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto la prospettiva di genere (particolarmente rilevante in relazione a delitti le cui vittime sono prevalentemente donne) quanto la protezione dei diritti dei minori, in ragione della loro vulnerabilità rispetto al fenomeno della tratta. A tal fine, la convenzione prevede un efficace sistema di assistenza alle vittime del *trafficking*, comprensivo di misure per la tutela dei dati personali, di ipotesi di concessione *de jure* di permessi di soggiorno (già previsto dall'ordinamento italiano ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al fondo per le vittime della tratta, già istituito peraltro dall'Italia con la legge Il agosto 2003, n. 228. La Convenzione sancisce inoltre, in capo agli Stati firmatari, un obbligo di incriminazione di alcune specifiche fatti specie rilevanti in materia, ulteriori rispetto a quelle introdotte dalla legge n. 228 del 2003;

nonostante l'Italia abbia sottoscritto la Convenzione di Varsavia quasi quattro anni fa, al momento non è stata ancora autorizzata la ratifica, ancorché sin dalla scorsa legislatura siano stati depositati diversi progetti di legge d'iniziativa parlamentare, recanti la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione;

impegna il Governo:

a favorire la sollecita approvazione dei progetti di legge recanti la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia

il 16 maggio 2005, adottando contestualmente tutte le iniziative e le misure idonee a garantire la piena conformità del nostro ordinamento agli obblighi assunti in sede internazionale.

G/1079/2/1 e 2

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

premessso che:

l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) stima che circa 1.000.000 di esseri umani sono trafficati ogni anno nel mondo e 500.000 in Europa. In Italia, per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una presenza di prostitute straniere che oscilla tra le 19.000 e le 26.000. Le modalità di arrivo in Italia, e di conseguenza di esercizio della prostituzione, sono diverse a seconda delle etnie. Le ragazze nigeriane, ad esempio, sono reclutate nel Paese di origine con la proposta di un lavoro in Italia; spesso sanno che è legato alla prostituzione, ma certamente non conoscono né le modalità con le quali lo eserciteranno, né le condizioni di vita alle quali saranno sottoposte. Al momento della partenza sono eseguiti riti *woodoo* per soggiogare meglio le ragazze. All'arrivo in Italia vengono «affidate» o «vendute» a «*maman*», spesso donne nigeriane ex-prostitute, che sistemano le ragazze in alloggi, decidono il luogo di lavoro e ritirano i guadagni. Potranno essere nuovamente libere ed eventualmente riavere i passaporti solo dopo aver pagato un debito intorno ai 50 mila euro. Inoltre devono pagare l'affitto, il vestiario, il cibo e anche il «joint» (il pezzo di strada su cui la ragazza lavora);

a 50 anni dalla legge Merlin (20 febbraio 1958 n. 75) a gestire la prostituzione in Italia sono le mafie internazionali, non più la criminalità locale o il singolo sfruttatore. Sono per lo più donne che provengono da oltre 60 diversi Paesi del mondo e si prostituiscono sulle strade italiane, o nel chiuso di locali notturni e case di appuntamento. In tutto 70mila prostitute (50 per cento straniere, 20 per cento minorenni) per 9 milioni di clienti. Con un costo medio per prestazione di 30 euro: un giro d'affari di 90 milioni al mese, oltre un miliardo l'anno;

in alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «*sex workers*» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione;

questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» ed ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti;

anche in Italia esistono organizzazioni, come quella del «Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute», che chiedono il riconoscimento dell'attività di prostituzione. Pia Covre, di questo Comitato, in occasione di un incontro internazionale tenutosi a Vienna ha detto: «Nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, ci sono ancora molte situazioni in Europa in cui le *sex workers* sono discriminate e senza diritti. La prostituzione ormai è un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzare i diritti»;

considerato che:

governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere,

impegna il Governo:

a riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti e a disciplinarla e regolamentarla nel pieno rispetto dei diritti lavorativi attraverso interventi dei Ministeri del lavoro, salute e politiche sociali e dell'economia e finanze.

G/1079/3/1 e 2

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

premessi che:

in Olanda la prostituzione è legale fin dal 1815. Dal 2000 sono diventati legali anche i locali dove esercitarla. Sono anche disponibili undici zone «speciali», dove le professioniste del sesso lavorano all'aperto, è invece severamente vietato lavorare fuori da queste zone: la polizia potrebbe anche arrestarle. Le prostitute per essere in regola debbono anche pagare le tasse;

in Belgio la prostituzione è legale fin dal 1948, ma può essere perseguita se turba l'ordine pubblico. Punito anche lo sfruttamento. Generalmente la maggior parte dell'attività economica legata al sesso si svolge in

bar a luci rosse e case private. Le prostitute debbono essere in regola anche con il fisco proprio come delle lavoratrici autonome e possono godere anche di assistenza sociale;

in Germania è legalizzata l'attività di circa 400.000 lavoratrici del sesso assegnando alle prostitute tutte le garanzie assicurative in materia di malattia, disoccupazione e pensione. Il favoreggiamento non è punibile (sempre che non vi sia sfruttamento) e l'attività dei locali *ad hoc* è considerata lecita;

in Austria la prostituzione è consentita nelle case chiuse ed è obbligatoria una registrazione di esercizio. All'aperto è tollerata in alcune aree urbane ed extra-urbane;

in Svizzera la prostituzione è legale; nel Cantone Ticino viene anche esercitata all'interno di bar-alberghi. La normativa prevede anche la patente per affittacamere e la registrazione;

in Gran Bretagna la prostituzione non è illegale ma è vietato l'adescamento e lo sfruttamento. Il lavoro si svolge prevalentemente in locali e abitazioni private, ma anche in strada;

le case chiuse in Spagna sono illegali dal 1956 anche se di fatto si sono trasformate in «club». Dal 1995 la legge non vieta la prostituzione, ma punisce chi ricatta e sfrutta le prostitute;

in Grecia le prostitute debbono iscriversi in appositi registri e sottoporsi a visite mediche periodiche che autorizzano a svolgere il lavoro in veste quasi ufficiale;

in Italia prostituirsi non è reato. La legge n. 75 del 1958 Merlin ha chiuso le case di tolleranza e ha imposto il reato il divieto di qualsiasi attività tesa a consentire, favorire, agevolare la prostituzione. Dal 1999 il reato di adescamento è stato depenalizzato a illecito amministrativo, ma le lavoratrici del sesso non possono dichiarare al fisco i propri guadagni, non godono di un'apposita assistenza sanitaria e recentemente numerose ordinanze di diversi comuni puniscono duramente l'esercizio, specie in strada, della prostituzione e la clientela;

tali limitazioni imposte di fatto all'esercizio della prostituzione in Italia concorrono a determinare situazioni di irregolarità spesso a beneficio delle criminalità organizzate nazionali ed internazionali che lucrano sullo sfruttamento della prostituzione anche coatta e anche minorile,

impegna il Governo:

ad emanare, entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la regolamentazione giuridica, sanitaria e fiscale della prostituzione sulla base dei criteri adottati da altri Stati europei quali Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Regno Unito.

S1.1

CASSON

Stralciare l'articolo.

Art. 1.

1.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Sopprimere l'articolo.

1.3

Vittoria FRANCO, CASSON

Sopprimere l'articolo.

1.4

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

1.5

PORETTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Regolamentazione della prostituzione*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge 1 o più decreti legislativi per la regolamentazione giuridica, sanitaria e fiscale della prostituzione sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) la prostituzione non è un reato;

b) l'esercizio della prostituzione è regolamentato al fine di tutelare le persone che effettuano prestazioni sessuali a fine di lucro e della collettività;

c) la prostituzione può essere esercitata in luogo pubblico in aree indicate dai Comuni e/o dalle Province, che provvedono ad individuare specifiche aree entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la prostituzione è consentita ai soggetti maggiorenni consenzienti che la esercitino in piena libertà ed autonomia previa comunicazione al Sindaco;

e) il Sindaco dispone l'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, in apposito registro e informa dell'avvenuta registrazione l'Azienda Sanitaria Locale e l'Amministrazione tributaria;

f) l'Azienda Sanitaria Locale indica le modalità delle visite mediche;

g) l'amministrazione tributaria agisce secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

h) coloro che esercitano la prostituzione hanno l'obbligo di esporre negli ambienti chiusi messaggi di informazione sull'uso del preservativo;

i) i Comuni e/o le Province laddove individuino delle aree pubbliche ove sia possibile esercitare la prostituzione allestiscono degli stand informativi sull'educazione sessuale e sull'uso del preservativo».

Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 4 col seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, la legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.».

1.9

PORETTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione*). –

1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è riconosciuta secondo le disposizioni della presente legge.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

3. La prestazione di servizi sessuali remunerativi può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerativi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

4. La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione dei servizi sessuali remunerativi è stabilita con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento adottato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze».

1.6

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75). – 1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.500 e non superiore ad euro 10.000.

Alla medesima sanzione amministrativa prevista dal secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta. Ai fini dell'accertamento delle condotte di cui sopra si avrà riguardo alle modalità delle stesse ed alle circostanze di tempo e di luogo in cui sono poste in essere.

Chiunque sia stato reiteratamente sanzionato ai sensi del secondo e terzo comma, soggiace altresì ad una o più delle seguenti misure:

1. obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;

2. obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

3. divieto di frequentare determinati quartieri, vie e locali pubblici o aperti al pubblico;

4. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

5. divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore;

6. sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

7. sospensione del permesso di soggiorno o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Per le modalità di accertamento delle sanzioni amministrative di cui sopra, la contestazione e notificazione dell'addebito e l'eventuale opposizione allo stesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.7

FINOCCHIARO, ZANDA, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, Vittoria FRANCO, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75*). – 1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico offre attività di prostituzione in modo molesto o indecente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1500 euro»;

b) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. Allo scopo di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, direttamente o indirettamente riconducibili alle attività di prostituzione, i comuni promuovono idonee forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli. Conseguentemente, i sindaci adottano le misure necessarie secondo la legislazione vigente.

Per le finalità di cui al comma primo, sono istituiti a livello comunale i tavoli cittadini per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, con funzioni consultive ed orientative delle politiche sociali in materia e al fine di armonizzare gli interventi a livello territoriale nel rispetto dei soggetti interessati e delle competenze di ciascuno. I tavoli sono presieduti dal sindaco e sono chiamati a farne parte rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel territorio e delle organizzazioni *no profit* che si occupano del contrasto al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale delle

vittime. Se i fenomeni da affrontare riguardano più comuni o più province, tavoli con analoga composizione possono essere istituiti dai presidenti delle province e dal presidente della regione, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati, nonché dei prefetti e dei procuratori distrettuali antimafia od ordinari, addetti al contrasto in sede investigativa e giudiziaria.

Nei casi di violazione dei provvedimenti eventualmente adottati dai sindaci ai sensi del comma primo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1000 euro. Tale sanzione si applica anche a chi richiede o accetta l'offerta dell'attività di prostituzione, realizzata in violazione dei provvedimenti di cui al periodo precedente.

Art. 5-ter. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali dei destinatari, la notificazione delle violazioni di natura amministrativa di cui agli articoli 5 e 5-bis, comma terzo, è effettuata secondo le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dall'articolo 174, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

1.8

MAZZATORTA, BODEGA, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000 chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. La medesima sanzione prevista al primo comma si applica anche a chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico contratta o si avvale di prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione.

3. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e per la tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta con atto motivato provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, graduandone l'entità in funzione della gravità dell'illecito. L'inosservanza è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale"».

1.10

MALAN

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con i seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione o invita ad avvalersene in modo scandaloso o molesto, è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni.

Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza, minaccia o inganno.

Non è altresì punibile chi fornisce all'autorità giudiziaria elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati a suo danno di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di altri reati più gravi ad essi connessi».

1.11

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «o aperto al pubblico».

1.12

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da euro 200 a euro 3.000» con le seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000».

1.13

CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «l'arresto da cinque e quindici giorni e con l'ammenda da euro 200 a euro 3.000» con le seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000».

1.14

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sei» e le parole: «euro 200 a euro 3000» con le seguenti: «euro 2 a euro 10».

1.15

MALAN

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: «si avvale delle prestazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al fine di avvalersi di prestazioni sessuali, prende contatto in luogo pubblico o aperto al pubblico con soggetti che in tali luoghi esercitano la prostituzione».

1.16

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. – 1. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. – 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8) chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.

2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari iscritte nel medesimo fabbricato, che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.

3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile.

4. Chi esercita la prostituzione in luogo privato deve essere munito di documentazione sanitaria rilasciato negli ultimi novanta giorni che attesti l'assenza di agenti patogeni che possono essere trasmessi con il rapporto

sessuale. Chi sia privo di tale documentazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 4.500 euro"».

1.0.1

Vittoria FRANCO, CASSON

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1.

*(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva
e di integrazione sociale)*

1. Fermi restando i programmi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dagli articoli 600-*bis*, 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, inseriti dall'articolo 1-*bis* della presente legge, o di quelle che manifestino la volontà di abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è integrato con le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, della multa di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, inseriti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c-*bis*), dell'articolo 25-*quinquies*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserita dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, nonché dai proventi della confisca disposta ai sensi del comma quarto dell'articolo 600-*duodecies* del codice penale, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati esclusivamente con le somme integrative di cui al comma 2.

4. Il Ministro per le pari opportunità stabilisce annualmente previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle somme integrative di cui al comma 2.

Art. 1-bis.

(Modifiche ai codici penale e di procedura penale, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies, 600-novies si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

b) dopo l'articolo 600-septies, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-octies. – (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-novies. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

a) recluta o induce taluno alla prostituzione;

b) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

c) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-decies. – (*Circostanze aggravanti*). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-octies e 600-novies sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

a) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

b) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

c) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

d) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

e) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

j) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-*undecies*. – (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

''Art. 600-*duodecies*. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al comma 1, quando commessi in danno di minori comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni or-

dine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-*novies*, primo comma, lettera *c*), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità";

c) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

d) all'articolo 734-*bis*, dopo le parole: "previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600", e dopo le parole: "600-*quinquies*", sono inserite le seguenti: "600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*bis*, le parole: "sesto comma, 600," sono sostituite dalle seguenti:

"416, sesto e settimo comma, 600,";

b) all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), le parole da: "e delitto di iniziative" fino a: "600-*quinquies* del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* e delitto di prostituzione coattiva di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale";

c) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: "600-*bis*, primo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "600-*bis*", e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le seguenti: "600-*octies*";

3. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) per i delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote";

b) al comma 2, le parole: "lettera *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*) e *c-bis*).

4. Gli articoli 3, primo comma, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo comma, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.

5. Nell'ordinamento vigente i richiami alle disposizioni abrogate dal comma 1 si intendono riferiti agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, inseriti dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.0.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, MAURO Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale, nonché modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Fermi restando i programmi previsti dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dall'articolo 600-*bis* e dagli articoli da 600-*octies* a 600-*duodecies* del codice penale, come modificati o inseriti dall'articolo 1-*ter* della presente legge, o in favore delle persone che manifestino la volontà di abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 12 legge 11 agosto 2003, n. 228, è integrato con le somme derivanti dall'applicazione della multa di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies*

del codice penale, come inseriti dall'articolo 1-ter della presente legge, delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come aggiunta dall'articolo 1-ter della presente legge, nonché dai proventi della confisca disposta ai sensi del quarto comma dell'articolo 600-duodecies del codice penale, come inserito dall'articolo 1-ter della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati esclusivamente con le somme integrative di cui al comma 2.

4. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce annualmente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle somme integrative di cui al comma 2.

Art. 1-ter.

*(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"e l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies e 600-novies si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

b) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 600-bis. – (*Prostituzione minorile*). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere

ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.»;

c) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.";

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fin a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.";

3) al quarto comma, la parola "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";

4) al quinto comma, le parole: "dal terzo e dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal quarto e dal quinto comma";

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.";

d) all'articolo 600-quater, le parole: "non inferiore a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 6.000";

e) all'articolo 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "600-bis, primo comma," sono soppresse;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è altresì aumentata

da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

3) il quarto comma è abrogato;

j) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-*octies*. – (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-*decies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-*undecies*. – (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

Art. 600-*duodecies*. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

- 1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;

- g) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

h) all'articolo 734-*bis*, dopo le parole: "previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600," e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le seguenti: "600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602".

2. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-*bis*) per i delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote.»;

b) al comma 2, le parole: "lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c-*bis*)».

1.0.3

SERRA, DE SENA, SCANU, BIONDELLI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente.

"Art. 600-*octies*. - (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà"».

1.0.4

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)*

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

"3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività in luogo pubblico o aperto al pubblico".

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero destino allarme nella collettività";

c) all'articolo 2, al comma 2, le parole: "con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite da: "con la reclusione da uno a quattro anni"».

1.0.5

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale, nonché modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)*

1. Fermi restando i programmi previsti dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dagli articoli 600, 600-bis, 601 e 602 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o in favore delle persone che manifestino la volontà di

abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 12 legge 11 agosto 2003, n.228, è incrementato dell'importo di euro 5 milioni, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

3. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce annualmente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle somme integrative di cui al comma 2».

1.0.6

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, MAURO Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del referente per la tratta degli esseri umani)

1. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta» per facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.».

1.0.7

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

1.0.8

MUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prostituzione in luoghi privati e non aperti al pubblico)

1. La prostituzione è consentita ai soggetti maggiorenni che la esercitano in piena libertà ed autonomia, anche costituiti in società, in luoghi privati non aperti al pubblico, previa comunicazione al questore, con contestuale presentazione di certificato medico, rilasciato da struttura pubblica nei quindici giorni precedenti la comunicazione, attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili in capo al soggetto o ai soggetti interessati.

2. Il questore dispone l'iscrizione dei soggetti interessati in apposito registro istituito presso la questura, e informa dell'avvenuta registrazione l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Il soggetto che so-

spende o cessa l'esercizio della prostituzione ne dà comunicazione alla questura. La registrazione è riservata, ed è cancellata quando il soggetto interessato comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione».

1.0.9

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Esercizio della prostituzione in luoghi di privata dimora e cause di non punibilità)

1. Non è punibile chi eserciti la prostituzione utilizzando una privata dimora di cui abbia la legittima disponibilità.

2. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la prostituzione, sempre che l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi».

1.0.10

MUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. In deroga a quanto disposto al comma 1 del precedente articolo, ciascun comune, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio comunale, ha facoltà di individuare esplicitamente una o più aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali l'esercizio della prostituzione è consentito.

2. L'esercizio di tale facoltà deve essere esplicitamente finalizzato a limitare o moderare, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale e sociale del comune, l'impatto negativo complessivo della prostituzione, ovvero a contrastare più efficacemente la diffusione o gli effetti, e deve comunque contenere il più possibile il numero e l'estensione delle aree di cui al precedente comma».

1.0.11

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione delle Aree per l'esercizio delle prostituzione)

1. I comuni e le province possono individuare sul proprio territorio Aree riservate per l'esercizio dell'attività della prostituzione, individuando luoghi pubblici idonei a consentire l'esercizio di tale attività in condizioni di riservatezza e sicurezza».

1.0.12

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione dell'addizionale su materiale pornografico)

1. All'articolo 31 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso il comma 3.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 466 è sostituito dal seguente:

È istituita un'addizionale delle imposte sul reddito dovuta dai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare e che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi."

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità per l'attuazione del presente comma per le trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

4. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 254 nel 2009, 146,8 nel 2010, 153,8 nel 2011 e 161,7 nel 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa

come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008''».

1.0.13

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione dell'addizionale su materiale pornografico e trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso il comma 466.

2. All'articolo 31 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso il comma 3.'

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 277 nel 2009, 158,8 nel 2010, 165,8 nel 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Art. 2.

2.1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al codice penale)*. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies e 600-novies si applica la reclu-

sione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma";

b) l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 600-*bis*. - (*Prostituzione minorile*). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi;

c) all'articolo 600-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.";

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni di-

ciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.";

3) al quarto comma, la parola "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";

4) al quinto comma, le parole: "dal terzo e dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal quarto e dal quinto comma";

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.";

d) all'articolo 600-*quater*, le parole: "non inferiore a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 6.000";

e) all'articolo 600-*sexies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole "600-*bis*, primo comma," sono soppresse;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

3) il quarto comma è abrogato;

f) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

Art. 600-*octies*. - (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. - (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-*decies*. - (*Circostanze aggravanti*). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

- 1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;
- 2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;
- 3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;
- 4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
- 5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;
- 6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-*undecies*. - (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

Art. 600-*duodecies*. - (*Pene accessorie*). – Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

- 1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;

g) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

h) all'articolo 734-*bis*, dopo le parole: «previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602».

2. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

2.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 600-bis del codice penale*). – 1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600-*bis*. - (*Prostituzione minorile*). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.».

2.3

Vittoria FRANCO, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 600-bis del codice penale*). – 1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600-bis. - (*Prostituzione minorile*). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

a) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applicano le pene della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi."».

2.4

Vittoria FRANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale*). – 1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 604-bis. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore inevitabile"».

2.5

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 600-bis», nel comma 1, lettera b), sostituire la parola: «profitto» con la seguente: «utilità».

2.6

CENTARO

Al comma 1, «Art. 600-bis» nel comma 2, sostituire le parole: «da euro 1.500» con le seguenti: «non inferiore».

2.7

CENTARO

Al comma 1, «Art. 600-bis», nel comma 4, sostituire le parole: «da un terzo a due terzi» con le seguenti: «di un terzo».

2.8

Vittoria FRANCO, CASSON

Sopprimere il comma 2.

2.9

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 2.

2.10

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono immediatamente affidati dai servizi sociali competenti per territorio ad una comunità di tipo familiare

ovvero ad un istituto di assistenza pubblico o privato, con contestuale comunicazione al tribunale per i minorenni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Nel corso del periodo di affidamento, i minori possono essere riaffidati alla famiglia di origine, previo accertamento che la stessa sia disposta ad accoglierli e si trovi nelle condizioni di garantire loro le cure morali e materiali necessarie allo sviluppo armonico e sereno del minore. I minori possono essere, altresì, affidati alle autorità responsabili del Paese di provenienza, previo accertamento che le dette autorità dispongano di strumenti effettivi a tutela dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali. In tali casi, il riaffidamento è disposto con modalità tali da assicurare il rispetto della dignità della persona e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione. In ogni caso, il tribunale per i minorenni che provvede alla vigilanza sul minore può chiedere informazioni ai servizi sociali locali e può sospendere con decreto l'esecutività del provvedimento di rimpatrio assistito entro quarantotto ore dalla comunicazione dello stesso, qualora ritenga che difettino le condizioni previste dal presente comma a garanzia del minore. Se non si provvede al rimpatrio assistito ai fini del riaffidamento del minore, si applicano gli strumenti di tutela del minore e di garanzia del diritto del minore ad avere una famiglia, previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

2.11

INCOSTANTE, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, unicamente qualora si accerti che il minore è stato sottratto alla famiglia, o rapito e

portato via dal paese di origine. In caso contrario sarà assicurato al minore l'inserimento in una struttura di accoglienza adeguata ad assicurare la più completa realizzazione possibile dei suoi diritti. Al minore che non potrà essere rimpatriato e si trovi in una struttura di accoglienza sarà assicurato un percorso di formazione e sostegno all'inserimento lavorativo. Nel caso di riaffidamento di stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato si applica la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello strani o, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.».

2.12

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, i soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione sul territorio dello Stato, sono affidati ai servizi sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

2.13

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono riaffidati», inserire le seguenti: «, qualora sia rispondente al loro interesse».

2.14

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.15

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 2, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «accelerate e semplificate» con le seguenti: «tali da garantire l'effettività dei diritti del minore».

2.16

PORETTI, PERDUCA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Prostituzione minorile)».

2.0.1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia
di delitti contro la personalità individuale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-*octies*. – (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

- 1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
- 2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-*decies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-*undecies*. – (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

Art. 600-*duodecies*. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la

pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

- 1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità'';

b) l'articolo 600-*septies* è abrogato.

2. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come introdotti dalla presente legge».

2.0.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia
di delitti di sfruttamento sessuale del minore)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

3) al quarto comma, la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

4) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.»;

b) all'articolo 600-quater, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000»;

c) all'articolo 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «600-bis, primo comma,» sono soppresse;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

3) il quarto comma è abrogato».

2.0.3

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

*(Modifica all'articolo 734-*bis* del codice penale)*

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale, dopo le parole: «previsti dagli articoli» *sono inserite le seguenti:* "3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e 600," e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le seguenti: "601, 602"».

Art. 3.

3.1

Vittoria FRANCO, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale e relative fattispecie associative).* – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*octies*, 600-*novies* si applica la reclu-

sione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”;

b) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-*octies*. – (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

a) recluta o induce taluno alla prostituzione;

b) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

c) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali”».

3.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Modifiche all'articolo 416 del codice penale*). – 1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"».

3.3

CENTARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 416 del codice penale, comma 6, dopo la parola: "600" inserire la seguente: "600-bis"».

3.4

CENTARO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «taluno dei delitti previsti dall'articolo 600-bis ovvero».

3.0.100

BERSELLI, VIZZINI, relatori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 1136 del codice civile)

All'articolo 1136 del codice civile dopo il quinto comma inserire i seguenti: "L'assemblea dei condomini, con la maggioranza stabilita dal secondo comma, può vietare l'esercizio della prostituzione nelle singole unità immobiliari, anche inserendo una specifica disposizione nel regolamento di condominio.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, ove trascritte nei registri immobiliari, sono efficaci anche nei confronti dei successivi aventi causa."».

3.0.1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche ai codici penale e di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-*octies*. - (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. - (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

- 1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
- 2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
- 3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera c), dopo le parole: «600-*sexies*» sono inserite le seguenti: «, 600-*octies*, 600-*novies*»;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, le parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto e settimo comma»;

c) all'articolo 282-*bis*, al comma 6, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602,»;

d) all'articolo 380, comma 2, lettera d), le parole da: «e delitto di iniziative» fino a: «600-*quinqüies* del codice penale» sono sostituite dalle se-

guenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minori le previsto dall'articolo 600-*quinquies* e delitto di prostituzione coattiva di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale»;

e) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

f) all'articolo 398, al comma 5-*bis*:

1) dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*,»;

2) le parole da: «il giudice, ove fra le persone interessate» fino a: «presso l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze della persona interessata all'assunzione della prova lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona stessa»;

g) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: «, primo e terzo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*,»;

h) al comma 4-*ter* dell'articolo 498, dopo le parole: «di cui agli articoli», è inserita la seguente: «572,» e le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

3. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

3.0.2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: "600," sono inserite le seguenti: "600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*octies*, 600-*novies*,".

2. All'articolo 4-*bis* comma 1, nel terzo periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-*quinquies*," sono inserite le seguenti: "600-*octies*,"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 2, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-*octies*. – (*Prostituzione coattiva*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

- 1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
- 2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
- 3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al

pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

1-ter. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

1-quater. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge"».

3.0.3

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, MAURO Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al codice penale
e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 600-octies. – (*Prostituzione coattiva*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-novies. – (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

- 1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
- 2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
- 3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al

pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

2. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecento cinquanta a settecento cinquanta quote";

b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

3. L'articolo 3, commi 1, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), 2 e 3, e l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come introdotti dalla presente legge».

3.0.4

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAIO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifica all'articolo 25-quinquies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

2. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento cinquanta quote";

b) al comma 2, le parole: "lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c-bis)";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delitti contro la personalità individuale e di sfruttamento sessuale della persona"».

3.0.5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, BAILO, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, VITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori"».

3.0.6

LAURO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo disciplina l'esercizio della prostituzione, svolto, da chi abbia conseguito la maggiore età, liberamente e in forma autonoma, a domicilio, prevedendo:

a) l'obbligo di controlli sanitari periodici, annotati in apposito registro dalle autorità sanitarie nel rispetto del diritto alla riservatezza, e le sanzioni per la sua violazione;

b) l'obbligo di registrazione fiscale delle prestazioni, effettuata nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito;

c) le modalità con le quali alla persona che si prostituisce è consentito pubblicizzare la propria attività, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 527, 528, 725 e 726 del codice penale e in forme che non siano lesive della dignità umana, stabilendo le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere, i regolamenti possono essere comunque adottati.

3. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.».

3.0.7

MAZZATORTA, BODEGA, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Realizzazione di politiche integrate di contrasto all'esercizio e allo sfruttamento della prostituzione)

1. I Comuni, ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, possono promuovere, per quanto di rispettiva competenza, la stipula di accordi territoriali con le Province e le Regioni che, attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate di contrasto all'esercizio e allo sfruttamento della prostituzione, avvalendosi in particolare dei seguenti strumenti:

a) la collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92;

b) il coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;

d) la comunicazione pubblica;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini della prevenzione e del contrasto alla prostituzione;

f) lo scambio informativo e la realizzazione di sistemi informativi integrati».

3.0.8

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3.

(Progetti di prevenzione e recupero)

1. Le regioni, di concerto con i comuni, disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in favore delle persone costrette ad esercitare la prostituzione. Interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dall'articolo 600-*bis* del codice penale».

3.0.9

MAZZATORTA, BODEGA, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per i reati di cui agli articoli 600-*bis* e 416, ultimo comma del Codice penale, è riconosciuto al comune nel cui territorio sono stati commessi tali reati il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento dei danni determinati dalla condotta illecita. Le somme liquidate al comune a titolo di risarcimento del danno sono destinate a politiche di sostegno alle vittime dello sfruttamento della prostituzione».

3.0.10

MUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Casi di non punibilità)

1. Non costituisce reato di sfruttamento concedere in locazione immobili nei quali si esercita la prostituzione, ovvero, erogare, a titolo oneroso, la fornitura di beni o servizi a persone o associazioni dedite alla prostituzione».

3.0.11

MUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Pubblicità)

1. La pubblicità dell'attività di prostituzione è consentita esclusivamente attraverso la stampa e i sistemi informatici. Chiunque pubblicizzi la prostituzione propria o altrui con mezzi o strumenti diversi è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Il responsabile di mezzi di comunicazione che permette o favorisce forme di pubblicità illecite dell'attività di prostituzione è punito con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro».

3.0.12

MUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Servizi e trattamenti sanitari)

1. Chiunque esercita la prostituzione è obbligato a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni tre mesi presso una struttura pubblica, e ad esi-

bire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, la più recente certificazione sanitaria ottenuta.

2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.»

3.0.13

MUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di nuclei di polizia)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le misure necessarie, anche tramite iniziative finalizzate alla stipula di accordi internazionali, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, presso ogni questura, di un nucleo finalizzato a una più efficace opera di repressione dei reati connessi all'esercizio della prostituzione».

3.0.14

MUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progetti di prevenzione e di recupero)

1. Le Regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per i reati di cui alla presente legge, istituiscono un apposito fondo, attraverso il quale finanziano misure di sostegno e progetti finalizzati all'assistenza e al recupero

delle persone che esercitano la prostituzione, anche attraverso apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro; il sostegno economico, sociale e psicologico; il recupero sociale; l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni».

3.0.15

MUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni fiscali)

1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti ad imposizione fiscale sui redditi e sul valore aggiunto secondo le vigenti normative.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto l'attribuzione di un apposito codice I.V.A.».

3.0.16

DI GIOVAN PAOLO, DELLA MONICA, BAIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento delle risorse per le iniziative di cui agli articoli 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228)

1. Le risorse per le iniziative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 sono incrementate, rispettivamente, dell'importo di euro 10 milioni e di euro 5 milioni, a valere sulla quota di cui all'articolo 2,

comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».

3.0.17

MUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge».

3.0.18

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Relazione annuale in Parlamento)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministro delle pari opportunità e del Ministro degli affari regionali, presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge».

3.0.19

DI GIOVAN PAOLO, BAILO, DELLA MONICA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Istituzione del fondo per le iniziative di sensibilizzazione all'educazione sessuale e di educazione ai sentimenti)*

1. Presso il Ministero delle pari opportunità è istituito il fondo per il finanziamento di specifiche iniziative di sensibilizzazione all'educazione sessuale e di educazione ai sentimenti da svolgere presso le scuole di ogni ordine e grado, ad opera, organizzazioni *no profit* operanti nel settore e organizzazioni non governative in ambito educativo e culturale e delle associazioni studentesche.

2. Criteri, modalità e termini per degli interventi di accesso alle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle pari opportunità di concerto col Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con quota parte delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75 e successive modificazioni, e 600-*bis* del codice penale».

Art. 4.**4.1**

PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere l'articolo.***4.2**

PORETTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modificazioni*). – L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno eserciti la prostituzione.

In ogni caso non può ordinarsi la visita sanitaria"».

4.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 1.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 6 maggio 2009

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32 da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente GIULIANO comunica che è in distribuzione il fascicolo aggiornato degli ultimi emendamenti e dei subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Riferisce, peraltro, di aver sollecitato la Commissione bilancio per l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti e di aver ricevuto assicurazioni sui tempi di esame.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BIANCO (PD), il quale censura il ritardo con il quale la Commissione bilancio esprime i propri pareri, dilatando così i tempi di esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni e dell'Assemblea, ed anticipa che porrà la questione all'at-

tenzione della Presidenza del Senato. Pur consapevole del carico di lavoro che grava su tale Commissione, soprattutto per l'esame di disegni di legge collegati alla manovra economica, ritiene necessario intervenire per assicurare una migliore organizzazione dei lavori parlamentari.

Quanto all'esame del disegno di legge in titolo, constata che, al di là di generiche affermazioni di principio, il Governo e la maggioranza non sembrano realmente intenzionati ad accogliere le proposte che l'opposizione aveva formulato sui profili ritenuti più critici, in particolare in materia di arbitrato e di stabilizzazione del lavoro precario.

In proposito, esprime vivo disappunto per quanto recentemente affermato dal ministro Brunetta in riferimento al fenomeno del precariato. Ritiene che espressioni offensive nei confronti di quanti vivono in un drammatico stato di insicurezza lavorativa e sociale non contribuiscano all'instaurazione di un clima collaborativo in Parlamento.

Il sottosegretario VIESPOLI, dopo aver ribadito la disponibilità del Governo ad un confronto costruttivo su alcune delle questioni sollevate dall'opposizione, in particolare in materia di arbitrato, ritiene che, al di là delle espressioni utilizzate, le parole del ministro Brunetta non siano state interpretate correttamente, in quanto, ben lungi, a suo avviso, dall'intento di offendere una categoria sociale, erano rivolte esclusivamente all'uso ideologico di alcuni fenomeni sociali e alle possibili strumentalizzazioni.

Il senatore CASTRO (*PdL*) reputa che via sia stata un'interpretazione impropria delle dichiarazioni del ministro Brunetta, le quali avevano ad oggetto esclusivamente il rischio di strumentalizzazioni di categorie sociali da parte di alcune forze politiche ancora legate alle mitologie culturali novecentesche.

Quanto alle osservazioni del senatore Bianco sulla mancata convergenza rispetto ad alcuni profili particolarmente critici del disegno di legge in esame, ribadisce la disponibilità della maggioranza ad un confronto sereno; al contempo, ritiene tuttavia fisiologico che alcune questioni non trovino composizione nella dialettica parlamentare, in quanto le posizioni di partenza appaiono fortemente diversificate, soprattutto in materia di lavoro privato. Reputa, pertanto, arduo pensare di riprodurre in questa sede lo spirito che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge delega sulla produttività del lavoro pubblico, sul quale era stato più agevole pervenire ad orientamenti convergenti.

Il presidente della 1^a Commissione VIZZINI ritiene che, in assenza del ministro Brunetta, non sia opportuno introdurre un dibattito sulle dichiarazioni da lui rese. Reputa istituzionalmente più corretto che le censure alle affermazioni di un rappresentante del Governo siano formulate nelle sedi proprie, attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento.

Quanto ai rilievi del senatore Bianco sul ritardo nell'espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio, pur condividendo la necessità

di rappresentare la questione alla Presidenza del Senato, nota altresì che la Commissione bilancio sta esaminando numerosi disegni di legge collegati alla manovra economica, alcuni dei quali hanno assunto un carattere di priorità in ragione della loro calendarizzazione in Assemblea. Ritiene, in ogni caso, opportuno individuare strumenti adeguati per assicurare uno svolgimento più efficiente dei lavori parlamentari.

Il presidente GIULIANO ribadisce che sarà sua cura sollecitare nuovamente la Commissione bilancio, affinché esamini quanto prima il disegno di legge e i relativi emendamenti. Anche per evidenti ragioni di economia dei lavori, si riserva, d'intesa con il presidente Vizzini, di pronunciarsi sull'ammissibilità e la proponibilità degli emendamenti una volta acquisito tale parere.

Interviene il senatore BIANCO (PD), il quale ribadisce l'intenzione di rappresentare alla Presidenza del Senato la questione da lui sollevata in riferimento al ritardo nell'espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio.

Quanto alle dichiarazioni del ministro Brunetta, ritiene che sia un diritto dei parlamentari esprimere nelle sedi istituzionali le proprie valutazioni circa affermazioni peraltro riferite a questioni strettamente connesse al disegno di legge in esame.

Il senatore NEROZZI (PD) chiede che il ministro Brunetta intervenga alla prossima seduta delle Commissioni riunite per chiarire il senso delle sue affermazioni sul precariato. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che fornisse anche chiarimenti circa i dati trasmessi sul numero dei lavoratori flessibili, dal momento che appaiono difforni rispetto a quelli forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente GIULIANO assicura che, d'intesa con il presidente Vizzini, rappresenterà tale richiesta al ministro Brunetta, il quale, peraltro, ha già anticipato alla Presidenza la trasmissione di una lettera indirizzata al senatore Nerozzi in riferimento alle questioni da lui sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Art. 2.

2.0.1000/2

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «essere ad avanzata tecnologia,» inserire le seguenti: «nonché in attuazione del diritto comunitario».

2.0.101/1

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».

2.0.101/2

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «30 settembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

2.0.101/3

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «formula una proposta» fino alla fine del comma con le seguenti: «propone al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed

al Ministro dell'economia e delle finanze, i prezzi da porre a base d'asta. Tali prezzi dovranno essere fissati con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2010 e dovranno assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2.0.102/1

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.0.102 secondo capoverso «4-bis. Per la prescrizione.....» dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sostituire la parola: «i» con la parola: «dei».

2.0.102/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «i farmaci» con le seguenti: «di farmaci».

2.0.102/3

PORETTI, GHEDINI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.

2.0.102/4

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.0.102, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato: "testo unico", il primo e il secondo periodo

del comma 1 sono sostituiti dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute".

3. All'articolo 41, comma 1-*bis*, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, le parole: "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse.

4. All'articolo 45, comma 1, del testo unico, le parole: "che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta" sono sostituite dalle seguenti: "che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente".

5. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*".

6. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenuto nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata."

7. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"11. Su richiesta del cliente, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore.

"12. In caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, su richiesta del cliente, può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato."

8. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione."

9. All'articolo 60 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano su registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma 1."

10. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I registri di cui al comma 1 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e potranno essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati."

11. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle seguenti: "sezioni A, B e C,".

12. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.";

b) il comma 2 è abrogato.

13. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dagli articoli 46 e 47".

14. All'articolo 68 del testo unico, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 1.500, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri."».

2.0.102/5

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.0.102, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)

1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, fermo restando

l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.

2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, non destinati ad un determinato paziente, in quantità multiple destinate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente.

3. Il farmacista può, al fine di assicurare al paziente l'effettiva e tempestiva disponibilità dei medicinali nella forma e nel dosaggio prescritti dal medico, allestire preparazioni galeniche officinali o magistrali, anche multiple, confezionando medicinali industriali, anche stupefacenti.

4. Le farmacie possono eseguire preparazioni galeniche magistrali per conto e su richiesta di altre farmacie, che dispenseranno tali preparati ai propri clienti dietro presentazione di ricetta medica nominativa.

5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, sono stabilite dettagliate norme d'uso per l'impiego, ai fini dell'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di preparazioni galeniche magistrali anche in forma multipla, delle sostanze medicinali ricomprese nella tabella II del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.»

2.0.103/1

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono continuare ad effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, alle condizioni e secondo le modalità già previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

2.0.103/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggetti a ricetta medica e non a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni già previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

2.0.103/3

GHEDINI, COSENTINO, PORETTI, BUBBICO, INCOSTANTE, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.103 sopprimere il comma 1.

2.0.103/4

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.103, al comma 1, sostituire le parole: «di medicinali» con le seguenti: «di farmaci». Conseguentemente, sopprimere le parole: «e dei farmaci da banco o di automedicazione».

2.0.103/5

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.103, sopprimere il comma 3.

2.0.103 (testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di farmaci da automedicazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli adempimenti di cui al comma 2, è sospesa la facoltà per gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di avviare attività di vendita al pubblico di medicinali da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, l'Agenzia Italiana del Farmaco, acquisito il parere della Commissione permanente per la farmacopea ufficiale, provvede alla stesura di un elenco di medicinali di automedicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Ferme restando le previsioni di cui ai commi 1 e 3, agli esercizi commerciali già esistenti, è consentita la possibilità di continuare a svolgere l'attività di distribuzione dei farmaci ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.0.104/1

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», sopprimere il secondo periodo.

2.0.104/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», secondo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione medica.».

Art. 4.**4.0.1000/5**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro".».

4.0.1000/4 (testo corretto)

GENTILE

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle altre aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale.".

Art. 14.**14.0.101 (testo corretto)**SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vicedirettore della banda musicale della Polizia di Stato)

1. Alla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, e successive modificazioni, le parole sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: "Direttore tecnico capo" è sostituita dalla seguente: "Primo dirigente tecnico";

b) la voce: "Direttore tecnico" è sostituita dalla seguente: "Direttore tecnico principale".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 17.850 euro, ed a quello derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 15.000 euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 16.**16.101/6**

MUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «professori» aggiungere le seguenti: «e ricercatori».

16.101/5

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 16.101 alla fine del comma 1, lettera b), ultimo rigo, sostituire le parole: «ed ai dirigenti medici di struttura complessa» con le seguenti: «ed ai dirigenti medici e sanitari di struttura complessa».

Art. 24.**24.1000/2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 24.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1 sostituire le parole: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere" con le seguenti: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere".».

Art. 28.**28.0.101 testo 2/6**

MAURO, VALLI

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 7.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 6 maggio 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica con rammarico che, considerato il protrarsi dei lavori della 7^a Commissione sul disegno di legge n. 1544, occorre rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del documento conclusivo sull'indagine conoscitiva relativa alla fusione nucleare.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

103^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto che, ove assegnato alla Commissione in tempo utile, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 1511 (Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi). Inoltre si è convenuto di sottoporre al Presidente del Senato una richiesta di consulenza, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per recarsi a Roma dalla città di residenza, alla dottoressa Mariastella Calà, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 37 e connessi (lingua dei segni italiana).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(37) *PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(831) *PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) *SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(1344) *Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1354) ZANETTA ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde*

(1391) Maria Fortuna INCOSTANTE. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) presenta e illustra una proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, che sostituisce quello definito dalla Commissione nella seduta del 25 marzo. Il nuovo testo recepisce, fra l'altro, le osservazioni avanzate dalle associazioni interessate che avevano dato spunto alle iniziative legislative sostenute nella passata legislatura anche dall'allora Ministro della solidarietà sociale.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di martedì 12 maggio il termine per la presentazione di emendamenti da riferirsi al nuovo testo unificato presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che viene adottato come nuovo testo-base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si sofferma sul testo unificato da lui proposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 aprile. Esso, all'articolo 1, escludendo il caso delle persone scomparse in relazione a ipotesi di reato, prevede che, a seguito della denuncia della scomparsa di una o più persone che si sono allontanate senza plausibile motivo e che vedano messa in pericolo la vita o l'incolumità personale, siano avviate immediatamente le ricerche o le operazioni di soccorso pubblico. Della denuncia è redatto processo verbale per l'inserimento dei dati presso il centro elettronico del Ministero dell'interno e la notizia viene trasmessa al prefetto per il coordinamento delle operazioni di ricerca, con il concorso dei corpi di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile.

Riferisce anche sull'articolo 2, che istituisce un comitato nazionale interforze sulle persone scomparse presso il Ministero dell'interno, a cui partecipano le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle forze di polizia e delle forze armate, dei vigili del fuoco e degli enti locali,

nonché i rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano delle persone scomparse. Il successivo articolo 3 prevede l'istituzione di una banca dati nazionale sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati, mentre l'articolo 4 stabilisce che possono essere riconosciuti permessi retribuiti ai familiari delle persone scomparse. Infine, si riserva di considerare, secondo quanto proposto dall'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Di Giovan Paolo e Sanna, l'ipotesi di un fondo per il sostegno economico delle famiglie a basso reddito che hanno subito la scomparsa di un loro congiunto e che hanno sostenuto spese per favorire lo sviluppo delle indagini.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea il rilievo del provvedimento in esame e nota che, oltre al relatore, sono presenti in Commissione solo senatori dei Gruppi dell'opposizione.

Si procede all'esame degli emendamenti al testo unificato, pubblicati in allegato.

La senatrice ADAMO (*PD*) chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti.

Il senatore SANNA (*PD*), illustrando l'emendamento 1.1, esprime apprezzamento per il tentativo di sintesi del relatore. Ricorda che l'esigenza di un intervento legislativo è dovuta al fatto che, in base alle norme vigenti, la ricerca delle persone scomparse non può avviarsi prima che siano trascorse 48 ore dall'allontanamento, con pregiudizio per la possibilità di preservare la persona scomparsa. Pur condividendo l'esigenza di individuare con precisione la fattispecie, ritiene che non sia opportuno lasciare alla discrezionalità delle autorità pubbliche la valutazione circa l'effettività del pericolo di vita o dell'incolumità personale: in tal modo si determinerebbe un'arbitraria sospensione delle attività di ricerca. In ogni caso, le ricerche e le operazioni di soccorso devono avviarsi senz'altro quando a scomparire senza alcun plausibile motivo siano dei minori.

Il senatore BIANCO (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1 e sottolinea la necessità di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di preservare il lavoro delle forze di polizia da inutili aggravii dovuti ad allarmi eccessivi e ingiustificati e quella, anch'essa apprezzabile, di non sottovalutare la scomparsa di persone.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.1.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) condivide la formulazione dell'articolo 1, comma 1, con riferimento all'esclusione dei casi in cui la persona sia scomparsa in conseguenza della commissione di reati. Tuttavia, ritiene che debba esservi certezza circa l'avvio immediato delle ricerche,

da attestare eventualmente con un apposito processo verbale dell'autorità che riceve la denuncia.

Condivide l'opportunità di unificare le banche dati, anche in ottemperanza a specifiche disposizioni contenute in trattati internazionali, e sottolinea l'utilità di istituire un numero verde, con il fine di agevolare la ricerca delle persone scomparse; inoltre, è opportuno che la banca dati nazionale renda disponibile l'informazione anche con riguardo ai campioni di DNA delle persone scomparse.

Infine, ribadisce l'esigenza di istituire un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, da finanziare anche con il contributo delle Regioni, per sostenere economicamente le famiglie a basso reddito impegnate nella ricerca di congiunti scomparsi.

Il senatore DE SENA (*PD*) ritiene necessario sopprimere il riferimento al pregiudizio o pericolo per la vita o l'incolumità personale, rinviando all'apprezzamento dell'ufficiale di pubblica sicurezza una verifica preliminare delle circostanze della scomparsa. Per lo stesso motivo ritiene opportuno sopprimere il riferimento alla involontarietà della scomparsa nel testo dell'emendamento 4.0.1, istitutivo del fondo di solidarietà.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea che la definizione della fattispecie è necessaria per assorbire nella sfera pubblica quella che altrimenti rimarrebbe una mera attività di soccorso, che rientra fra le materie di competenza legislativa regionale. Inoltre, precisa che, secondo quanto indicato nel testo unificato, le indagini devono essere avviate immediatamente.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea l'utilità di costituire nuclei di persone specializzate nella ricerca di persone scomparse a livello provinciale, secondo quanto previsto dall'emendamento 2.1.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) ricorda che il testo unificato da lui proposto prevede la trasmissione delle informazioni al prefetto il quale, se del caso, può sollecitare l'intervento delle forze armate, dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 37,
831, 948, 1344, 1354 E 1391**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle
persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei
segni italiana**

Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua
dei segni italiana)*

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1988, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come lingua non territoriale delle comunità dei sordi e ne promuove l'acquisizione e l'uso. Nella Provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e della tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi;

c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 306 E 346

Art. 1.

1.1

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO, BIANCO, INCOSTANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque abbia notizia che una o più persone si siano allontanate dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora non volontariamente e in tutti i casi si tratti di minori, scomparendo senza alcun plausibile motivo, presenta denuncia all'autorità di polizia per l'avvio delle ricerche e delle operazioni di soccorso».

1.2

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorità ricevente redige un verbale e cura l'immediata trasmissione di tutti i dati anagrafici e fisiognomici al centro di elaborazione del Ministero dell'interno, sistema dati interforze».

1.3

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui il primo comma», sostituire la parola «fosse» con la parola «sia» e dopo le parole: «polizia locale», sostituire la parola «e» con la parola «o».

1.4

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al presentatore della denuncia viene rilasciata una copia della dichiarazione di immediato avvio di indagini».

1.5

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ufficio che ha ricevuto la denuncia garantisce l'avvio immediato delle ricerche qualora non sia accertata la volontarietà della scomparsa e, laddove gli scomparsi siano minori, provvede all'inserimento elettronico dei dati e trasmette dettagliata informazione al Prefetto della Provincia del Comune capoluogo, per l'eventuale coordinamento delle operazioni di ricerca e di soccorso».

Art. 2.**2.1**

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

(Istituzione del Comitato nazionale interforze e dei comitati provinciali sulle persone scomparse)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - *(Comitato nazionale interforze e comitati provinciali sulle persone scomparse)*. – 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.

2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle persone scomparse, che ne assume la presidenza, da un rappresentante dell'Amministrazione degli affari esteri e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e da uno o più rap-

presentanti delle associazioni nazionali più rappresentative che si occupano delle persone scomparse o del disagio sociale. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, della protezione civile, del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e degli enti locali e regionali interessati ai casi di trattare, nonché i componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Il Comitato presenta una relazione semestrale sull'attività svolta al Ministro dell'interno e per suo tramite al Parlamento.

3. Il Comitato nazionale, presso cui è istituito il "numero verde" sulle persone scomparse, ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle ricerche e di assumere ogni iniziativa che possa favorire il ritrovamento degli stessi.

4. Presso l'ufficio territoriale del Governo competente è istituito il Comitato provinciale sulle persone scomparse, di seguito denominato: "Comitato provinciale". Il Comitato provinciale è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e da rappresentanti dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, della Guardia forestale, del soccorso alpino e della protezione civile. Del Comitato provinciale fa altresì parte uno psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di psicologia dell'età evolutiva.

5. Al fine di creare un coordinamento più efficace, il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale, le autorità locali di pubblica sicurezza ed i rappresentanti delle Forze di polizia, degli enti locali e regionali interessati ai casi da trattare. Il prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali che si occupano di persone scomparse."».

Art. 3.

3.1

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita presso il Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse e la banca dati sui cadaveri non identificati».

3.2

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «comprese quelle» inserire le seguenti: «relative ai campioni dei DNA delle persone scomparse, nonché».

3.3

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la banca dati nazionale sulle persone scomparse è prevista la modalità di accesso degli utenti tramite il sito *internet* del Ministero dell'interno».*

Art. 4.**4.0.1**

DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone di cui non sia accertata la volontarietà della scomparsa)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie a basso reddito che hanno subito la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno sostenuto spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini, nonché alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4.

2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari, in sede di prima applicazione, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute nella fase delle indagini.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le tipologie di spese ammissibili al rimborso e la misura di ammissibilità delle stesse,

nonché le condizioni, i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

61^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***indi del Vice Presidente***CENTARO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI avverte che il Ministro della giustizia ha inoltrato alle Presidenze della Commissione giustizia e della Commissione igiene e sanità una nota nella quale si sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1080, volto a dare esecuzione al parere motivato reso dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione relativa alla mancata adozione di sanzioni in caso di violazione delle norme del Regolamento n. 273 del 2004, in materia di precursori di droghe. Propone pertanto di avviarne quanto prima l'esame e di convocare all'uopo una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 2^a e 12^a riunite.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) prende la parola per sollecitare l'audizione del Ministro della giustizia sulla questione relativa alla riduzione delle risorse finanziarie spettanti al comparto della giustizia ed in particolare sulle risorse di cui al Fondo unico giustizia.

Sulla questione relativa ai criteri e ai modi di ripartizione delle risorse del Fondo unico giustizia e delle possibili conseguenze sul funzionamento del sistema delle intercettazioni si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) ed il sottosegretario CALIENDO.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BALBONI (*PdL*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Sull'esigenza di chiarire se fra i processi civili sospesi ai sensi dell'articolo 5 debbano essere ricomprese anche le procedure esecutive e sull'opportunità di inserire fra le eccezioni alla sospensione di cui al comma 1 anche i procedimenti previsti dall'articolo 283 del codice di procedura civile, si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CENTARO (*PdL*), MARITATI (*PD*), LONGO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), D'AMBROSIO (*PD*), il presidente BERSELLI e il sottosegretario CALIENDO.

Su sollecitazione del rappresentante del GOVERNO, il presidente BERSELLI propone di rinviare ad una successiva seduta, che convoca fin d'ora per domani, giovedì 7 maggio alle ore 8,30, l'esame e la votazione della proposta di parere relativa al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1411) BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Il relatore CASSON (*PD*), nel sottolineare come il disegno di legge in titolo ponga taluni problemi di copertura finanziaria, ritiene preferibile che la Commissione proceda all'esame del provvedimento in sede referente, attendendo peraltro il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Go-

verno per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

(191) COSSIGA. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) COSSIGA. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) CENTARO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) D'ALIA. – *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

– e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta di ieri, svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 1, nella parte in cui attribuisce alla corte di assise la competenza sui delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. Tale previsione rischia di determinare una situazione di disagio per i cittadini chiamati ad assolvere alla funzione di giudice popolare in tali processi, per i quali il rischio di condizionamento appare evidente. Analoghe perplessità desta poi la lettera

d) del comma 1 dell'articolo 1, il quale prevede l'intervento del procuratore generale presso la corte di cassazione in presenza di contrasti *extra ordinem* di uffici del pubblico ministero che ne pregiudicano l'ordinato esercizio dell'attività o ne ledono il prestigio.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 7 maggio, alle ore 8,30, per l'esame e la votazione della proposta di parere relativa al disegno di legge n. 1534.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni in relazione all'articolo 5:

relativamente al comma 2, sarebbe opportuno precisare che il rinvio d'ufficio delle udienze dei processi civili e amministrativi, possa trovare applicazione anche con riguardo ai giudizi nei quali le parti o i loro difensori sono fra i soggetti domiciliatari nei comuni colpiti dal sisma;

con riguardo al comma 6 sarebbe necessario prevedere la sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale per lo svolgimento di attività diverse da quelle difensive, analogamente a quanto stabilito in relazione ai processi civili ed amministrativi;

con riguardo all'ambito di applicazione sarebbe opportuno da un lato prevedere la sospensione fino al 31 luglio 2009, nonché il rinvio d'ufficio delle udienze, anche per tutti i processi di competenza di ogni altra giurisdizione speciale e dall'altro inserire tra le eccezioni alla sospensione i procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

73^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il generale di squadra aerea Daniele Tei.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state richieste sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»

Il presidente CANTONI ringrazia il generale Tei per aver accolto l'invito a partecipare e gli cede la parola.

Il generale TEI rileva innanzitutto che, al pari delle altre Forze armate, anche l'Aeronautica, trovandosi di fronte ad una seria contrazione delle risorse a disposizione per svolgere i compiti assegnati, ha cercato

di individuare delle soluzioni per fronteggiare il crescente divario tra necessità finanziarie e disponibilità effettive. Tali soluzioni non potevano che ricondursi ad ambiti, per così dire, tradizionali e, nello specifico, ad un ventaglio di opzioni rappresentato da tre elementi principali: autonoma riorganizzazione interna, ulteriore efficienza nella spesa e reperimento di risorse addizionali.

In particolare, una riorganizzazione interna, ossia autonoma e disgiunta da una generale rivisitazione della struttura cui la Forza armata appartiene, non si è rivelata praticabile, se non per elementi di dettaglio, a causa di due fattori: la già compiuta riorganizzazione che, nel corso degli ultimi anni, ha portato ad una vistosa contrazione dimensionale (sia in termini di uomini sia in termini di mezzi e strutture, come pure per quanto concerne l'organizzazione), e l'ineludibile necessità di vedersi assegnate comunque specifiche risorse finanziarie, non disponibili ma indispensabili per sostenere i costi iniziali di qualsiasi ulteriore modifica dell'organizzazione aeronautica che non sia mera amputazione.

Tale situazione ha poi dato luogo ad un secondo paradosso, ossia il non disporre delle risorse per avviare qualsiasi processo comunque teso ad una riduzione della spesa. Infatti si è constatato che, avendo già raggiunto il risultato di destinare il 70 per cento della spesa connessa col settore esercizio all'operatività, e riducendo le spese per la struttura ad un livello non più ragionevolmente comprimibile, l'aver anticipato i tempi con opportuni interventi ha di fatto annullato i margini per ulteriori interventi che non siano meramente simbolici.

Infine, il reperimento di risorse addizionali, è stato frustrato sul nascere dal contesto attuale, caratterizzato da penuria di risorse e conseguente contrazione degli stanziamenti, soprattutto nel settore di consumi intermedi.

Considerato pertanto che nessuna delle teoriche opzioni di riforma si è rivelata concretamente praticabile andrebbe, a suo avviso, valutato con attenzione quanto ottenibile attraverso l'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A. Essa consentirà, infatti, riorganizzazione ed miglioramento di efficienza, in quanto finalizzata con ogni evidenza alla razionalizzazione delle strutture approvvigionative ed allo sfruttamento delle economie di scala, e permetterà il reperimento di risorse addizionali grazie alla novità del poter pensare in termini di entrate oltre che di spesa.

Tale novità introduce, poi, la possibilità sia di recuperare risorse oggi non disponibili, tramite -ad esempio- la celere ed effettiva valorizzazione di immobili, sia di regolare in modo equilibrato quei servizi che l'aeronautica offre ma che non vede remunerati in modo coerente con le spese sostenute. Quindi, a parte l'alienazione degli immobili (per il quale il recupero di risorse si esaurisce nel momento stesso in cui la vendita è perfezionata), col concetto di valorizzazione l'acquisizione di disponibilità economiche sarebbe destinata a perdurare nel tempo in modo costante e ripetitivo. Attraverso la società sarebbero pertanto possibili, in aggiunta a iniezioni di risorse assai utili per colmare insufficienze di stanziamenti, flussi

di risorse costanti in grado di valorizzare in modo adeguato determinate prestazioni e, quindi, risolvere in modo permanente gli attuali squilibri.

L'oratore si sofferma, quindi, sullo strutturale passivo che la Forza armata deve registrare nell'erogazione di servizi, in particolare con attinenza alle funzioni esterne. In particolare, l'assistenza fornita al traffico aereo civile sugli aeroporti militari si caratterizza per stanziamenti dedicati che, mediamente, coprono soltanto circa il 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Pertanto, producendo uno sforzo che, stanti gli stanziamenti previsionali, in futuro non potrà essere sostenuto, l'Aeronautica ha continuato a garantire il servizio andando tuttavia a colmare il divario tra necessario e disponibile attingendo alle risorse destinate alla funzione difesa. Analogο discorso potrebbe poi essere effettuato per il servizio meteorologico, del quale si usufruisce estesamente in molti ambiti esterni alla Forza armata senza che lo stesso possa dirsi pienamente valorizzato e remunerato. In conseguenza di ciò, la società Difesa servizi S.p.A. potrebbe rivelarsi lo strumento più idoneo per regolare in modo snello e produttivo corretti flussi di risorse tra chi usufruisce di servizi e prestazioni e chi ha il compito di fornirli, superando le attuali rigidità in tema di riassegnazione dei proventi.

Con riferimento ad altri possibili campi d'intervento, visti in una prospettiva più ampia, rileva inoltre che la società potrebbe operare con profitto relativamente all'utilizzo delle aree aeroportuali per l'installazione di centrali fotovoltaiche (operazione in cui l'aeronautica fornirebbe il prezioso spazio di cui dispone con intrinseca cornice di sicurezza e, nel contribuire agli sforzi effettuati da paese in campo energetico a beneficio della collettività, potrebbe ricavare preziose risorse a seguito di apposita convenzione stipulata dalla società con i produttori di energia).

In ragione di quanto osservato, la costituzione della società Difesa servizi potrebbe essere in grado di recare immediato beneficio all'Aeronautica militare, che, qualora confermato il volume di stanziamenti previsionali per i prossimi anni, potrebbe dibattersi in seri problemi, stante la complessità e la sofisticazione dello strumento aereo.

Nel merito dei campi d'intervento del costituendo organismo, atteso che esso non andrà ad incidere sugli aspetti più squisitamente operativi e non sarà in sovrapposizione ma in armonia con l'esistente, l'oratore esprime avviso favorevole rispetto ad iniziative creative che consentano di liberare quelle risorse oggi congelate e che potrebbero recare sicuro beneficio alla Forza armata, consentendole di collocarsi in modo armonico con le altre componenti della Difesa in quello che sarà il futuro assetto del comparto. Al riguardo, e con particolare riferimento al concetto di innovazione, un contributo di creatività anche da parte dell'Aeronautica potrebbe essere utile per sfruttare il più possibile quella capacità di ragionare in termini di entrate che lo strumento societario mette per la prima volta a disposizione.

Conclude osservando che concetti quali quelli di innovazione e creatività dovrebbero essere considerati il veicolo per giungere a soluzioni in

grado sia di consolidare futuri più ambiziosi livelli di efficienza della spesa sia di fronteggiare in modo attivo l'odierna situazione finanziaria.

Il presidente CANTONI, nel ringraziare il generale Tei per l'esautiva esposizione, rileva che da essa traspare un sostanziale avviso favorevole, da parte dell'Aeronautica, in ordine alla costituzione della società Difesa Servizi, che potrebbe fornire un decisivo compensamento delle spese sostenute dalla Forza armata nella gestione di particolari settori quali, ad esempio, la gestione dei voli di Stato (in ordine alla quale le vengono corrisposti rimborsi per il solo 30 per cento delle spese effettivamente sostenute).

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che i principi di innovazione e creatività citati dal generale Tei nel suo intervento, pur astrattamente condivisibili, potrebbero, qualora applicati in maniera non opportuna alla particolare realtà della Difesa, produrre un deterioramento dell'importante funzione pubblica svolta dal comparto. Relativamente, quindi, alla necessità di ottenere adeguate remunerazioni per i servizi offerti dalle Forze armate, pone l'accento sulla situazione potenzialmente paradossale che potrebbe aver luogo quando essi fossero proposti ad altre amministrazioni pubbliche (come nel caso dei voli di Stato), per il tramite di un organismo a carattere privato, quale la costituenda società.

L'oratore domanda quindi se sussistano impedimenti a che la Forza armata possa ottenere gli stessi risultati attraverso soluzioni *ad hoc* all'interno dell'amministrazione pubblica.

Con riferimento alla tutela dei segni distintivi della Forza armata, il senatore CAFORIO (*IdV*) domanda quale sia attualmente l'entità e la tipologia dei contratti in essere che hanno ad oggetto i predetti simboli.

L'oratore rileva quindi che, nel corso di tutte le precedenti audizioni, i soggetti intervenuti avevano posto l'accento in modo particolare sulla problematica inerente al patrimonio immobiliare, che tuttavia appare trattata in maniera superficiale dall'articolato all'esame della Commissione. Chiede pertanto chiarimenti in ordine alla posizione dell'Aeronautica per quanto attiene la gestione del suddetto patrimonio da parte della società.

Conclude, infine, il proprio intervento chiedendo ragguagli in ordine a possibili rischi di sovrapposizioni delle attività negoziali che saranno compiute dalla società con l'operato delle direzioni generali del Dicastero, formalmente escluso dal disegno di legge n. 1373.

Il senatore TORRI (*LNP*) domanda se l'introduzione del nuovo organismo societario non possa dar luogo a sovrapposizioni ed intrecci di competenze con le strutture già esistenti. Chiede quindi chiarimenti in ordine al concreto atteggiarsi dell'intervento della società con riferimento a quei servizi, attualmente non remunerati, offerti dall'Aeronautica (quale, ad esempio, il servizio meteorologico).

Il senatore SERRA (*PD*) rileva preliminarmente che l'avviso favorevole mostrato sia dal generale Tei, sia –nelle precedenti audizioni- dagli altri Capi di Stato maggiore in ordine al disegno di legge n. 1373 potrebbe essere dettato, oltre che da considerazioni di merito, anche da ragioni di opportunità politico-istituzionale. In ragione di ciò, rimarca la validità di quanto sostenuto in passato dalla sua parte politica in ordine alla necessità di udire quelle autorità che ricoprono una posizione medio-alta nella catena gerarchica.

Dopo aver osservato che l'attuale situazione finanziaria, caratterizzata da rilevanti tagli di bilancio, si configura quale fattore gravemente compromissorio dell'attività e dell'efficienza delle Forze armate, rileva che sarebbe, a suo avviso, errato guardare all'istituzione della società Difesa Servizi quale soluzione *tout court* ai gravi e delicati problemi in cui si dibatte, attualmente, lo strumento della Difesa.

Domanda, infine, chiarimenti in ordine agli introiti economici che dovrebbero derivare al costituendo organismo a seguito della propria attività.

Il presidente CANTONI dissente da quanto poc'anzi osservato dal senatore Serra, rilevando da un lato che la relazione svolta dal generale Tei è connotata da assoluta lucidità ed onestà di pensiero, e che dall'altro l'audizione di autorità militari aventi un ruolo medio-alto nella scala gerarchica avrebbe fornito alla Commissione elementi conoscitivi meno pregnanti rispetto a quelli messi a disposizione dall'organismo di vertice, che possiede, per sua natura, una visione strategica più ampia.

Il senatore SERRA (*PD*) precisa che non era suo intendimento mettere in dubbio la buona fede del generale Tei e la veridicità di quanto riportato nella sua esposizione.

Il presidente CANTONI ribadisce che l'audizione degli organismi di vertice delle Forze armate può fornire elementi informativi di valenza maggiore rispetto a quelli che potrebbero essere dati da ulteriori soggetti, ancorché, da un punto di vista tecnico, di pari attendibilità.

Il senatore AMATO (*PdL*) osserva che il testo del disegno di legge sembra non approfondire in maniera dettagliata le problematiche connesse alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, laddove nelle audizioni effettuate esse sembrano essere state poste in particolare risalto.

Il senatore DIVINA (*LNP*) rileva che la prestazione di servizi in ambito civile potrebbe produrre, quale effetto collaterale, possibili mancati introiti per le aziende private operanti negli stessi settori. Domanda pertanto se tali riflessi siano stati tenuti nel debito conto dalla Forza armata in relazione alle attività che intende affidare alla gestione della costituenda società.

Replica agli intervenuti il generale TEI, osservando che l'attuale situazione è connotata da un'obiettiva difficoltà nel portare a termine i necessari processi, stanti anche le consistenti riduzioni di risorse e di personale. Cita al riguardo l'esempio di una pregevole unità immobiliare appartenente alla Forza armata ed ubicata a Loreto (sede della scuola di lingue estere dell'Aeronautica), la quale, utilizzata parzialmente quale sede del circolo ufficiali, era stata proposta ad altri soggetti privati interessati ad avvalersene: la lentezza del processo burocratico, articolatosi nell'arco di tre anni, ha infatti fatto sì che i soggetti che a suo tempo avevano avanzato delle proposte si orientassero verso soluzioni alternative.

Con riferimento, quindi, ai voli di Stato, osserva che i rimborsi alla Forza armata pervengono tardivamente, laddove è forte l'esigenza di avere a disposizione anticipatamente le necessarie risorse per la manutenzione degli apparecchi e l'addestramento dei piloti. Relativamente, poi, ai servizi metereologici vi sono numerosi soggetti che sfruttano a fini di lucro le indicazioni fornite, senza alcun ritorno, dall'Aeronautica militare.

In tutte queste situazioni, a suo avviso, la costituenda società potrebbe intervenire in maniera positiva.

Riguardo alla tutela dei segni distintivi delle Forze armate, dopo aver osservato che il provvedimento all'esame della Commissione sana un'importante carenza normativa, rileva che l'iniziativa più importante intrapresa dall'Aeronautica è connessa al restauro degli affreschi presenti nell'edificio sede dello Stato maggiore. Infatti, attraverso un contratto di permuta, è stato concesso ad una società privata l'utilizzo degli stemmi della Forza armata in cambio della sua collaborazione finanziaria alle operazioni di restauro.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI ringrazia nuovamente il generale Tei per la disponibilità mostrata, e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

172^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda come il rappresentante del Governo abbia rilevato in ordine al testo A approvato dalla Commissione di merito una serie di profili critici meritevoli dell'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Richiama quindi i contenuti del dibattito svolto in relazione al provvedimento in esame, sottolineando il particolare regime regolamentare in materia di disegni di legge collegati ed in particolare la disciplina connessa alla pronuncia di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio; al riguardo, rileva che è stata predisposta una proposta di parere che recepisce una serie di rilievi sollevati dal Governo, attraverso la previsione di condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volte alla soppressione di parti del testo A. In particolare, si sofferma poi sull'articolo 3 del testo in relazione al quale il Governo

aveva sollevato rilievi critici con particolare riferimento al comma 2, lettera l).

Il senatore MORANDO (PD), in relazione all'articolo 3, comma 2, lettera l), evidenzia un'ambiguità dei testi, posto che si prevede una delega per la quale non sembra sostenibile l'assenza di oneri finanziari, a meno di ritenere la delega medesima priva di contenuto normativo. Propone quindi di specificare nel testo che si procederà nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili previo reperimento delle medesime con legge ordinaria.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere condivisione per il rilievo svolto dal senatore Morando in ordine alla lettera l) citata, propone l'espressione di un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone il recepimento delle osservazioni formulate dall'Esecutivo in ordine all'articolo 14, comma 2, lettera q), nonché 16, comma 2 e comma 14, mentre in ordine all'articolo 16, comma 23, è necessario procedere ad una modifica in ordine ai profili di copertura finanziaria della norma. In relazione al comma 23-*septies* dell'articolo 16, appare condivisibile il rilievo critico del Governo, per cui ne propone la soppressione mediante un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), in ordine al comma 23-*septies* dell'articolo 16, rileva che non sussistono le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, posto che non si pone un problema di copertura finanziaria della disposizione in materia di interventi per l'accatastamento e l'indicazione della classe energetica degli edifici.

Il sottosegretario CASERO evidenzia come la disposizione come formulata nel testo A del provvedimento è suscettibile di incidere sulla funzionalità degli uffici del catasto, compromettendone il processo di riorganizzazione attualmente in corso, con effetti negativi sul piano finanziario.

Il PRESIDENTE propone quindi di confermare la proposta di soppressione mediante un'apposita condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'articolo 16, comma 23-*septies*.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea la propria posizione di contrarietà alla proposta di formulare un'apposita condizione in ordine all'articolo 16, comma 23-*septies*, posto che non sussistono gli estremi per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, in ordine all'articolo 17, propone di recepire le osservazioni formulate dal Governo, in merito alla espunzione del riferimento alla natura indipendente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, al fine di evitare che tale agenzia possa assumere la configurazione di autorità indipendente con conseguenti maggiori oneri per la finanza pub-

blica. È altresì necessario specificare l'inserimento di una clausola di salvaguardia a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione.

Il senatore MORANDO (*PD*) formula osservazioni critiche in ordine alla espunzione della parola «indipendente» dal testo del provvedimento in esame, non condividendo il richiamo all'articolo 81 della Costituzione su tale questione.

Dopo un intervento del sottosegretario CASERO, teso ad evidenziare il rischi che un'autorità di tipo indipendente possa risultare svincolata dal punto di vista finanziario, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di una specifica condizione al riguardo, in ordine all'articolo 17, comma 3.

In relazione all'articolo 18-*quater*, propone poi l'espressione di una condizione volta alla soppressione del comma 1, accogliendo sotto tale profilo il rilievo dell'Esecutivo. Propone invece un parere di semplice contrarietà sull'articolo 18-*sexies*.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine all'articolo 18-*sexies* evidenzia che risulterebbe necessario un richiamo all'articolo 81 della Costituzione con particolare riferimento al comma 4 della disposizione in materia di ricorso a consulenti privati.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) sottolinea come il comma 4 richiamato disponga che i relativi oneri siano posti a carico delle imprese private per cui non si pongono profili problematici in ordine al bilancio dello Stato. Ricorda inoltre che la disposizione riguarda il tema dei contributi in ordine ai patti territoriali, per i quali le imprese appositamente costituite attendono da anni il riconoscimento degli importi che non risultano ad oggi trasferiti da parte delle amministrazioni.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha ribadito la necessità di una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale disposizione, il PRESIDENTE ribadisce la proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà sul complesso dell'articolo 18-*sexies*. In ordine all'articolo 18, comma 17, propone di recepire la posizione espressa dal Governo specificando che non siano posti a carico dei consumatori oneri, né direttamente né indirettamente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) in relazione all'articolo 18, comma 17, formula osservazioni critiche circa la modifica profilata dall'Esecutivo, in quanto tale specificazione renderebbe di fatto inattuabile il portato della novità normativa, volta a realizzare effettivamente una sostituzione dei misuratori volumetrici di gas. Non sussistono gli elementi per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione sotto tale profilo.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) volto a sottolineare il profilo contabile connesso alla disposizione che intende specifi-

care l'assenza di oneri a carico dei consumatori, il PRESIDENTE ribadisce la proposta di espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che chiarisca l'assenza di effetti sia diretti che indiretti a danno dei consumatori.

In ordine all'articolo 18, comma 17-ter, ne propone la soppressione mediante un'apposita condizione in recepimento dell'osservazione formulata dall'Esecutivo. Propone invece l'espressione di un parere non ostativo in ordine all'articolo 18, comma 10-bis, non recependo quindi il rilievo critico del Governo, posto che il comma 10-ter della disposizione già prevede una clausola di invarianza finanziaria. Appare invece condivisibile il rilievo dell'Esecutivo in ordine all'articolo 20, comma 4, sul quale propone l'espressione di una condizione volta alla soppressione del riferimento agli oneri di cui all'articolo 17, comma 9. In ordine all'articolo 27-bis, comma 1, propone di modificare in senso parzialmente difforme rispetto a quanto rilevato dall'Esecutivo, specificando il meccanismo di acquisizione all'entrata delle risorse, nonché il vincolo della intera assegnazione delle medesime al fondo di cui al comma 2. Non risultano invece condivisibili i rilievi dell'Esecutivo relativi all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché in relazione all'articolo 30-bis sui quali propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. In ordine all'articolo 4-bis, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dal Ministero dello sviluppo economico, propone l'espunzione del comma 4, dell'articolo 4-bis, nonché dei commi 10 e 12, in quanto le modifiche operate in materia di enti cooperativi hanno l'effetto di limitare la fattispecie della cancellazione rispetto al quadro della legislazione vigente, risultando ciò suscettibile di determinare effetti negativi.

In ordine al comma 13 della disposizione in questione, il senatore MORANDO (PD) rileva che il meccanismo di ricorso alla riassegnazione di risorse risulta non corretto sul piano contabile e dunque da censurare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto già rilevato dal Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi, in ordine al comma 13 dell'articolo 4-bis, l'espressione di una condizione volta a sopprimere il riferimento alle risorse oggetto di riassegnazione, posto che sotto tale profilo il meccanismo configurato nel testo attuale risulterebbe in violazione della normativa contabile.

In ordine all'articolo 16, comma 23, propone l'espressione di una condizione volta alla modifica della relativa copertura finanziaria. Analogamente propone l'espressione di una condizione volta a modificare la copertura finanziaria dell'articolo 27 del disegno di legge che altrimenti dovrebbe essere soppresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene su entrambe le condizioni proposte.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che vengano soppressi gli articoli 2, comma 13, *3-quater*, comma 3, *4-bis*, commi 4, 10 e 12, 16, comma *23-septies*, *16-bis*, 18, comma *17-ter*, *18-quater*, comma 1, e *33-bis*;

che l'alinea dell'articolo 2, comma 11 sia sostituito dal seguente: 211. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:";

che all'articolo 3, comma 2, lettera *i*), dopo le parole: "di risorse", siano aggiunte le altre: "che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità";

che all'articolo 3, all'alinea del comma 2, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" vengano aggiunte le altre: "salvo quanto previsto dal comma *2-bis*" e che sia inserito il seguente comma: "*2-bis*. L'attuazione del criterio di cui alla lettera *l*) del comma 1 è condizionato al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria";

che all'articolo *4-bis*, comma 13 vengano soppresses le seguenti parole: "nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate";

che all'articolo 14, comma 2, lettera *q*), dopo la parola: "previsione" siano inserite le seguenti: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo";

che all'articolo 16, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici SpA e dell'Acquirente Unico SpA da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

che all'articolo 16, comma 14, lettera *c*) l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso né rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

che all'articolo 16, il comma 23 è sostituito dal seguente: "Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste

dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.";

che all'articolo 17, comma 3, siano soppresse le parole: "è indipendente" e venga aggiunto infine il seguente periodo: "L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 15.";

che all'articolo 18, comma 17, dopo le parole: "non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori" siano inserite le altre: "né direttamente né indirettamente.";

che all'articolo 20, al comma 4, le parole: "nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9" vengano soppresse;

che all'articolo 27 venga sostituito l'ultimo periodo con il seguente: "All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.";

che all'articolo 27-bis, comma 1, il secondo periodo venga soppresso e il terzo periodo venga sostituito dai seguenti: "Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2".

La Commissione esprime poi parere di contrarietà semplice sugli articoli 16, comma 11-bis, 18-sexies e 33-decies.

La Commissione osserva che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008, contenuto nel comma 16 dell'articolo 17, andrebbe aggiornata con i riferimenti all'ultima legge finanziaria per l'anno 2009.».

La Commissione approva infine la proposta di parere del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,55.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha reso parere di contrarietà semplice sulla proposta 1.9. Fa presente poi che le proposte 1.300 e 1.301 non recepiscono la condizione resa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.302 (analoga alle proposte 1.304, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308) in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese in cifra fissa (comma 6) e al particolare regime di responsabilità rispetto ai terzi soprattutto con riferimento ai debiti tributari. Sulla proposta 2.802, la Commissione bilancio ha già reso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i benefici previsti nell'emendamento siano riconosciuti nel limite massimo delle risorse del Fondo di cui al comma 13-*bis*. In relazione alla proposta 2.301, occorre specificare se il contributo di 5 milioni di euro si debba intendere come stanziamento complessivo oppure se esso sia l'importo da riferire a ciascuno dei beneficiari. Nel secondo caso, la proposta sarebbe priva di una adeguata copertura finanziaria. In merito alle proposte 2.302, 2.303 e 2.304, occorre valutare l'opportunità di chiarire sia i meccanismi di individuazione dei beneficiari e l'importo del singolo contributo. In ogni caso, sebbene ciascun emendamento presenti le adeguate risorse di copertura, tuttavia se fossero approvati tutti congiuntamente non sarebbe garantita la neutralità finanziaria del provvedimento. Sulla proposta 2.308 occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulle revoche della legge n. 448 del 1992. La proposta 3.0.1 appare analoga ad una sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri al comma 4. In merito alla proposta 9-*bis*.300, occorre chiarire su chi ricadano le spese per la manutenzione dei beni confiscati nel caso ivi previsto nel quale il beneficiario è un privato stante la previsione del comma 2 dell'articolo 9-*bis* medesimo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'opportunità di ribadire i pareri sui quali la Commissione bilancio si era già espressa nonché di ribadire le condizioni rese sul testo in relazione alle proposte 1.300 e 1.301. In merito agli emendamenti 1.302, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308, esprime avviso contrario in quanto suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica, per la parte volta ad attenuare la possibilità, da parte dei creditori, di aggredire il patrimonio delle reti di impresa. In tali casi, infatti, si può determinare una riduzione di garanzie per l'erario nell'assolvimento dell'obbligo tributario. In merito alla proposta 2.308, fa presente che non vi sono risorse finanziarie disponibili sulle revoche della legge n. 488 del 1992. Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, fa pre-

sente che anche gli emendamenti 2.300, 3-ter.302, 3.301 e 4-bis.300 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. In particolare, per quanto riguarda la proposta 3-ter.302, volta a estendere la partecipazione delle ONLUS alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fa presente che la solidità patrimoniale ed organizzativa delle ONLUS stesse non è sufficiente a garantire la buona riuscita dell'appalto, determinando effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva che le proposte 1.302 e quelle recanti analoga portata segnalate dal relatore non presentino profili di onerosità.

Il senatore MORANDO (*PD*) in relazione alla proposta 9-bis.300, ritiene che si possa esprimere una condizione che ponga a carico dei soggetti che fruiscono dei beni confiscati di provvedere alle spese di manutenzione. In relazione alla proposta 2.300, stante l'avviso contrario del Governo motivato dal fatto che le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, non risultano più disponibili in quanto trattasi di residui perenti, osserva come mantenendo il finanziamento dei programmi ivi indicati a carico dell'Agenzia – così come previsto dal testo del provvedimento in titolo – i profili critici verrebbero superati. Conviene con l'onerosità della proposta 3-ter.302.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la proposta 2.300 possa essere modificata nel senso proposto dall'intervento del senatore Morando, in modo da garantire la neutralità finanziaria della proposta. Sugli emendamenti 3.301 e 4-bis.300 propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, in quanto trattasi di proposte che hanno a riferimento sanzioni (che producono effetti soltanto eventuali) e decisioni di merito sul prelievo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), senza riflessi diretti sulla finanza pubblica. Conviene con la proposta del senatore Morando sull'emendamento 9-bis.300. Propone, infine, di sospendere il parere sulle proposte 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 6.300 e 6.301, in quanto sebbene ciascun emendamento presenti le adeguate risorse di copertura, tuttavia l'approvazione congiunta delle proposte in questione non consentirebbe di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. In attesa di una eventuale riformulazione di una o più proposte nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo speciale ivi indicato, propone di sospendere il parere.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) propone infine di formulare una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 10, ad eccezione degli aggiuntivi al medesimo articolo 10, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.308, 1.302 (limitatamente ai commi 6 e 7), 1.304 (limitatamente alla lettera g), 1.305 (limitatamente alla lettera e) capoverso 4-se-

xies), 1.306 (limitatamente alla lettera c) capoverso 4-*sexies*), 1.307 (limitatamente alla lettera e) capoverso 4-*sexies*), 1.308 (limitatamente alla lettera h) e 3-*ter*.302, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.9, 3.301 e 4-*bis*.300.

Il parere sulle proposte che seguono è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che:

– alle proposte 1.300 e 1.301 al comma 1, lettera i) dopo le parole: «a parità di gettito complessivo» siano inserite le altre: «nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372 della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

– all'emendamento 2.802, capoverso 13-*quinquies*, dopo le parole: «sono concessi» siano aggiunte le altre: «nel limite massimo complessivo del Fondo di cui al comma 13-*bis*»;

– all'emendamento 3.0.1, comma 4, dopo le parole: «si provvede» siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– all'emendamento 9-*bis*.300 siano aggiunte alla fine le seguenti parole: «con oneri relativi alla gestione dei beni a proprio carico»;

– l'emendamento 2.300 sia sostituito dal seguente: «sostituire al comma 10 le parole da: "accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008" fino alla fine del comma con le seguenti: "accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto l'1 aprile 2008 per la deindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto l'1 aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile – abbigliamento – calzaturiero del PIT n. 9 – territorio salentino – leccese"». Esprime infine, parere non ostativo sulle restanti proposte ad eccezione degli emendamenti 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 6.300 e 6.301 sulle quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene pertanto rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1544, recante disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese

ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

173^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1544) Deputato FAVA ed altri. – Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la concessione della garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiano *rugby* dovrà assumere nei confronti dell'*International Rugby board* per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di *rugby* negli anni 2015 e 2019. Tale garanzia è concessa rispettivamente nel limite di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline. È previsto che tale garanzia venga inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che agli eventuali oneri derivanti da una eventuale escussione della garanzia statale si farà fronte con il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Il Governo presso l'altro ramo del parlamento ha chiarito che i ricavi derivanti dalle manifestazioni previste dovrebbe ampiamente coprire i costi di gestione e pertanto l'escussione della garanzia statale sia da considerarsi del tutto improbabile. Preso atto di tali chiarimenti non ci sono osservazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è approvata.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il RELATORE illustra gli emendamenti riferiti dall'articolo 10 – emendamenti aggiuntivi – all'articolo 16-*quater* del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 10.0.300 (analogo all'emendamento 10.0.1 presentato in Commissione, già oggetto di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), che a fronte di un onere permanente si prevede una copertura limitata nel triennio; inoltre, occorrono elementi di quantificazione nonché conferma della disponibilità delle risorse; occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine al richiamo alle modalità di assegnazione di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 della legge n. 81 del 2006, nonché in ordine al meccanismo che prevede la possibilità di incrementare la dotazione di 14 milioni di euro mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità da stabilire con apposite convenzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza in ordine alla proposta 12.303. Determinano maggiori oneri le proposte 13.301, 13.302, 13.303, 13.304, 13.305, 13.306 e 13.307. Appare determinare maggiori oneri la proposta 14.302. Rileva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 14.307 in relazione ai costi per la costituzione dell'Agenzia. In ordine all'articolo 15, segnala l'emendamento 15.302, per acquisire conferma che delle medesime risorse non esistano già altre destinazioni. Per quanto riguarda poi l'articolo 16, occorre valutare l'emendamento 16.302, in ordine ai possibili effetti dell'allargamento della platea dei beneficiari. Occorre quindi valutare l'emendamento 16.305, con particolare riferimento al comma 11-*quinqües*. Appare altresì opportuno valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 16.308. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 16.309. In relazione all'emendamento 16.321 del Governo, occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri riferiti alla lettera c) del comma 15-*quater*.

In relazione all'emendamento 16.334, occorre valutare i possibili effetti finanziari con particolare riferimento ai commi 23-*quinqües*.7 e 23-*quinqües*.9. Occorre quindi valutare gli emendamenti 16.337 e 16.310. In relazione all'emendamento 16.338 del Governo, appare utile l'acquisizione di una relazione tecnica. La medesima osservazione vale per gli emendamenti 16.340 e 16.342. Occorre invece valutare l'invarianza degli

oneri in relazione all'emendamento 16.343. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari, l'emendamento 16.350. L'emendamento 16-*bis*.302 appare privo di quantificazione dell'onere, che sarebbe opportuno acquisire. In relazione all'emendamento 16-*ter*.300, occorre valutare i possibili effetti derivanti dal comma 1-*bis*, mentre il comma 1-*ter* è privo di riferimento normativo corretto. L'emendamento 16-*quater*.300 determina maggiori oneri per la soppressione della clausola d'invarianza. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, in ordine alla proposta 10.0.300, rileva la necessità che il testo sia modificato prevedendo il riferimento al solo anno 2009, nonché la modifica dell'indicazione dell'importo in termini di tetto di spesa, prevedendo altresì la specificazione, al comma 1, del riferimento agli anni 2009-2011.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di una apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, analogamente a quanto già espresso con riferimento alla proposta di analogo tenore esaminata per la Commissione.

Il sottosegretario CASERO esprime poi il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 12.303 nonché 13.301, 13.302, 13.303, 13.304, 13.305, 13.306 e 13.307, 14.307. In ordine alla proposta 15.302 rileva che gli oneri non risultano adeguatamente coperti, in quanto le risorse risultano già destinate ad altre finalità. In ordine alla proposta 11.305 rileva la necessità che sia inserita una clausola d'invarianza finanziaria a garanzia del meccanismo delineato.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta emendativa 11.305 risulta già chiarire la destinazione alle finalità ivi richiamate nell'ambito dei ricavi ottenuti, non risultando quindi necessaria una ulteriore specificazione.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli dal 10 – emendamenti aggiuntivi – al 15, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, in ordine alle proposte 12.303, 13.301, 13.302, 13.303, 13.304, 13.305, 13.306, 13.307, 14.307 e 15.302. In ordine alla proposta 10.0.300 il parere è non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, al comma 1, all'inizio siano inserite le seguenti parole: "Per l'anno 2009";
- che, al comma 1, dopo le parole "a tutela del consumatore", siano aggiunte le altre "per gli anni 2009-2011";
- che, al comma 6, la parola "quantificati", sia sostituita dalle altre "pari a".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 11.302, sulla quale l'espressione del parere è sospesa.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

81^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottore Cesare Armellini, presidente della NAFOP – The National Association of Fee Only Planners, accompagnato dal dottor Matteo Trotta e dal dottor Marco Ortica della medesima associazione; la dottoressa Giannina Puddu, presidente della ASSOFINANZE, accompagnata dal dottor Nicola Benini, dal dottor Pierluigi Fadel, dal dottor Matteo Carradori e dal dottor Nicola Perali della stessa associazione; il dottor Gregorio De Felice, presidente dell'AIAF – Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, l'ingegner Alfonso Scarano e il dottor Franco Biscaretti di Ruffia per la stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), relatore, nell'intervenire in replica presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, nel quale ha recepito le principali indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si sofferma quindi analiticamente sui punti salienti della propria proposta di parere, facendo riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti pubblici, alle modalità attraverso cui assicurare la comprensione dei documenti contabili, con l'introduzione di una classificazione economica e funzionale delle principali voci di spesa; concentra poi l'attenzione sul tema dell'elaborazione del quadro previsionale tendenziale e programmatico nonché sull'esigenza di indicare nella decisione quadro di finanza pubblica il limite massimo della pressione fiscale complessiva e gli obiettivi programmatici relativi alla spesa corrente, al fine di accelerare il percorso di rientro del rapporto *deficit/PIL*.

Svolge infine le proprie considerazioni sul tema dell'utilizzazione dei proventi di natura straordinaria, derivanti dalla alienazione di beni immobili e da condoni fiscali e contributivi, anche per finanziare spese di investimento. Conclude la propria illustrazione soffermandosi sul tema del monitoraggio dei conti pubblici e della verificabilità delle stime di entrata e di spesa.

Il sottosegretario VEGAS ripercorre le finalità principali del disegno di legge n. 1397, che si prefigge l'obiettivo non solo di rinnovare la struttura della manovra di finanza pubblica, ma anche di ammodernare la disciplina della contabilità dell'intero perimetro della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve comunque conciliarsi, a suo parere, con il processo di attuazione del federalismo fiscale e con la programmazione economico-finanziaria richiesta dal rispetto dei vincoli di bilancio interni e internazionali.

In tale contesto, riveste particolare importanza l'armonizzazione dei bilanci pubblici, che richiede l'assunzione di schemi uniformi di redazione dei documenti contabili per tutti gli enti pubblici.

Il progetto di riforma intende inoltre restituire significato politico nella decisione parlamentare nella fase di esame del disegno di legge di bilancio, rispetto a quella della legge finanziaria che, poiché il primo contiene la parte certamente prevalente e più cospicua delle misure di spesa dello Stato, in coerenza anche con la riclassificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi di spesa, che faciliterà la conoscibilità e la lettura del bilancio.

Il Sottosegretario osserva poi come nell'attuale assetto dei rapporti tra Governo e Parlamento il bilancio rappresenti uno strumento nella prevalente disponibilità dell'Esecutivo, con un ruolo marginale affidato al legislatore. Il disegno di legge intende pertanto rafforzare la funzione di controllo del Parlamento nell'ottica di un bilanciamento tra poteri dello Stato: risulta funzionale al perseguimento di tale obiettivo la prospettiva di rafforzamento e unificazione dei Servizi del bilancio della Camera dei deputati e del Senato, anche se la sua concreta attuazione richiede ulteriori approfondimenti, soprattutto per valutare la fattibilità dell'ipotesi di costituire un organismo terzo e indipendente di valutazione dei conti pubblici.

Il Sottosegretario osserva altresì che il progetto di riforma intende favorire il graduale passaggio da un bilancio formulato in termini di competenza a un bilancio di cassa per avere una visione più realistica degli andamenti di finanza pubblica, in analogia con quanto accade in altri Paesi.

Dichiara di condividere il tenore dello schema di parere illustrato dal relatore, anche se non disconosce le difficoltà di ordine pratico nel soddisfare l'esigenza che la decisione quadro di finanza pubblica possa già enunciare, come auspicato da più parti, il totale delle spese. Ritiene infine interessante e meritevole di un'ampia discussione anche la proposta che intende consentire l'utilizzazione dei proventi di carattere straordinario, oltre che alla riduzione del *deficit*, anche al finanziamento di spese in conto capitale per interventi pubblici.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), formulando alcune considerazioni generali sul disegno di legge n. 1397, sottolinea innanzitutto l'esigenza di assicurare un maggiore equilibrio tra la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnatamente della Ragioneria Generale dello Stato, nella disponibilità dei dati e dei documenti contabili delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi tutti gli enti locali, e quella delle amministrazioni decentrate. Il progetto di riforma prospetta a suo avviso il rischio di un eccessivo sbilanciamento in favore della Ragioneria, nella gestione e consultazione di tali dati, con un mutamento non auspicabile dell'attuale assetto dei sistemi contabili delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche. Occorre infatti garantire anche le ragioni degli enti locali nei rapporti con il Governo centrale nella fissazione dei vincoli finanziari e nella gestione dei loro bilanci soprattutto nell'ottica, da lui peraltro non condivisa, dell'attuazione del federalismo fiscale: in tal senso andrebbe assicurata anche agli enti locali una piena disponibilità dei dati di finanza pubblica di tutte le amministrazioni interessate.

Esprime inoltre perplessità in merito al sistema di monitoraggio dei conti pubblici con particolare riferimento agli articoli 9 e 11, segnatamente per quel che riguarda l'attività dei collegi sindacali o di revisione delle amministrazioni pubbliche. Anche su tale versante rileva infatti l'esigenza di prevenire possibili arbitri e di evitare uno sbilanciamento di poteri in favore del Governo.

In conclusione, osserva che lo schema di parere illustrato dal presidente Baldassarri non tiene conto di tali profili critici e non tratta altresì in modo sufficientemente incisivo le tematiche in esso presenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FERRARA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffu-

sione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni delle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti della NAFOP – *The National Association of Fee Only Planners*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile 2009.

Il presidente FERRARA introduce l'audizione dei rappresentanti della NAFOP.

Il dottor ARMELLINI, dopo aver descritto l'organizzazione e i compiti istituzionali dell'associazione, si sofferma sul conflitto d'interessi tra i clienti e gli intermediari finanziari nelle trattative finalizzate alla stipula di contratti finanziari derivati.

Dà quindi conto dei dati relativi alla vendita di strumenti finanziari derivati a privati negli ultimi anni, svolgendo le proprie considerazioni sul tema delle provvigioni incassate dagli intermediari a fronte delle operazioni concluse.

Il dottor ORTICA dà conto dell'esperienza pluriennale dell'associazione nel settore della consulenza finanziaria indipendente e ripercorre altresì il processo che ha condotto, negli ultimi anni, un sempre crescente numero di enti territoriali a ricorrere a strumenti finanziari ad alto rischio e particolarmente complessi, nel quadro di gestione e ristrutturazione del loro debito. Sottolinea quindi che, in tale processo, non è assolutamente da sottovalutare l'incidenza di politiche commerciali aggressive da parte degli intermediari che proponevano la sottoscrizione di contratti in derivati, a fronte della grave asimmetria informativa da parte degli enti pubblici.

Svolge quindi le proprie considerazioni sui rischi insiti nell'estinzione anticipata dei contratti in vigore, anche a fronte della progressiva riduzione del costo del denaro, posto che il valore economico di tali contratti viene di fatto definito unilateralmente dalle banche controparti.

Il dottor TROTTA aggiunge una serie di considerazioni sull'origine del fenomeno che ha condotto alla crescente diffusione dei derivati presso le pubbliche amministrazioni, sottolineando negativamente la tendenza de-

gli intermediari a proporre contratti caratterizzati da un rischio finanziario sempre maggiore.

Seguono quindi i quesiti dei Senatori.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) chiede se e quando gli associati alla NAFOP siano stati coinvolti nel processo che ha visto l'offerta di contratti in derivati particolarmente rischiosi alle amministrazioni pubbliche.

La senatrice LEDDI (*PD*) domanda delucidazioni in merito al numero di comuni verso i quali la NAFOP ha svolto la propria attività d'analisi, ritenendo utile conoscerne la dimensione media.

Il senatore COSTA (*PdL*) chiede quanti siano i consulenti finanziari abilitati che aderiscono alla NAFOP.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede se siano state poste in essere iniziative finalizzate a informare gli enti locali e le piccole e medie imprese delle caratteristiche di rischio finanziario insite nei prodotti offerti dai maggiori gruppi bancari italiani.

Il dottor ARMELLINI, nel replicare ai quesiti posti, fornisce ampi ragguagli sull'attività di consulenza finanziaria svolta nei confronti degli enti locali e sul numero di enti pubblici presi in considerazione dall'indagine condotta dalla NAFOP sulla diffusione degli strumenti derivati.

Fa presente che gli associati hanno svolto l'attività di consulenza *ex post* e fornisce altresì alcuni dati in merito al numero dei consulenti finanziari che aderiscono alla NAFOP, chiarendo che essi auspicano una rapida costituzione dell'albo dei consulenti.

Il presidente FERRARA (*PdL*) dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della ASSOFINANCE

Il presidente FERRARA introduce l'audizione dei rappresentanti dell'ASSOFINANCE.

La dottoressa PUDDU sottolinea che l'esigenza di poter disporre di consulenti finanziari indipendenti discende dalla necessità di tutela del risparmio privato.

Nel far riferimento al crescente grado di complessità dei prodotti finanziari offerti, sottolinea che il problema della asimmetria informativa a sfavore del cliente, privato o pubblico, richiede la messa a disposizione di competenze tecniche specifiche.

Il dottor BENINI dà compiutamente conto dell'esperienza e dell'attività di studio svolte negli ultimi anni dall'ASSOFINANCE, ponendo in

risalto le numerose criticità del processo che ha portato a un'eccessiva diffusione di strumenti derivati presso le pubbliche amministrazioni e un'ampia platea di risparmiatori.

Sottolinea dunque l'esigenza di una corretta quantificazione del volume di debito contratto dagli enti locali, che richiede l'adozione di una prospettiva di carattere interdisciplinare e di strumenti e modelli matematici particolarmente sofisticati per verificare la sostenibilità finanziaria, anche in una prospettiva di lungo periodo, dei contratti in essere.

Il dottor FADEL pone l'accento sull'esigenza di promuovere la cultura finanziaria degli investitori e degli amministratori pubblici, per consentire una piena comprensione delle caratteristiche di rischio delle singole tipologie contrattuali esistenti.

Rileva quindi che le norme in materia di prodotti finanziari risultano molto spesso aggirate dall'elaborazione di meccanismi contrattuali sempre più complessi, non riuscendo a garantire un sufficiente livello di tutela dei risparmiatori. In tale contesto, appare infatti velleitario imporre obblighi di salvaguardia degli interessi del cliente in capo agli intermediari che sono controparte del contratto.

Svolge conclusivamente le proprie considerazioni sulle operazioni in derivati che numerosi enti locali hanno compiuto per finalità di ristrutturazione del loro debito, assumendo però su di sé un elevato rischio finanziario.

Il dottor CARRADORI rimarca la presenza di dati oscillanti sul volume complessivo dei derivati, che non consente di verificare l'esatta esposizione delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle banche. Tale verifica sarebbe infatti fondamentale per valutare le conseguenze delle operazioni compiute sul debito complessivo degli enti locali.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede di poter disporre di una più precisa valutazione degli utili delle banche controparti sui contratti derivati nonché del profitto derivante dalle commissioni occulte percepite dagli stessi intermediari.

La senatrice LEDDI (*PD*) domanda delucidazioni in merito al numero complessivo dei comuni coinvolti in operazioni su derivati e ritiene altresì dar conto delle iniziative intraprese per la chiusura o la ristrutturazione dei contratti in essere.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), a fronte di dati oscillanti sull'esposizione complessiva degli enti locali, ritiene fondamentale quantificare il volume totale dei derivati in essere.

Il dottor BENINI, nel rispondere ai quesiti posti, evidenzia gli errori metodologici che inficiano i risultati a cui sono pervenuti alcuni soggetti istituzionali e che sono stati illustrati alla Commissione nel corso delle precedenti audizioni.

Descrive quindi gli strumenti e le modalità operative che consentirebbero di verificare l'ammontare complessivo dei debiti assunti dagli enti locali attraverso la stipula di contratti derivati: oltre a fare riferimento al bollettino mensile della Banca d'Italia, che si basa sui dati della centrale rischi, osserva che sarebbe possibile verificare tali dati attraverso la predisposizione di un apposito questionario da parte della Corte dei conti da sottoporre alle singole amministrazioni pubbliche.

Fornisce infine alcuni ragguagli al senatore BARBOLINI (PD) sui questionari predisposti dall'ASSOFINANCE.

Il presidente FERRARA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'AIAF – Associazione Italiana degli Analisti Finanziari

Il presidente FERRARA introduce l'audizione.

Il dottor DE FELICE dà conto degli studi compiuti dall'AIAF sul tema dei derivati degli enti territoriali e, dopo aver fatto cenno al contesto di riferimento, sottolinea l'opportunità di superare il blocco di operatività in derivati previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Si sofferma quindi sull'opportunità di operare un censimento delle operazioni in derivati e della creazione di una struttura di valutazione tecnica in grado di gestire una banca dati relativa ai contratti in essere.

Ritiene poi importante che gli enti locali pongano mano a un'attività di revisione e verifica del loro portafogli di strumenti derivati, con l'attribuzione di incarichi di consulenza a soggetti indipendenti e di comprovata esperienza.

Svolge le proprie considerazioni sulla centralizzazione dei contratti in derivati e sulla consulenza a supporto degli enti territoriali nonché sull'introduzione di una piattaforma di valutazione dei derivati in una logica di *open source*.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

La senatrice LEDDI (PD) osserva che finora sono state fornite risposte evasive al quesito sull'esatta dimensione del fenomeno dei derivati: chiede pertanto se gli auditi sono in grado di offrire un contributo di chiarimento.

Il senatore COSTA (PdL) invita a riflettere sull'opportunità di modificare alcuni principi contabili al fine di permettere, nella determinazione del valore di bilancio dei contratti in derivati, di prevenire il rischio di una

perdita eccessiva da iscrivere nei conti economici degli enti pubblici, analogamente a quanto è accaduto per la determinazione del valore dei titoli tossici detenuti dalle banche statunitensi e del Regno Unito. Ricorda al riguardo che anche il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti aveva sottolineato l'utilità di tale prospettiva.

Il dottor DE FELICE risponde ai quesiti posti sottolineando che il censimento del portafoglio dei derivati è l'unico strumento che consentirebbe, attraverso le verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze, di procedere alla quantificazione dei debiti assunti dagli enti locali.

Osserva quindi che il tema del valore dei derivati è alquanto diverso dal problema dei principi contabili utilizzati per la determinazione del valore dei titoli tossici: indica in proposito alcune modalità di calcolo del valore di mercato dei derivati.

L'ingegner SCARANO, concordando con l'esigenza di un'analisi quantitativa del fenomeno dei derivati, sottolinea anche il pericolo rappresentato dal presumibile rialzo dei tassi d'interesse nei prossimi mesi. In proposito ravvisa anche l'esigenza che qualunque misura si decida di adottare lo si faccia con attenzione all'evoluzione dei mercati e non secondo i tempi e le logiche della politica.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva criticamente che sono stati proprio i mercati finanziari completamente privi di regolamentazione a provocare danni enormi all'economia reale: dinanzi a tale scenario è essenziale che il Parlamento si riappropri del proprio ruolo e proceda quanto prima a introdurre una disciplina più rigorosa dei mercati degli strumenti finanziari.

Il dottor DE FELICE chiarisce che l'ingegner Scarano intendeva evidenziare la convenienza per gli enti locali di procedere all'estinzione anticipata dei contratti derivati da essi sottoscritti, sfruttando la circostanza che i tassi di interesse sono stati ridotti dalla Banca centrale europea negli ultimi mesi.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene utile poter verificare se vi siano stati casi in cui per gli enti locali sia emersa una convenienza, in termini finanziari, dalla sottoscrizione di derivati.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il senatore BARBOLINI (*PD*), in merito all'espressione del parere alla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1397, rileva la necessità

di un maggiore approfondimento, pur manifestando condivisione per il tenore complessivo dello schema di parere illustrato dal presidente Baldassarri, e ritiene pertanto opportuno rinviarne la votazione alla seduta di domani.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, comunica che l'orario di inizio della seduta di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione dello schema di parere sul disegno di legge n. 1397, è anticipato alle ore 14, e comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1397

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza

considerato che

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, esprime il convincimento della necessaria rispondenza di tali meccanismi alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie e economiche fondamentali e sul pieno potere di controllo e di approvazione del Parlamento. In ragione di tale principio, la Commissione, nel formulare parere favorevole, esprime la convinzione che le modifiche proposte vanno nella direzione di specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di controllo delle assemblee parlamentari, in continuità con coloro che hanno ispirato la riforma del 1978.

In riferimento al processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, si auspicano tutte le modifiche necessarie a coordinare il testo in esame con la emanando legge in materia di federalismo fiscale.

Il principio della programmazione economica sancito dagli articoli recati dal titolo II del disegno di legge costituisce un punto fondamentale e le disposizioni vanno certamente nella giusta direzione, ma sembra opportuno approfondire alcune disposizioni che ne rendono verificabili da parte del Parlamento i passaggi logici, tecnici, procedurali e di scelte che sostanziano tale principio di programmazione.

In riferimento all'articolo 2, appare opportuno specificare tra i principi di delega per l'adeguamento dei sistemi contabili di tutta la pubblica amministrazione la definizione di un sistema di codifica delle singole voci di spesa utilizzabili da tutti gli enti.

In relazione alla nuova scansione del ciclo della programmazione economica, si esprime piena condivisione delle disposizioni proposte, auspicando un pieno coordinamento con la tempistica delle scadenze tributarie.

Per quanto concerne l'articolo 5 appare opportuno incrementare il quadro informativo della manovra di bilancio e le modifiche proposte vanno in tale senso.

In riferimento alla definizione dello strumento programmatico Decisione quadro di finanza pubblica, si prende atto dell'obiettivo dichiarato di realizzare una programmazione di bilancio operata con maggiore grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l'indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e fabbisogno di cassa per la p.a. e i sottosettori, e della necessità di un maggiore sforzo nella fase di predisposizione delle stime.

Tuttavia si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto con una specificazione maggiore dei contenuti dell'articolo 5.

Al comma 2 lettera *a*) appare opportuno specificare quali sono i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali, identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali;

si propone inoltre di aggiungere al comma 2 due ulteriori lettere volte a prevedere l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

inoltre appare opportuno specificare il contenuto della lettera *c*) meglio definendo il criterio del tendenziale a politiche invariate. La proposta di affiancare la previsione di tendenziali a legislazione vigente e quello a politiche invariate amplia nettamente la definizione del quadro sul quale si innesta la proposta di manovra del governo. Infatti, la portata della disposizione recata dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5, sembra andare nel senso di includere tra i contenuti della DQFP, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente (come richiesto dalla precedente lettera *b*)), anche un'analisi degli andamenti di finanza pubblica a politiche invariate, in quanto richiede di quantificare le risorse correlate alla conferma delle scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti; tale disposizione appare tuttavia formulata in termini che andrebbero meglio specificati, in modo da indicare con chiarezza quei programmi e quelle spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, quasi come spese obbligatorie, alle scelte del Governo a conferma di indirizzi precedenti; sarebbe così possibile per il parlamento avere un quadro dei tendenziali più vicino al reale andamento dei conti pubblici.

Tale novità sembra formalizzare nella normativa contabile l'esigenza di un arricchimento dell'analisi sui flussi di finanza pubblica tale da superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente, il quale comporta per definizione un rischio di sottostima dei flussi di finanza pubblica (in particolare, maggiori spese e minori entrate) non riconducibili a norme vigenti in base criteri strettamente giuridici. E tuttavia proprio per non disperdere tale indicazione la formulazione proposta appare più adeguata

allo scopo. Inoltre appare opportuno specificare in tale sede i criteri di identificazione dei tassi di realizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle in conto capitale.

Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno inserire una specifica indicazione circa la pressione fiscale complessiva programmata, sia nell'articolo riferito al Documento di programmazione che in quello della definizione del contenuto proprio della legge finanziaria.

Facendo seguito al dispositivo dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, la Commissione, considerato, che

– la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

– che nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica,

appare opportuno definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva – dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL – in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

Appare inoltre opportuno fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione.

Risulta inoltre essenziale proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva.

A tali fini si propone di introdurre una specifica disposizione volta a prevedere che entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmetta al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

In tema di lotta all'evasione e alla elusione fiscale, non vi è dubbio che il tema può essere ampliato anche ad aspetti che interessano gli scambi internazionali: risulterebbe quindi opportuno assegnare al ministro il compito di riferire in parlamento sia sui risultati della lotta all'evasione interna che internazionale.

In relazione al tema delle forme di copertura di maggiori oneri con leggi ordinarie e con la legge finanziaria, la Commissione osserva quanto segue:

In merito all'articolo 12 – copertura delle leggi – solleva perplessità la previsione di escludere in ogni caso la copertura di nuovi o maggiori oneri previste da leggi ordinarie attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

Al riguardo si propone di limitare il divieto di copertura con le misure una tantum solo ai maggiori oneri correnti; inoltre non appare opportuno indicare il ricorso seppure eccezionale e straordinario a misure di sanatoria fiscale e contributiva;

si propone pertanto di modificare la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 nel seguente modo:

«resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili».

In correlazione si propone di reintrodurre per la legge finanziaria – quindi all'articolo 6 del disegno di legge – la previsione di utilizzare le maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini di copertura di spese in conto capitale, introdotte o meno da nuove disposizioni di legge.

Si propone quindi introdurre nell'articolo 6 al comma 3) la lettera *g-bis* del seguente tenore :« la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del *deficit*».

Monitoraggio dei conti pubblici e verifica delle stime

Il testo dell'articolo 9 del disegno di legge reca una serie di disposizioni riferite in maniera pressoché esclusiva al tema delle spese.

In analogia con quanto già previsto pertanto si propone di inserire un comma nel quale si assegna al Dipartimento delle finanze il compito di monitorare l'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno. Potrebbe inoltre prevedersi che il ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre presenti alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione, l'attività di accertamento e riscossione.

In tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle camere, la Commissione auspica la prosecuzione del processo di rafforzamento dei Servizi bilancio di Camera e Senato in vista di una loro unificazione e cre-

scita in modo da costituire il primo passo per la costituzione di un organismo terzo (sul modello delle autorità indipendenti) rispetto all'Esecutivo e allo stesso Parlamento, dotato di piena autonomia e indipendenza in grado di validare e certificare i conti pubblici e di fornire al decisore politico analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

101^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale reputa essenziale che almeno il sottosegretario Pizza chiarisca le misure inerenti la scuola, le quali meritano a suo giudizio un'analisi approfondita. Paventa infatti il rischio che una normativa poco chiara possa determinare numerosi ricorsi, considerate le deroghe previste per gli studenti abruzzesi in termini di numero minimo sia di valutazioni occorrenti, sia di frequenza dell'attività didattica.

Nel precisare che la richiesta non ha alcun intento di strumentalizzazione, giudica necessario verificare altresì le misure circa la sicurezza degli edifici scolastici, unitamente alla summenzionata disciplina derogatoria, al fine di evitare incertezze normative.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) domanda a sua volta al relatore e all'Esecutivo di chiarire anzitutto qual è la strategia governativa in materia

di università, atteso che il polo universitario de L'Aquila rappresentava un nodo centrale per la formazione nonché un valore aggiunto dal punto di vista economico.

Chiede poi maggiori chiarimenti circa la tutela dei beni culturali danneggiati, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio secondo cui l'evento del G8 sarà un'occasione proficua per interventi mirati sul patrimonio culturale, anche attraverso risorse provenienti dai Paesi esteri. Ribadisce infine che occorre acquisire l'orientamento del Governo su tali tematiche onde poter giudicare il suo operato.

Nessun altro intervenendo nel dibattito, prende la parola in sede di replica il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale risponde in primo luogo alla senatrice Garavaglia sottolineando che, pur in assenza di riferimenti diretti alle infrastrutture, il provvedimento reca una quantificazione corretta circa gli arredi scolastici, le cui spese verranno sostenute in gran parte nel 2009. Ciò testimonia a suo giudizio la piena consapevolezza del Governo in ordine alla necessità di un intervento celere.

Quanto alle misure sull'università, cui faceva riferimento il senatore Marcucci, rammenta che il Presidente del Consiglio ha già prefigurato la possibilità di destinare a città universitaria le strutture provvisorie nelle quali sarà ospitata in via transitoria la popolazione. In tal modo, prosegue, sarà assicurato il potenziamento delle infrastrutture universitarie.

Dopo aver puntualizzato che le norme di competenza della Commissione riguardano prevalentemente l'edilizia scolastica, fa presente che la scelta del Governo in materia di beni culturali danneggiati dal sisma è quella di correlare l'intervento di ciascuna regione e di ciascun Paese straniero ad una precisa opera da recuperare. Ritiene pertanto corretta tale modalità di azione diretta, che garantirà anche la verifica dei risultati, utilizzando al meglio la solidarietà internazionale che è stata dimostrata a favore dell'Italia. In caso contrario, conclude, si susseguirebbero interventi frammentati.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il Governo delle richieste avanzate nel dibattito. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

In discussione generale prende la parola il senatore MARCUCCI (PD) il quale sottolinea l'importanza del provvedimento, ritenendo che il generico collegamento al decreto-legge n. 112 del 2008 sia insufficiente per motivare le scelte effettuate dal Governo, in quanto l'applicazione del predetto decreto avrebbe potuto essere compiuta in maniera diversa.

Tiene quindi a precisare che la recente riorganizzazione, operata nel 2007, si basava su una *ratio* approfondita, derivante dall'esigenza di introdurre efficienza e ed efficacia, affrontando al contempo il tema dei crescenti residui passivi. Evidenzia altresì che nel corso della precedente riorganizzazione era stata registrata l'esigenza di creare un'autonoma Direzione generale per il personale in grado di svolgere compiti complessi con riferimento all'assetto sia centrale che periferico del Ministero. Inoltre, prosegue, tenuto conto delle difficoltà di spesa del Dicastero, si ritenne necessario separare la Direzione generale del bilancio. Esprime perciò delusione per la scelta di riaccorpore ora le due Direzioni, atteso che in tal modo il Dicastero non sarà in grado a suo avviso di incidere efficacemente sui residui passivi.

Né giudica utile l'accorpamento nella Direzione generale per le belle arti delle funzioni in materia di tutela del paesaggio, architettura e arti contemporanee, nonché di beni architettonici, storico-artistici e antropologici, che vanifica la precedente articolazione la quale testimoniava invece il senso di attualità di cui il Ministero era consapevole. Inoltre, la nuova struttura non potrà perseguire gli obiettivi strategici cui è preposta, tanto più che la riduzione del numero delle Direzioni generali è finalizzata a consentire la creazione di quella per la valorizzazione.

A tale ultimo riguardo, si interroga sulla logica di fondo della nuova Direzione generale, alla luce dell'articolo 9 della Costituzione nonché della stretta connessione tra tutela e valorizzazione, le quali non possono essere scisse l'una dall'altra. Dopo aver sottolineato che né i poli museali né quelli archeologici saranno sottoposti alla gestione della Direzione generale per la valorizzazione, ipotizza che alla base della scelta del Governo vi siano solo motivi mediatici, relativi a una presunta garanzia di pieno sfruttamento del patrimonio culturale italiano. In alternativa, prosegue, la creazione della nuova struttura potrebbe nascondere l'intenzione di sviluppare competenze diverse da quelle tecnico-scientifiche tipiche del Dicastero.

Deplora altresì l'ingente riduzione dei dirigenti di seconda fascia che avrà a suo giudizio pesanti ricadute sul territorio e sull'articolazione periferica. In proposito lamenta che tali diminuzioni abbiano riguardato maggiormente il Lazio e la Toscana, ossia regioni in cui è concentrata gran parte del patrimonio culturale. Rileva pertanto criticamente che il ridimensionamento degli organici produrrà conseguenze gravi nel funzionamento dei presidi del Ministero, in contrasto con l'obiettivo di valorizzazione.

Soffermandosi inoltre sulle difficoltà di controllo dei siti archeologici, ritiene che il provvedimento in titolo corrisponda all'esigenza di creare figure *ad hoc* con il pretesto di attuare le disposizioni del decreto-legge n. 112, peraltro assai gravose per il territorio. Sollecita perciò

l'Esecutivo a rendere palese la propria strategia, tanto più che le misure già attuate sembrano volte a consegnare il patrimonio culturale a soggetti terzi, violando i precetti costituzionali. Al riguardo tiene a precisare che il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario alla stipula di accordi specifici per la gestione dei beni culturali, purchè siano inserite le opportune garanzie.

Avviandosi alla conclusione, considerate la penuria di fondi, la riduzione degli organici e l'assenza di una strategia complessiva, manifesta forti dubbi sull'effettiva volontà politica della maggioranza e del Governo di rafforzare la tutela del patrimonio culturale. Ritiene invece che il provvedimento in esame dimostri l'ennesima operazione del ministro Tremonti di operare tagli senza tener conto delle esigenze del territorio ed esprime il timore che in tal modo sia fortemente indebolito il Dicastero a livello centrale e periferico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1544) Deputato FAVA ed altri. – Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione ad integrare il proprio ordine del giorno con la discussione del disegno di legge in titolo, approvato ieri in sede deliberante dalla Commissione cultura dalla Camera dei deputati.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che esso è volto ad assicurare la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby sottoscriverebbe con l'*International Rugby Board* ai fini dello svolgimento in Italia delle edizioni 2015 o 2019 della Coppa del mondo di rugby. La garanzia dello Stato rappresenta, sottolinea, un elemento pressoché determinante per avanzare la candidatura dell'Italia e ammonta a 80 milioni di sterline per l'edizione 2015 e a 100 milioni di sterline per l'edizione 2019.

Nel rimarcare come il rugby sia uno sport di grande popolarità, tanto che a livello mondiale raggiunge il terzo posto come numero di spettatori, richiama l'ultima edizione del Campionato mondiale, svoltasi in Francia nel 2007, in occasione della quale gli spettatori presenti all'evento sono stati 2,3 milioni. La competizione assicura altresì un cospicuo ritorno economico, anche alla luce dei consistenti introiti dovuti alla bigliettazione.

Egli pone inoltre l'accento sull'urgenza di approvare il disegno di legge nella seduta di oggi, al fine di consentire al Governo di rispettare le scadenze internazionali previste. Esprime tuttavia rammarico per il poco tempo a disposizione, tanto più che il testo è stato presentato alla

Camera dei deputati nel dicembre 2008 ma è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione cultura solo ieri.

Avviandosi alla conclusione, rileva positivamente le sinergie che potrebbero svilupparsi con l'*Expo* di Milano se l'Italia si aggiudicasse l'edizione 2015, sottolineando tuttavia che nei 44 giorni di durata del Campionato le iniziative sportive sarebbero distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta piena condivisione sul disegno di legge. Rileva tuttavia che l'esame risulta incompatibile con l'imminente seduta delle Commissioni riunite 7^a e 10^a, convocate alle ore 15,45 per il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla fusione nucleare. Reputa infatti indispensabile garantire la dignità del ruolo del Senato assicurando il giusto spazio alla trattazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che, mentre la 1^a Commissione ha già espresso un parere non ostativo sul provvedimento, manca ancora il parere della Commissione bilancio, la quale è convocata proprio in questo momento. Propone pertanto di sospendere la seduta per svolgere i lavori delle Commissioni riunite fino alle ore 16,15 ed indi riprendere la seduta della Commissione per concludere la discussione del disegno di legge n. 1544.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene insufficiente il tempo che la Commissione dedicherebbe in questo modo ad un evento di così grande rilevanza come la candidatura dell'Italia alla Coppa del mondo di rugby. Nel riconoscere che l'altro ramo del Parlamento non è esente da responsabilità, ritiene inevitabile rinviare i lavori delle Commissioni riunite 7^a e 10^a.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*PdL*), purché sia certo che il parere della Commissione bilancio giunga in tempo utile.

Il PRESIDENTE conferma che la 5^a Commissione si accinge ad esprimere il proprio parere. Sospende quindi la seduta per comunicare alle Commissioni riunite 7^a e 10^a il rinvio dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Nella discussione generale interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale – premesso un augurio di buon lavoro al rinnovato vertice del CONI – conferma la disponibilità del suo Gruppo ad approvare sollecitamente il disegno di legge in titolo, onde consentire all'Italia di ospitare un evento così prestigioso. Reputa al contempo indispensabile tutelare la dignità del Senato ed in tal senso esprime una non larvata critica alla Camera dei deputati, fermo restando il pieno rispetto reciproco. Ringrazia indi il Presidente per il rinvio dei lavori delle Commissioni riunite 7^a e

10^a, che permette alla Commissione di manifestare più compiutamente il proprio sostegno alla straordinaria opportunità che l'Italia ha di fronte. Il rugby è infatti uno dei pochi sport in ascesa e i Mondiali rappresentano l'occasione per una eccezionale vetrina culturale e sportiva del Paese ospitante. Né va dimenticato, prosegue, che si tratta di una disciplina caratterizzata da inusuale *fairplay*, idonea quindi a trasmettere ai giovani i valori della lealtà e della correttezza.

A titolo personale e del suo Gruppo, ribadisce quindi il giudizio favorevole sul provvedimento, nella convinzione che esso possa contribuire a diffondere in modo più omogeneo sul territorio nazionale la passione per questo sport.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo aver ricordato la sua esperienza di dirigente in questo settore, sottolinea come il rugby risulti particolarmente idoneo per recuperare giovani difficili e a rischio emarginazione. Esprime perciò compiacimento per la sua progressiva diffusione nel Paese, che ha condotto ad ospitare il torneo «Sei Nazioni» ed ora ad avanzare la candidatura per il Campionato mondiale.

Quanto all'ammontare della spesa, rileva che essa risulta di moderata entità, e che comunque l'attivazione della garanzia non sarà necessaria in quanto il ritorno economico risulterà certamente sufficiente a coprire le spese.

Dichiara quindi il convinto sostegno del suo Gruppo al provvedimento, invitando il Governo ad impegnarsi fino in fondo per ottenere l'assegnazione del Campionato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) esprime compiacimento per l'opportunità di svolgere una discussione parlamentare sul rugby, che certamente agevolerà la divulgazione dei valori che ad esso sono sottesi. Il rugby non rappresenta infatti solo esercizio fisico ma, al contrario, si ispira a principi altamente educativi, testimoniando un *fairplay* sconosciuto in altre discipline sportive. Si augura quindi che l'eventuale aggiudicazione del Campionato incentivi la stampa a diffondere l'interesse per questo sport che, fra l'altro, può determinare ricadute assai positive anche sul turismo.

Registra quindi con soddisfazione il consenso trasversale sul provvedimento, lamentando tuttavia che il poco tempo a disposizione non dà conto dell'interesse che il Parlamento nutre per tale sport.

Anche il senatore MARCUCCI (*PD*) preannuncia un convinto voto favorevole. Manifesta tuttavia preoccupazione per le modalità con cui è stata finora gestita la vicenda, tali per cui si è rischiato di perdere un'opportunità storica a causa di ritardi ingiustificabili. Sollecita quindi il Governo a svolgere un ruolo più incisivo e deplora che non siano stati forniti dati sufficienti in ordine all'effettivo ritorno economico atteso, alle infrastrutture coinvolte, alle prospettive di valore aggiunto.

Concluso il dibattito, il presidente relatore POSSA (*PdL*) rinuncia alla replica.

Agli intervenuti replica invece il sottosegretario CRIMI, il quale ringrazia la Commissione per l'alto senso di responsabilità manifestato. Precisa d'altronde che il provvedimento non dispone una mera garanzia, bensì una fideiussione che in questo momento di difficoltà finanziaria è stato particolarmente difficile coprire, nonostante gli introiti saranno comunque molto superiori all'intervento statale. Nega quindi che vi sia stato scarso rispetto da parte della Camera dei deputati, atteso che la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento solo pochi giorni fa è riuscita ad esprimere un parere favorevole sul testo. L'accelerazione dei tempi è del resto dovuta all'esigenza di trasmettere entro domani la documentazione relativa alle candidature, mentre la settimana prossima è prevista una importante riunione internazionale.

Egli precisa inoltre che altre candidature di peso sono la Scozia e l'Irlanda, ma esprime fiducia sulle possibilità dell'Italia, che finora ha certamente ben operato. Rinnova quindi il proprio ringraziamento all'intera Commissione la quale si accinge a consentire, sia pur *in limine*, la presentazione della candidatura, sgombrando il campo dal rimorso di non aver compiuto tutti i passi possibili per assicurare l'evento all'Italia.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere favorevole della Commissione bilancio. Onde consentire l'immediata approvazione del provvedimento, propone indi di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*) e PITTONI (*LNP*), e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2 di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 34)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FIRRARELLO (*PdL*) il quale rammenta che nel luglio 2008 la Commissione fu chiamata ad esprimere il proprio parere sul rinnovo dei vertici del Centro sperimentale di cinema-

tografia, essendo venuto a scadere il precedente quadriennio 2004-2008. In quella occasione, ricorda, il Governo propose di confermare alla presidenza il professor Alberoni, rinnovando altresì l'incarico del signor Giancarlo Giannini, già membro del consiglio di amministrazione per un mandato. Gli altri due componenti di designazione del Ministero per i beni e le attività culturali furono invece il dottor Giuseppe (Pupi) Avati e il professor Dario Edoardo Viganò. Egli precisa inoltre che non è stato invece ancora nominato il quarto membro del consiglio, che spetta al Ministero dell'economia a indicare, in quanto non è ancora pervenuta la relativa designazione.

Nel rinviare alla relazione svolta il 15 luglio scorso in Commissione dal relatore Sibilìa per una ricostruzione dell'attività e dell'organizzazione del Centro sperimentale, fa presente l'atto in titolo reca la proposta di nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della regione Sicilia. Puntualizza infatti che secondo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 possono far parte del consiglio di amministrazione, oltre ai membri di designazione governativa, due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Segnala quindi che, poichè la regione Sicilia soddisfa le summenzionate condizioni, essa ha indicato il dottor Sergio Gelardi quale suo rappresentante. In considerazione del suo prestigioso *curriculum*, raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MENARDI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), nel condividere la necessità di fornire risposte tempestive ed adeguate al tragico evento sismico, solleva alcuni interrogativi su profili di criticità presenti nel testo del decreto.

Innanzitutto, rileva come l'articolo 2, comma 11, preveda che l'assegnazione degli alloggi provvisori sia effettuata dal sindaco del comune interessato, a cui è rimessa la definizione delle modalità di utilizzo, anche gratuito, dei medesimi alloggi da parte dei beneficiari. A tale proposito, ritiene che l'elemento della gratuità debba essere previsto in via generalizzata, anziché come mera opzione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, esso disciplina le modalità di erogazione degli aiuti statali per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o dichiarati inagibili, articolandole secondo tre direttrici: agevolazioni fiscali secondo il meccanismo del credito d'imposta; finanziamenti agevolati (per esempio, nella forma di mutui facilitati); contributi statali a fondo perduto. È opportuno al riguardo individuare con precisione l'ammontare delle risorse stanziato dallo Stato a fondo perduto, dal momento che le altre due tipologie di sostegno richiedono comunque un impegno finanziario a carico dei beneficiari, mentre soltanto gli stanziamenti a fondo perduto gravano esclusivamente sullo Stato. Peraltro, l'articolo 3, comma 6, autorizza – ai fini della copertura finanziaria dei suddetti meccanismi di sostegno – impegni di spesa con proiezione temporale fino al-

l'anno 2032, con il rischio di prolungare per circa un quarto di secolo i tempi della ricostruzione.

In terzo luogo, evidenzia come lo stanziamento di dodici milioni di euro disposto dall'articolo 8, comma 2, per la costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, residenze per anziani e per nuclei monoparentali, appaia insufficiente rispetto alle esigenze derivanti da un ampio programma di ricostruzione. Oltre tutto, vanno definiti con maggior precisione gli stanziamenti volti ad agevolare le attività imprenditoriali.

Ricorda, da ultimo, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato in Senato due disegni di legge volti a posticipare a novembre l'acconto fiscale di giugno a carico delle piccole e medie imprese, nonché a permettere alle medesime la compensazione tra crediti e debiti d'imposta: ritiene utile una riflessione in merito all'applicazione di tali agevolazioni alle imprese operanti nelle aree colpite dal terremoto.

La senatrice DONAGGIO (PD) si sofferma sulle modalità di reperimento delle risorse a copertura degli interventi contenuti nel decreto in esame. In particolare, esprime forti critiche sull'articolo 18, laddove, tra l'altro, esso riduce di 300 milioni di euro la dotazione del fondo per l'erogazione del cosiddetto *bonus* straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e soggetti non autosufficienti e di 380 milioni di euro il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Peraltro, ulteriori penalizzazioni sono previste a scapito di programmi di spesa finalizzati al sostegno di soggetti in difficoltà e alla predisposizione di più efficaci ammortizzatori sociali per i lavoratori precari.

Appare evidente come la copertura finanziaria sia costruita su riduzioni di spesa particolarmente penalizzanti per le fasce sociali più deboli, mentre sarebbe stato più opportuno accogliere la proposta avanzata dal gruppo del Partito Democratico volta ad introdurre un prelievo fiscale *una tantum* per i redditi più alti.

Relativamente all'articolo 17 sullo svolgimento del G8 di luglio nella regione Abruzzo, occorre evitare che i fondi già stanziati per La Maddalena vengano stornati verso L'Aquila, in quanto appare comunque necessario ultimare le opere infrastrutturali avviate a La Maddalena, tenuto conto degli ingenti investimenti realizzati dalle imprese in vista del vertice internazionale poi trasferito di sede.

In conclusione, sottolinea l'esigenza di ripensare i criteri ispiratori dell'intero meccanismo di copertura finanziaria, in modo da evitare una sorta di guerra tra poveri.

Il senatore ZANETTA (Pdl) ritiene doveroso, preliminarmente, rimarcare la tempestività e l'efficacia degli interventi predisposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della protezione civile dinanzi alla tragica calamità naturale che ha colpito la popolazione abruzzese.

Altresì, ricorda come il decreto in esame sia finalizzato ad articolare le fasi dell'emergenza, del pronto intervento e della ricostruzione. Pertanto, nel muovere rilievi critici, anche giustificati, occorre tenere conto delle difficoltà di gestione di una situazione molto complessa e delicata.

Si sofferma, poi, su alcune norme del provvedimento: con riguardo al comma 6 dell'articolo 3, è pur vero che esso prevede impegni di spesa fino al 2032, ma ciò non deve essere confuso con l'operatività degli interventi di ricostruzione, che saranno immediati.

Relativamente all'articolo 2, comma 3, vanno chiariti i poteri del Commissario delegato in rapporto alla Conferenza di servizi; inoltre, sarebbe opportuno prevedere che il Commissario riferisca periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato delle attività di ricostruzione.

Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di ricostruzione, da concertarsi con la Regione e gli Enti locali, occorre che questi siano conformi a *standard* qualitativi che garantiscano l'accoglienza ed il decoro estetico delle nuove strutture abitative.

Condivide, altresì, il rilievo del senatore Vimercati sulla necessità di prevedere, in via generalizzata, la gratuità dell'utilizzo degli alloggi provvisori da parte dei beneficiari.

Si sofferma, da ultimo, sull'articolo 3, relativo ai meccanismi di sostegno per la ricostruzione e la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto. Pur riconoscendo la non immediata evidenza dell'articolazione dei vari canali di finanziamento, sottolinea, tuttavia, come tale disposizione debba considerarsi il primo di una serie di passaggi inseriti nel complesso processo di ricostruzione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), pur condividendo le enormi difficoltà nel far fronte ad un'emergenza così grave, ritiene che il provvedimento in esame contenga elementi di farraginosità e di indeterminatezza, dietro i quali si tende a celare una sostanziale mancanza di risorse adeguate.

Reputa quindi doveroso predisporre rapidamente gli alloggi di emergenza, mettere i soggetti economicamente meno abbienti nella condizione di ricostruire o riparare gli immobili danneggiati, anche attraverso contributi a fondo perduto, garantire che lo Stato, previa liquidazione, subentri nella posizione di chi non è in grado di ripristinare gli immobili danneggiati, assicurare in maniera più precisa la rapidità dei tempi di ricostruzione.

Solleva poi forti perplessità sia per quanto attiene l'entità delle risorse stanziare sia in merito alle fonti di copertura: al riguardo, ricorda come, al di là delle cifre annunciate, il fabbisogno totale delle coperture indicate dall'articolo 18 ammonti a 4.475 milioni di euro e che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) subisce una riduzione tra i 2 ed i 4 miliardi di euro, con conseguente penalizzazione per il Mezzogiorno d'Italia. Denuncia poi il carattere fortemente aleatorio di altre risorse, quali i proventi del gioco del lotto o le maggiori entrate connesse al contrasto del-

l'evasione e dell'elusione fiscale. Altresì, considera distorsivi gli interventi sul piano di investimenti di Anas S.p.A., sul contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Infatti, avverte il timore che si possa giungere ad uno stallo negli investimenti in infrastrutture e lavori pubblici.

Successivamente, muove critiche alla norma contenuta nel comma 9 dell'articolo 2, laddove si deroga al limite massimo delle lavorazioni oggetto di subappalto, in quanto ciò potrebbe dare la stura ad infiltrazioni criminose; affronta poi alcune criticità connesse allo spostamento del G8 a L'Aquila e all'intervento di Fintecna S.p.A. nella stipula dei contratti di finanziamento agevolato per la ricostruzione.

In conclusione, dopo aver espresso apprezzamento per la presenza costante delle istituzioni nelle località colpite dai tragici eventi sismici, rimarca tuttavia la necessità di calibrare gli interventi di ricostruzione sulla base dell'esclusivo interesse delle popolazioni colpite. Al riguardo, reputa opportuno garantire autonomia operativa alle Regioni ed agli Enti locali; affiancare ai necessari provvedimenti emergenziali derogatori di normative generali un parallelo rafforzamento dei poteri di controllo, onde evitare infiltrazioni malavitose; prevedere una periodica attività di monitoraggio e di vigilanza delle Commissioni parlamentari competenti sulle attività di ricostruzione, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il presidente MENARDI (*PdL*), dopo aver formulato un elogio al Governo ed alla Protezione civile per le grandi capacità dimostrate nella fase emergenziale, ricorda come tale decreto si inquadri in un articolato percorso di interventi finalizzati alla ricostruzione. L'esame del disegno di legge di conversione permetterà di correggere le eventuali criticità del provvedimento, assicurando, oltre alla solidarietà, anche la sostanziale giustizia degli interventi normativi.

Una volta espresso l'auspicio che gli interventi infrastrutturali iniziati a La Maddalena siano portati a completamento, ritiene doveroso, con un apposito emendamento al decreto, introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto dell'assicurazione obbligatoria sui fabbricati: infatti, prevedendo l'obbligo di accendere una polizza assicurativa su tutti gli edifici pubblici e privati – ed in particolare su quelli localizzati in aree ad elevato rischio sismico – si renderà cogente il rispetto delle norme edilizie, poiché le compagnie assicurative non stipuleranno il contratto di assicurazione, senza previa verifica del rispetto delle regole di costruzione.

Da ultimo, richiama l'esigenza di applicare in maniera più stringente le norme già vigenti, quali quelle sul collaudo tecnico.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'operato della Protezione civile, stigmatizza l'articolo 1, comma 2, del decreto, che, nel definire l'ambito territoriale dei provvedimenti di sostegno, lo circoscrive a comuni della sola regione Abruzzo, trascurando le conseguenze che il sisma ha avuto su comuni marchigiani, quali Ascoli-Piceno, Acquasanta ed Arquata, molto vicini in linea d'aria a L'Aquila.

Nel concordare con la proposta del senatore Menardi sull'assicurazione obbligatoria degli immobili, ritiene opportuno che tale istituto, anziché essere introdotto in sede di emendamento al decreto in esame, sia disciplinato da un distinto ed apposito provvedimento, anche in considerazione del costo che ne deriverebbe per le famiglie italiane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il senatore ANDRIA (*PD*) interviene nel dibattito e, dopo aver dato conto dei contenuti degli articoli 3, 8, 10 e 6, si sofferma specificamente sulle disposizioni contemplate all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), relative alla sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, come pure sulle norme previste alla lettera *g*) del predetto comma 1, inerenti alla sospensione dei tributi e dei contributi previdenziali.

La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 6 prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio – purché entro il 30 novembre 2009 – mentre la lettera *n*) dispone la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario.

L'oratore si sofferma poi sulla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *e*), evidenziando che attraverso gli strumenti della politica agricola comunitaria si potranno porre in essere interventi a favore del settore primario in un'area territoriale, come quella dell'Abruzzo, a spiccata vocazione agricola.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere illustrato dal relatore nella precedente seduta.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore, evidenziando che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame, pur essendo condivisibile limitatamente all'individuazione delle priorità, risulta tuttavia del tutto inadeguata e vaga per quel che concerne le disposizioni di copertura finanziaria, come pure la determinazione della platea dei beneficiari degli interventi.

Per quanto riguarda specificamente i problemi inerenti al settore agricolo, sarebbe stato necessario affrontare tali nodi problematici in maniera specifica e concreta, in modo tale da conferire a tali misure una reale attuabilità. Nel caso di specie, invece, il disegno di legge si limita a contemplare talune enunciazioni di principio del tutto generiche e prive di concretezza, rinviando a successivi provvedimenti attuativi la specifica modulazione degli interventi, che peraltro vengono inopportuno accentrati nelle mani di un Commissario, con il conseguente rischio di una deresponsabilizzazione degli enti territoriali in materia.

Per quel che concerne specificamente la disciplina di copertura finanziaria, si rileva che le risorse vengono reperite all'interno di fondi destinati al Mezzogiorno, ponendo in tal modo gli oneri inerenti all'evento sismico solo a carico del Meridione, anziché, come sarebbe stato invece opportuno, a carico di tutte le aree territoriali del Paese, secondo moduli incentrati sulla solidarietà dell'intera nazione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore, evidenziando che, a fronte dei gravi eventi sismici verificatisi in Abruzzo, il Governo ha agito in maniera congrua, conseguendo risultati di rilievo e venendo incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto.

Per quel che concerne specificamente l'agricoltura, l'oratore sottolinea l'adeguatezza degli interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, soffermandosi in particolare sulle opportune misure incentrate sui programmi di sviluppo rurale, come pure sugli strumenti rientranti nella politica agricola comunitaria.

Il senatore SANCIU (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore, evidenziando che l'efficienza e l'adeguatezza degli interventi del Governo rispetto al sisma verificatosi in Abruzzo sono state riconosciute anche in ambito internazionale.

Per quel che concerne le misure previste a favore dell'agricoltura, si evidenzia che l'Esecutivo ha prefigurato moduli congrui, finalizzati a creare idonee condizioni per consentire una ripresa dell'attività produttiva del settore primario.

Relativamente ai profili attinenti alla copertura finanziaria, citati dalla senatrice Pignedoli, va evidenziato che le risorse reperite risultano consi-

derevoli e attraverso le stesse sarà possibile a breve il conseguimento di rilevanti risultati.

Va poi sottolineato che la Protezione civile ha operato con efficienza e tempestività, utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione della stessa e venendo incontro alle esigenze delle popolazioni colpite.

L'oratore invita infine le forze politiche di opposizione a riconsiderare il giudizio negativo manifestato dalle stesse in merito al provvedimento in esame.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) precisa brevemente, rispetto alle considerazioni per ultimo espresse dal senatore Sancier, che è indiscutibile e da tutti riconosciuta la tempestività e l'adeguatezza degli interventi operati dalla Protezione civile in Abruzzo. Ribadisce invece il proprio giudizio negativo rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame, che risultano vaghi, generici e privi di concretezza.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore, sottolineando l'inadeguatezza complessiva della disciplina contemplata nel provvedimento in esame.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) precisa brevemente che il decreto-legge in esame prevede un primo intervento rispetto all'evento sismico verificatosi in Abruzzo, evidenziando che allo stesso faranno seguito altri provvedimenti, i quali destineranno a favore di tali territori ulteriori risorse. L'azione del Governo è stata nel caso di specie quanto mai incisiva e sicuramente gli *standard* di efficienza della stessa sono risultati superiori a quelli riscontrabili in occasione di altri eventi sismici verificatisi in passato in altre aree territoriali del Paese.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) interviene brevemente per sottolineare che le misure contenute nel decreto-legge in esame a favore del settore agricolo – congrue ed opportune – sono finalizzate a fronteggiare la fase emergenziale, evidenziando altresì che le stesse vanno valutate in un quadro più vasto e articolato, caratterizzato dalla drammaticità della situazione conseguente al sisma, rispetto alla quale il Governo sta approntando interventi adeguati ed efficienti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole precedentemente illustrato dal relatore.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (n. 77)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, il quale ha disposto che gli uffici dei Ministeri siano organizzati e disciplinati con regolamenti, nel rispetto di contenuti e criteri elencati dalla norma stessa.

L'esigenza di procedere ad una nuova organizzazione dell'apparato del Ministero, attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, deriva dall'obbligo imposto dalla legge, ed in particolare dal combinato disposto dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ambedue le norme citate, nell'ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture ministeriali, hanno previsto un riordino delle stesse, ispirato a principi di efficienza, razionalità ed economicità, al fine di poter conseguire i risparmi di spesa richiesti sia dalla citata norma della legge finanziaria 2007, sia in particolare dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Tale ultima norma – prosegue il relatore – ha infatti disposto un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, prevedendo una riduzione degli uffici dirigenziali, sia di livello generale sia di livello non generale, secondo percentuali superiori a quelle peraltro già disposte dalla legge finanziaria 2007, le quali possono comunque essere computate, se già operate, nel calcolo delle cennate percentuali, la cui misura è stabilita nel 20 per cento per gli uffici dirigenziali generali e nel 15 per cento per quelli non generali.

L'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha altresì previsto ulteriori rilevanti criteri finalizzati a conseguire il risultato sopra citato, quali la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali tramite il riordino delle competenze degli uffici, e l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali. Appare necessario ricordare che la norma stessa ha stabilito anche la riduzione del personale adibito a compiti logistico-strumentali e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, fissando per entrambe il limite minimo di riduzione del 10 per cento.

La tabella esplicativa presente nella relazione, e di riflesso evidentemente le tabelle A e B allegate allo schema, consente di verificare l'attuazione degli obblighi di riduzione imposti dalla legge, in ordine ai quali si richiama l'attenzione sulla riduzione di una direzione generale (da 12 a 11) e di 8 uffici dirigenziali non generali (da 85 a 77), nonché di 214 unità

riguardo alla dotazione organica del personale non dirigenziale (da 2.110 a 1.896).

Uno degli elementi di maggiore rilievo nell'ambito delle modifiche proposte con il presente schema, è da individuare nella soppressione di una direzione generale, sopra citata, a cui si perviene facendo confluire la Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato nella Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, ambedue attualmente situate nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.

Gli obiettivi espliciti dall'articolo 74 del decreto-legge, sopra richiamato – prosegue il relatore – hanno imposto, tra l'altro, la ridefinizione dell'assetto organizzativo relativo all'ex Agensud, le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto-legge n. 32 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 104 del 7 aprile 1995.

Secondo lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero, coerentemente con il mandato commissariale dell'ex Agensud, viene assegnata alla direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, il compito di gestire le «attività di competenza» (e non «tutte» le attività collegate) relative alle materie trasferite dal citato decreto-legge n. 32 del 1995.

Ulteriori tratti innovativi di rilievo sono da inquadrare in primo luogo nell'obbligo per le strutture dirigenziali generali di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore secondo le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, e in secondo luogo in due cambi di nome per alcuni Dipartimenti, in ragione del significato che tali cambi rivestono.

Il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – prosegue il relatore – assume il nome di Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, nella scelta di sottolineare il mondo rurale come fattore di sviluppo competitivo, al quale viene peraltro assegnata in questa ottica la politica della tracciabilità, mentre l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari riceve la denominazione di Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con un più evidente richiamo alla funzione di vigilanza e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.

Sotto l'aspetto formale, appare opportuno segnalare come il presente provvedimento, anziché ricorrere alla tecnica della novellazione rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, lo sostituisce integralmente, prevedendone a tale scopo l'esplicita abrogazione, peraltro disposta anche nei confronti dell'articolo 5, comma 5, unica norma ancora in vigore dal decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005, già abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008.

L'articolato proposto disciplina pertanto la generale organizzazione del Ministero (articolo 1), le competenze e le strutture dirigenziali dei singoli Dipartimenti con gli articoli 2, 3 e 4, il Consiglio nazionale dell'a-

gricoltura dell'alimentazione e della pesca (articolo 5), il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra Governo italiano e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (articolo 6), gli organismi operativi presso il Ministero (articolo 7), gli altri organismi e istituzioni operanti presso il Ministero stesso (articolo 8), mentre l'articolo 9 stabilisce le dotazioni organiche, con rinvio alle tabelle A e B allegate, e le relative misure di attuazione; l'articolo 10, infine, detta le disposizioni finali, tra cui le citate abrogazioni della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Stato di crisi della filiera cunicola italiana (n. 162)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

La relatrice ANTEZZA (*PD*) presenta uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che con il provvedimento in esame si è inteso fare fronte ai diversi profili problematici creati dalla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nell'aprile 2009, che, proprio in relazione alla sua diversificata gravità, ha indotto l'Esecutivo a una riflessione sulle misure più efficaci da adottare in ordine ai molteplici aspetti emersi in base a una analisi accurata e tesa a garantire il ritorno delle popolazioni colpite a una situazione quanto più possibile di normalità;

preso atto che l'articolo 3, nel prevedere la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per la ricostruzione e la riparazione di abitazioni e immobili non abitativi, stabilisce altresì, alle lettere *f*) e *g*) del comma 1, degli indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito danni a causa del sisma – tra le quali rientrano anche quelle del settore agroalimentare – anche con riferimento al ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati, delle scorte andate perdute, dei beni funzionali all'esercizio dell'attività, contributi per i quali la lettera *l*) dispone che non concorrono ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale attività produttive;

considerato che l'articolo 8 dispone provvidenze per famiglie, lavoratori e imprese e che – con particolare riguardo a queste ultime – la lettera *e*) del comma 1 contempla le previsioni di modalità speciali per l'attuazione di misure in materia di politica agricola comunitaria e di programmi di sviluppo rurale, volte ad anticipare i termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle disponibilità finanziarie dell'AGEA;

preso atto che l'articolo 10 nel disporre una serie di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, prevede al comma 1 la concessione gratuita di garanzie a favore delle piccole e medie imprese tramite apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia, mentre il comma 3 stabilisce il finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per gli interventi di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, o di accordi di programma da sottoscrivere con riferimento ad alcuni settori, tra i quali viene espressamente menzionato quello agroalimentare;

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 162

La 9^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo allo stato di crisi della filiera cunicola italiana,

premesso che:

l’Italia, dopo la Cina, rappresenta la seconda realtà mondiale nella conigliicoltura ed è *leader* europeo con il 54 per cento della produzione comunitaria seguita dalla Francia con il 25 per cento e dalla Spagna con il 17 per cento;

la conigliicoltura, con 93.500 tonnellate di prodotto, pari a 67,5 milioni di capi/anno, rappresenta il quarto settore della zootecnia nazionale dopo carne bovina, suina ed avicola, e attiva il 9 per cento della produzione agricola;

la conigliicoltura nazionale sta attraversando una fase di crisi strutturale le cui cause non sarebbero del tutto chiare ed anzi spesso appaiono in contraddizione tra loro, facendo sospettare che nel comparto vi siano fenomeni poco trasparenti;

le quotazioni del coniglio vivo alla Borsa Merci di Verona, nel corso del 2007, hanno registrato uno dei momenti peggiori degli ultimi dieci anni, al punto che la quotazione media annua è risultata inferiore del 16 per cento rispetto a quella dell’anno precedente;

in particolare, la media è stata di 1,45 euro a fronte di un costo medio di produzione cresciuto per gli aumenti record dei mangimi e dei carburanti, con una perdita per gli allevatori di oltre 0,30 euro per chilogrammo di coniglio vivo prodotto;

nonostante la ripresa dei listini ed un lieve calo dei costi, nel 2008, la crisi finanziaria per gli allevatori italiani non ha mostrato segnali di attenuamento;

dall’inizio del 2009, dopo una timida ripresa e pur in presenza di una contrazione dell’offerta nazionale, i listini sono crollati a meno di 0,20 euro il chilo influenzati negativamente dalla crescita delle importazioni e dalla probabile presenza di fenomeni fraudolenti da parte degli importatori;

il calo dei prezzi che si registra ormai da alcuni anni non appare giustificato soprattutto nel livello di abbassamento precipitato nel 2007 e nel 2008 sotto il livello dei costi di produzione, indice di comportamenti abusivi perpetrati a danno degli allevatori;

i mancati redditi delle imprese determinano la chiusura di molti allevamenti, con il rischio di un progressivo abbandono e una crisi di liquidità finanziaria senza precedenti;

in seguito alla crisi, per molti allevamenti, si sono registrati casi di insolvenza e il blocco degli investimenti con gravi ripercussioni sul «*made in Italy*», sull'occupazione e sull'indotto del comparto;

considerato che:

prima della crisi, in Italia, si contavano circa 5.000 allevamenti cunicoli, di cui 1.600 professionali, 51 macelli con bollo CEE e 14 mangimifici medio grandi;

i consumi, nel periodo 1999-2007, sono cresciuti in virtù del fatto che la carne di coniglio è apprezzata per le sue qualità dietetiche e la sue ineccepibili caratteristiche nutrizionali;

la crisi che sta attraversando il comparto cunicolo appare del tutto anomala poiché a fronte di un mercato al consumo in lenta espansione corrisponde una produzione sostanzialmente invariata e autosufficiente per il nostro paese, ma con prezzi in forte diminuzione;

in presenza di una domanda di breve periodo molto rigida, una diminuzione del saldo esportazioni/importazioni rischia di far crollare in modo sostanziale i prezzi all'origine nel mercato cunicolo, mettendo in ginocchio gli allevatori italiani;

la grave situazione del settore ha spinto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a convocare ed istituzionalizzare un tavolo per fronteggiare la crisi che ha colpito le aziende del comparto;

il piano di settore stenta a decollare, con gravi riflessi per la libertà del mercato che in tal modo tende a concentrarsi in mano a pochi operatori;

la dichiarazione di stato crisi del settore, nonostante le richieste di molte regioni italiane, non è stata ancora dichiarata;

le misure urgenti di cui ha bisogno il settore debbono essere indirizzate principalmente al rilancio dell'immagine della carne di coniglio *made in Italy* attraverso politiche di etichettatura e tracciabilità del prodotto, nonché con campagne promozionali e di comunicazione;

a fronte della crisi in atto, è necessario ed urgente adottare apposite misure per il sostegno del reddito degli allevatori cunicoli, e per riconoscere una maggiore centralità all'associazionismo di allevatori liberi;

per garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi di mercato del prodotto appare necessario istituire una commissione prezzi unica nazionale ed aumentare l'efficacia del sistema dei controlli nel settore presso grossisti, macellatori e distribuzione;

tutto ci premesso e considerato:

impegna il Governo:

a richiede all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato se abbia avviato, o se intenda avviare, un'istruttoria per la valutazione degli

elementi di criticità ed incertezza che avrebbero compromesso il corretto esplicarsi della concorrenza nel settore cunicolo e per accertare eventuali infrazioni al diritto comunitario in tale ambito;

a dichiarare, con urgenza, lo stato di crisi per il settore cunicolo, stanziando adeguate risorse per il rilancio del comparto e per il sostegno del reddito degli allevatori;

ad imprimere un'accelerazione all'attuazione di tutte le misure previste nel piano di settore predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in accordo con le associazioni degli allevatori del settore cunicolo;

ad approvare apposite misure per l'etichettatura e la tracciabilità obbligatoria delle carni di coniglio prodotte in Italia, predisponendo altresì un marchio di origine del prodotto con un disciplinare gestiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, immediatamente riconoscibile dai consumatori;

ad istituire, con urgenza, una commissione prezzi unica nazionale, neutrale e trasparente, che consenta di superare i meccanismi discrezionali delle attuali Borse merci;

a realizzare una campagna istituzionale volta a promuovere il prodotto del settore cunicolo italiano e favorire l'incremento dei consumi di carne di coniglio da parte dei cittadini;

a promuovere un accordo tra le associazioni degli allevatori di coniglio e la grande distribuzione organizzata (GDO) mirato a favorire l'incremento delle vendite di conigli *made in Italy*;

ad adottare apposite misure volte ad agevolare il ripianamento delle passività e la risoluzione dei casi di insolvenza e sofferenza delle imprese di allevamento di conigli in conseguenza dello stato di crisi del settore;

a promuovere un accordo tra le associazioni degli allevatori di coniglio e l'ABI finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese del settore cunicolo, anche attraverso il rilascio di garanzie pubbliche per le imprese che incontrano maggiori difficoltà;

ad adottare apposite misure volte alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che occupano lavoratori;

ad avviare una sistematica campagna di controlli, soprattutto presso i grossisti, i macellatori e la distribuzione, mirata a sanzionare e reprimere il fenomeno delle vendite promozionali e sottocosto di carne di coniglio di provenienza estera e presentata come prodotto *made in Italy*.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, riservandosi di integrare la proposta stessa alla luce delle osservazioni che i membri della Commissione vorranno far pervenire.

Non essendovi richieste di interventi, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 1534**

La 10^a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (A.S. 1534) recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

osservato che il provvedimento, volto a fronteggiare l'emergenza terremoto e ad avviare la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo colpiti dal fenomeno sismico verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 prevede una molteplicità di interventi rivolti a sostenere le esigenze delle persone colpite dall'evento sismico, nonché quelle dei territori, delle strutture economiche e degli enti locali abruzzesi;

atteso che il provvedimento, tra l'altro, presenta misure per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma con la finalità di consentire la ripresa delle attività economiche, oltre che misure di indennizzo per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;

considerato che lo stesso provvedimento, all'articolo 10, prevede specifiche misure a favore delle imprese;

considerato che appare opportuno completare il quadro delle agevolazioni con ulteriori misure auspiccate dagli operatori economici che consentano per le imprese l'esenzione, entro determinati limiti, dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta comunale sugli immobili, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore in materia di «zone franche urbane»;

considerato che appare opportuno sospendere i termini delle revocche delle agevolazioni riconosciute ai sensi della legge n. 488 del 1992 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore turismo, oltre le misure regionali a favore delle strutture turistico alberghiere sia per la destinazione d'urgenza attribuita dallo stesso decreto-legge sia per la rilevanza economica che le stesse strutture rappresentano per l'economia della regione e che le predette misure appaiono in linea con quanto già previsto dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di agevolazioni per la definizione di iniziative finanziate con contributi pubblici;

considerato inoltre che per un rilancio nel lungo periodo dell'economia regionale appare strategico puntare sulla vocazione turistica della imprenditoria locale, disponendo misure anche di carattere fiscale per l'u-

utilizzo dei lidi demaniali da parte delle imprese del settore turistico-alberghiero;

considerato infine che, pur tenendo ferma l'esigenza di contrasto alla illegalità e all'evasione fiscale nel settore del gioco pubblico, appare opportuno ridefinire, ripristinando il ruolo di amministrazione di settore del Ministero dello sviluppo economico nella cura della materia delle manifestazioni a premio, il sistema sanzionatorio per le manifestazioni a premio vietate, la cui disciplina, introdotta dall'articolo 12 del provvedimento, appare eccessivamente rigida per gli operatori del settore con particolare riferimento a concorsi a premio di modesta entità e utilizzati anche da piccole imprese per la promozione dei prodotti in commercio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità di estendere alle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 le medesime agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge finanziaria del 2007 in favore delle piccole e micro imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane istituite dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006;

si sottolinea l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore turismo;

si sottolinea altresì la necessità che all'articolo 6 sia prevista la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

si rileva parimenti la necessità che sia disposta, all'articolo 6, la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;

in considerazione della vocazione turistica della Regione Abruzzo, al fine di un rilancio dell'economia del settore, si sottolinea l'opportunità di ridefinire i termini di durata, nonché le modalità di utilizzo delle concessioni di aree demaniali marittime secondo le determinazioni della Regione interessata, degli Enti locali, con il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, anche con riferimento alle aree di valenza turistica pregiata, assicurando la temporanea sospensione della riscossione dei canoni relativi alle medesime concessioni demaniali, nelle more della nuova disciplina regolamentare che il Governo si è impegnato ad emanare entro il 30 settembre 2009 accogliendo l'ordine del giorno G/1503/10/6^a e 10^a, in sede di esame dell'A.S. 1503, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera;

si ritiene opportuno che nel ridefinire, a cura del Ministero dello sviluppo economico, le procedure amministrative per l'avvio dei concorsi a premio, sia previsto, all'articolo 12, un più limitato aumento del limite

edittale minimo, in quanto la previsione di un sistema che stabilisce l'applicazione di sanzioni pecuniarie («da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila») aventi carattere non proporzionale all'entità del monte premi, (come in precedenza previsto) appare sproporzionato sia rispetto alla tipologia della maggior parte delle violazioni, anche considerato in rapporto al valore medio dei montepremi messi in palio in questo tipo di iniziative, sia rispetto al volume medio d'affari generato da tali operazioni promozionali;

si ritiene infine opportuno un riesame, sempre allo stesso articolo 12, della prevista estensione – pura e semplice – delle sanzioni stabilite per le manifestazioni vietate ai soggetti che «... in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi e di operazioni a premio»: va considerato infatti che la disposizione in questione introdurrebbe per gli stessi una sorta di responsabilità oggettiva e che pur predisponendo un valido strumento per un più incisivo controllo sulle pratiche commerciali scorrette poste in essere nello svolgimento delle manifestazioni a premio, rischia di limitare fortemente l'attività d'impresa, soprattutto per i settori (spesso consistenti in piccoli esercizi che traggono un utile minimo dalla attività promozionata con manifestazioni a premio), che si troverebbero ad essere sanzionati in relazione al più rilevante interesse economico e alla più rilevante colpevolezza del responsabile principale della violazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

78^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(919) DONAGGIO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE (*PdL*) illustra il disegno di legge, riallacciandosi alle iniziative internazionali sul tema della condizione dell'anziano e ricordando che il fenomeno dell'invecchiamento ha caratteristiche peculiari che rendono possibile la definizione della «vecchiaia» unicamente in termini relativi. Dopo aver rammentato i risultati cui, nel corso della X Legislatura, pervenne la Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano, dà conto delle disposizioni del provvedimento, inquadrandone la finalità all'interno di una riflessione sulla attuale consistenza del fenomeno in Italia.

Il presidente MORRA dichiara aperta la discussione generale.

Il sottosegretario ROCCELLA anticipa che il Governo nutre perplessità in ordine al disegno di legge, non ravvisando una particolare utilità nell'istituzione di una nuova Commissione, che non potrebbe che lavorare su dati peraltro già disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(163) RAMPONI. – *Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di handicap*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente MORRA dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di fissare per le ore 16 di martedì 12 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Il presidente MORRA rileva che si è ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sul testo unificato predisposto dalla relatrice Biondelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORRA avverte che è pervenuta dalla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria delle associazioni sindacali e che si procederà pertanto nei tempi più rapidi a calendarizzare le audizioni ricomprese nel programma.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

86^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione introduttiva del disegno di legge in titolo, all'esito della quale il relatore ha preannunciato l'espressione di un parere favorevole con talune osservazioni.

Il relatore RIZZI (*LNP*), ad integrazione di quanto già esposto nella seduta di ieri, presenta ed illustra una proposta di parere che, oltre a riportare i rilievi formulati nel corso dell'esposizione introduttiva, fa richiamo al contenuto di talune osservazioni nel frattempo pervenute per le vie brevi da alcuni esponenti dei Gruppi parlamentari. In particolare, si ritiene opportuno che le risorse economiche per la ricostruzione dell'ospedale de l'Aquila vadano a costituire un fondo specifico, con precise indicazioni sulle fonti di finanziamento dello stesso; sarebbe opportuno poi precisare che la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, non riguardi anche i farmaci generici, registrati prima del 1978 e non coperti da brevetto.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nel ringraziare il relatore Rizzi per aver accolto talune osservazioni che la sua parte politica ritiene condivisibili, preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere. Esprime inoltre il suo più ampio apprezzamento per l'impegno che medici, operatori sanitari e volontari stanno profondendo nella prestazione del soccorso e nella gestione dell'emergenza in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dello scorso 6 aprile. Un particolare ringraziamento va inoltre al Corpo dei vigili del fuoco per la sua straordinaria opera di supporto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), pur esprimendo un orientamento in linea di principio favorevole in merito allo schema di parere del relatore, sottolinea tuttavia come apparirebbe pleonastica la menzione specifica dei farmaci generici unitamente ai medicinali equivalenti, posto che è data ormai per acquisita l'equiparazione delle due tipologie nell'ambito dell'unica categoria dei medicinali equivalenti. Dichiara infine di nutrire talune perplessità riguardo alle misure disposte dal provvedimento in esame a carico delle farmacie per il reperimento delle risorse finanziarie. Ad attenuazione dell'impatto economico sul settore farmaceutico, sarebbe a suo avviso auspicabile introdurre delle modificazioni al provvedimento in titolo nel corso della fase emendativa presso la Commissione di merito, prevedendo in particolare l'estensione dell'esonero del pagamento dell'1,4 per cento anche alle farmacie urbane, nonché la determinazione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica al netto della quota di farmaci distribuita direttamente dalle ASL. Concorda infine con l'opportunità di individuare forme sanzionatorie di tipo pecuniario in luogo della chiusura delle farmacie per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni.

Il senatore ASTORE (*IdV*) lamenta in primo luogo che la sua parte politica non sia stata adeguatamente consultata ai fini della elaborazione della proposta di parere, laddove sarebbe stato preferibile che eventuali osservazioni emergessero durante la discussione generale e non solo attraverso contatti informali.

Soffermandosi sulle misure oggetto del disegno di legge in titolo, osserva come la gestione dell'emergenza dovrebbe richiedere a suo avviso una risposta quanto più uniforme, a prescindere da fattori connessi a contingenze di altro genere. Ciononostante afferma come occorra dare assoluta priorità, tra gli interventi di riedificazione, alla costruzione dell'ospedale de l'Aquila e sottolinea quindi come sia necessario assicurare un particolare rilancio all'Università de l'Aquila, centro di riferimento in considerazione dell'ampio rilievo rivestito dal Policlinico universitario.

Il presidente TOMASSINI interviene incidentalmente in relazione alle considerazioni testé svolte dal senatore Astore: al riguardo, nel ricor-

dare come il rettore dell'Università de l'Aquila sia stato un autorevole componente della Commissione sanità e della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale nel corso di precedenti legislature, fa presente come le osservazioni riguardanti il futuro universitario del capoluogo abruzzese non siano strettamente attinenti all'ambito di competenza della Commissione. Si tratta tuttavia di una questione che meriterebbe una rilevanza sua propria, con particolare riguardo alle strutture del Policlinico universitario.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo in merito alla proposta di parere, si unisce tuttavia alle perplessità sottolineate dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ritenendo eccessivo provvedere al reperimento di risorse finanziarie nell'ambito del settore farmaceutico, non tenendo conto delle peculiarità che differenziano la grande distribuzione dalla vendita al dettaglio sul territorio.

Tra le osservazioni formulate nel parere dichiara in particolare di condividere la proposta di estendere l'esenzione dal pagamento dell'ulteriore trattenuta pari all'1,4 per cento anche alle farmacie urbane, e considera di carattere eccessivamente vessatorio la sanzione concernente la chiusura della farmacia in caso di reiterazione della violazione, laddove sarebbe preferibile prevedere eventualmente un inasprimento della sanzione pecuniaria di base. Concorda infine con la rideterminazione della spesa farmaceutica, anche alla luce del calo fisiologico legato alla scadenza dei brevetti e ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la vendita in nome e per conto.

Conclude infine osservando come molto spesso si individui nell'ambito della spesa farmaceutica un settore in cui attuare i risparmi ovvero tagli di risorse, non opportunamente considerando come tali interventi siano suscettibili di generare effetti negativi, nel lungo periodo, sulla tutela della salute e sulle misure di prevenzione.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel condividere i contenuti della proposta di parere, si unisce alle considerazioni del senatore De Lillo in merito alla particolare circostanza che il settore farmaceutico in casi di emergenza viene più volte fatto oggetto di provvedimenti di intervento, anche a detrimento di possibili futuri investimenti in un settore in continua evoluzione. Non appaiono tuttavia a suo avviso convincenti le argomentazioni emerse nel corso del dibattito riguardo all'esigenza di prevedere una equiparazione del sistema sanzionatorio pecuniario tra aziende farmaceutiche e grossisti, da un lato, e farmacie, dall'altro: il rapporto concessorio che concerne gli esercizi farmaceutici, diversamente da chi opera in regime di mercato legato al rischio di impresa, impone a suo avviso l'applicazione di sanzioni certamente più gravi in quanto a fondamento di tale rapporto fiduciario vi è appunto la garanzia di un servizio e di una specifica tutela offerta dalla farmacia nei confronti dei cittadini. Esprime pertanto il suo disaccordo in merito a qualsiasi proposta di modifica del quadro normativo che emerge dal provvedimento in esame. Sollecita tuttavia la Com-

missione a valutare l'opportunità di svolgere una riflessione sulle prospettive complessive riguardanti l'organizzazione del sistema farmaceutico, alternativamente verso la liberalizzazione del mercato ovvero a supporto del Servizio sanitario nazionale; in quest'ultimo caso si giustificerebbe l'erogazione di sanzioni più gravi nel caso di violazioni perpetrate dagli esercizi farmaceutici.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale ed invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore RIZZI (*LNP*) fa presente al senatore D'Ambrosio Lettieri che lo specifico richiamo ai farmaci generici si rende necessario in considerazione di quei farmaci che, non essendo coperti da brevetti perché introdotti prima del 1978, non potrebbero essere assimilabili ai farmaci per i quali il relativo brevetto sia scaduto, identificati per l'appunto come «equivalenti».

Con riferimento poi ad alcune osservazioni critiche espresse dal senatore Astore, ricorda che, come del resto già accaduto in numerose circostanze, non è escluso che i rappresentanti dei Gruppi possano far pervenire le proprie osservazioni in merito alla definizione dei pareri, ferma restando tuttavia la disponibilità ad accogliere i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito. A tale riguardo, raccomanda l'approvazione della proposta di parere corredata dalle osservazioni indicate nella seduta di ieri e da quelle scaturite nel corso dell'odierna seduta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 7 maggio 2009, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534**

La Commissione permanente Igiene e sanità, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– che le risorse economiche per la ricostruzione dell'ospedale de l'Aquila, per il quale si richiede la priorità assoluta tra gli interventi ricostruttivi, vadano a costituire un fondo specifico, con precise indicazioni sulle fonti di finanziamento dello stesso;

– che all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), l'esenzione dal pagamento della trattenuta aggiuntiva dell'1,4 per cento sia estesa a tutte le farmacie con fatturato inferiore ai 258.228,45 euro e non solo alle rurali;

– che in analogia alle sanzioni previste per gli altri operatori della filiera del farmaco (industrie e grossisti), anche per le farmacie, in caso di reiterazione della violazione dei margini previsti per i medicinali generici, la sanzione della chiusura della farmacia sia convertita in sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro;

– che venga meglio specificato che la partecipazione delle farmacie al ripiano dello sfioramento del tetto, previsto all'articolo 13 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 222 del 2007, non riguardi la quota dello sfioramento determinata dai farmaci distribuiti direttamente dalle ASL;

– che la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, non riguardi anche i farmaci generici, registrati prima del 1978 e non coperti da brevetto.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

84^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

– e petizioni nn. 625, 626, 640 e 642 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che appare opportuno, in relazione all'andamento dei lavori della Commissione, disporre un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 13 di giovedì 7 maggio.

Su proposta del presidente d'Alì, la Commissione conviene quindi di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di venerdì 8 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,27.

85^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

– e petizioni nn. 625, 626, 640 e 642 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), dopo aver rilevato che appare primaria ed ineludibile la necessità di assicurare una abitazione ai cittadini abruzzesi che al momento sono ospitati nelle tendopoli prima che, con la fine dell'estate, le temperature divengano più rigide, fa presente che per comprendere le dimensioni sociali ed economiche della situazione determinatasi per effetto del sisma è sufficiente considerare che nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in discussione si evidenzia che sono 25 mila le abitazioni danneggiate non abitabili, alle quali vanno aggiunti 11 mila immobili ad uso non abitativo parimenti danneggiati, che la proroga della cassa integrazione ordinaria viene disposta per 3.800 persone e che sono circa 11.700 i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività.

Al di là dell'indiscutibile esigenza di assumere con rapidità le scelte tipiche ed indifferibili della fase propriamente emergenziale anche attraverso una certa valorizzazione della figura del Commissario delegato, va affermato con fermezza che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma devono partecipare da protagonisti all'assunzione delle decisioni che guideranno la ricostruzione e che determineranno il futuro delle zone terremotate.

È indispensabile apportare al testo in esame le necessarie correzioni, capaci di ridurre al minimo, se non di eliminare del tutto, quella genericità di contenuti che costituisce un aspetto palesemente negativo della normativa recata dal decreto e che rappresenta un grave motivo di preoccupazione per la certezza dei diritti dei cittadini. In particolare, risultano eccessivamente numerosi e rilevanti i rinvii che il provvedimento fa a future ordinanze, diversamente da quanto accaduto in occasione di precedenti eventi sismici, allorché si scelse opportunamente di inserire direttamente nel decreto-legge la compiuta disciplina degli interventi da attuare. Anche relativamente alla sospensione del pagamento di mutui è necessario che sia direttamente il provvedimento in esame, analogamente a quanto accaduto nel caso del terremoto che colpì l'Umbria e le Marche, a delimitare con precisione il periodo di operatività della misura al fine di non generare una grave incertezza che andrebbe ad aggiungersi a quella oggettivamente risultante dalla genericità del ruolo affidato a Fintecna S.p.A. dall'articolo 3.

Una riflessione deve essere svolta anche riguardo la possibilità che siano state sottostimate le esigenze di moduli abitativi, che la relazione tecnica quantifica in 15 mila persone attualmente sfollate, mentre al momento ben 30 mila persone sono ospitate nelle tendopoli. Preoccupazione sussiste anche riguardo il fatto che per la realizzazione dei moduli abitativi la copertura finanziaria è riferita al 2009 e al 2010, lasciando intravedere in tal modo la possibilità che la loro realizzazione possa slittare al prossimo anno. Inoltre, la copertura delle spese per la ricostruzione delle abitazioni è prevista solo a partire dal 2010, ignorando l'esigenza dei cittadini di tornare quanto prima nella propria abitazione usufruendo del doveroso sostegno statale. In ordine alla ricostruzione delle abitazioni, va affermato in maniera nettissima che occorre dare ai cittadini la certezza di esaustivi contributi a fondo perduto analoghi a quelli di cui hanno beneficiato i cittadini terremotati dell'Umbria e delle Marche.

La copertura finanziaria del provvedimento, da taluni ritenuta puramente virtuale, sarà attentamente esaminata in sede di 5^a Commissione permanente; certo è, però, che occorre assicurare sin d'ora risorse adeguate anche per l'edilizia scolastica e universitaria.

L'assessore regionale alla sanità ha sottolineato la necessità di disporre uno slittamento del piano di rientro del *deficit* sanitario, che blocca e paralizza di fatto il bilancio di una regione che deve risollevarsi dopo il dramma del sisma; proprio per dare una boccata d'ossigeno al bilancio regionale, va modificato l'articolo 6 del decreto nel senso di prevedere l'auspicato slittamento del piano di rientro. È evidente anche la necessità di modificare l'articolo 10 al fine di potenziare notevolmente le misure per il sostegno allo sviluppo economico, in particolare introducendo quelle forme di fiscalità di vantaggio per le imprese che proprio oggi sono state auspiccate dalla Presidente di Confindustria.

Il senatore LEGNINI (PD) osserva che lo spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche che ha caratterizzato, sin dai primi momenti della

tragedia del terremoto, la risposta istituzionale ai problemi e alle aspettative dei cittadini abruzzesi deve ora tradursi in uno sforzo comune per migliorare i contenuti del decreto in conversione.

Innanzitutto un primo, importantissimo intervento migliorativo deve incidere sul fatto che il decreto rinvia i contenuti delle misure da adottare a successive ordinanze senza neppure indicare principi e criteri da osservare, realizzando così una singolare delega in bianco alla normativa straordinaria di emergenza che non dà alcuna certezza ai cittadini su tutta una serie di aspetti fondamentali e decisivi di una normativa destinata a condizionare la loro vita e il loro futuro.

Un altro profilo da migliorare in profondità è quello della *governance* della ricostruzione, in quanto il testo in esame comprime gravemente il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni regionale e provinciale, quando invece si dovrebbero confermare le competenze vigenti in capo ai diversi enti territoriali e in particolare si dovrebbero affidare alle amministrazioni comunali la determinazione e l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati.

Al di là della questione più generale della congruità dell'intervento volto a superare l'emergenza abitativa attraverso la realizzazione dei moduli abitativi, è indispensabile far sì che il maggior numero possibile di famiglie rientri quanto prima in un'abitazione agibile e di conseguenza occorre eliminare una evidente lacuna del decreto in conversione, che non prevede alcunchè circa l'erogazione di contributi limitati sì, ma capaci di rendere rapidamente agibili, coprendo interventi edilizi di lieve entità, numerosi immobili da utilizzare a fini abitativi.

Totale risulta purtroppo la confusione sulla misura del contributo per la ricostruzione degli immobili, tanto più che ieri sera il Presidente del Consiglio, nel corso di una nota trasmissione televisiva, ha parlato di un contributo a fondo perduto di importo pari al costo di ricostruzione della prima casa di abitazione, mentre di un simile contributo non vi è traccia nel decreto in esame. Anche nel caso degli immobili ad uso diverso da quello abitativo e delle seconde case, il testo in discussione non offre quelle indicazioni certe e precise che sarebbero auspicabili, fermo restando che per questo secondo tipo di interventi è ipotizzabile un *mix* di strumenti in favore del cittadino danneggiato e un contributo non pari al 100 per cento.

Occorre altresì procedere con convinzione in vista del rapido recupero degli immobili pubblici e fortunatamente è stato sventato il tentativo, compiuto nella giornata di ieri, di adottare un'ordinanza che prevedeva il trasferimento di alcune funzioni pubbliche dall'Aquila ad altre città; in effetti, trasferire gli uffici pubblici dall'Aquila significherebbe arrecare un ulteriore, gravissimo danno all'economia della città e della provincia.

Dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal senatore Mascitelli in ordine alla necessità di prevedere incisive misure di fiscalità di vantaggio già con il decreto in conversione, fa presente che la lettura della nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato rafforza la convinzione che la copertura finanziaria del provvedimento sia alquanto incerta

e fumosa e, del resto, lo stesso Presidente del Consiglio nella giornata di ieri ha riconosciuto che tra un anno occorrerà ricorrere alla leva fiscale per reperire ulteriori risorse.

Il senatore PICCONE (*PdL*) osserva che all'indomani del terremoto tutti i soggetti politici hanno saputo esprimere un'unità di intenti che, nell'interesse della popolazione colpita, deve permanere e rafforzarsi in occasione dell'esame del decreto-legge n. 39, che deve vedere tutte le forze politiche, *in primis* i parlamentari eletti in Abruzzo, farsi responsabilmente carico, in un clima di dialogo e di collaborazione, delle necessità dei cittadini abruzzesi, che stanno reagendo con dignità ed orgoglio al tragico evento.

Dopo aver ricordato che il sistema di protezione civile ha fornito una risposta rapida ed efficace ai problemi drammatici della prima emergenza, fa presente che nel suo impianto generale il decreto merita un giudizio sicuramente favorevole e che la stessa scelta dei moduli abitativi riveste un carattere positivamente innovativo.

Positiva appare anche la decisione di prevedere finanziamenti direttamente ai soggetti privati, saltando quelle mediazioni che in passato non hanno sempre dato buona prova anche sotto il profilo della trasparenza; peraltro, va tenuto presente che nella riunione di oggi il Consiglio dei ministri ha dato mandato al Presidente del Consiglio di presentare quanto prima tre emendamenti al decreto in conversione, due dei quali riguardanti rispettivamente i poteri del sindaco e del presidente della regione sul piano di ricostruzione del centro storico dell'Aquila e i contributi alla ricostruzione della prima casa.

La questione della *governance*, sollevata da alcuni senatori dell'opposizione, merita certo considerazione, ma a condizione di tenerla ben distinta dalle prese di posizione di qualche amministratore locale intenzionato ad appropriarsi di spazi di potere. L'articolo 11 è suscettibile di modificazioni migliorative, ma è indubbio che costituisca una grande innovazione la scelta di stabilire che il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche determina l'inutilizzabilità degli immobili.

Preannuncia quindi la presentazione di alcune proposte emendative volte a migliorare specifici e puntuali aspetti di dettaglio del provvedimento, in particolare in tema di riparazione di abitazioni danneggiate anche se agibili, di fiscalità di vantaggio e di caratteristiche del contributo da corrispondere ai cittadini danneggiati.

Dopo aver osservato che va ribadito con la massima fermezza che gli uffici pubblici aventi sede a L'Aquila non devono essere trasferiti, fa presente che le zone circostanti quella rappresentata dai 48 comuni indicati nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, che hanno sofferto danni rilevanti a seguito del terremoto, pur non potendo essere semplicemente equiparate ai comuni direttamente danneggiati, meritano comunque una considerazione specifica ed adeguata in sede di approntamento delle misure di sostegno.

La senatrice SOLIANI (*PD*) auspica che il provvedimento in esame possa essere licenziato dal Senato in una formulazione capace di esprimere, grazie all'apporto di tutti i Gruppi parlamentari, una forza a livello di strategia, di risorse, di innovazione e di *governance* all'altezza della sfida rappresentata dal sisma.

Si chiude la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 7 maggio 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 maggio 2009

42^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luciano Criscuoli, dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente BOLDI riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tenutosi nella giornata odierna.

Relativamente all'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, comunica che, al termine delle audizioni, di carattere generale, che hanno interessato fino a questo momento i vari rappresentanti ministeriali e comunitari, si è deciso di aprire la fase della convocazione degli esponenti degli enti territoriali.

A tale proposito, si è stabilito di procedere alla futura audizione dei rappresentanti delle regioni Piemonte, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata ed, eventualmente, Emilia Romagna.

Informa, inoltre, di avere provveduto alla nomina del relatore sulla indagine conoscitiva in argomento nella persona del senatore Giacomo Santini, vicepresidente della Commissione, il quale sarà affiancato da un ulteriore relatore, la cui nomina si riserva di adottare al più presto.

L'Ufficio di Presidenza ha, quindi, stabilito una programmazione pluriennale delle prossime missioni bilaterali della Commissione, che dovranno includere i Paesi candidati all'adesione presso l'Unione europea (eccetto la Macedonia, visitata il 23 e 24 aprile scorso), nonché i Paesi facenti parte del cosiddetto «Partenariato orientale».

La PRESIDENTE, infine, richiama l'attenzione dei Commissari sui principali impegni che, nelle prossime settimane, li vedranno, a vario ti-

tolo, coinvolti: l'11 e 12 maggio, la riunione plenaria della COSAC a Praga; il 20 maggio, alle ore 14,30, l'incontro con il Presidente della Commissione Affari europei del Senato francese; il 21 maggio, alle ore 14,30, l'audizione, in sede quadrangolare, del commissario europeo all'industria, Verheugen; il 3 giugno, alle ore 14,30, l'incontro con una delegazione della Commissione Affari europei del Bundestag.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione di un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riprende il seguito dell'audizione sospesa nella seduta del 28 aprile 2009.

La presidente BOLDI ringrazia il dottor Criscuoli per la sua disponibilità a partecipare a tale ulteriore audizione, mirante a terminare l'esposizione iniziata la scorsa settimana.

Il dottor CRISCUOLI, dopo aver brevemente richiamato i punti essenziali del suo precedente intervento, concentra la sua attenzione sulle linee seguite dal MIUR nella definizione del Programma Ricerca e Competitività 2007-2013.

Nel ribadire il concetto secondo il quale qualsiasi investimento di tipo «culturale», per la sua natura intrinseca, necessita di una implementazione costante nel tempo, coadiuvata da un fattivo coordinamento a livello statale, l'oratore mette in rilievo come la finalità della futura programmazione debba essere quella di consolidare i buoni risultati ottenuti nel corso della programmazione 2000-2006.

Al riguardo, tiene a riconfermare che la pregressa esperienza dei fondi strutturali ha maturato esiti importanti, anche se non definitivi.

A suo avviso, dovrà essere rafforzata la rete di collaborazione pubblico-privato, avviata negli anni scorsi, ad esempio nei distretti di alta tecnologia, nei centri di competenza, nei laboratori di ricerca e nelle università, allo scopo di diffondere, in modo particolare nelle regioni del mezzogiorno, la propensione ad innovare nelle imprese.

Sarà altresì necessario, prosegue l'oratore, creare tutti i possibili nessi tra le azioni cofinanziate dai fondi strutturali ed il 7° Programma Quadro dell'Unione europea.

Il dottor CRISCUOLI si sofferma, infine, sull'esigenza di istituire una autentica «governance» con le amministrazioni regionali, al fine di assicurare una chiara «divisione del lavoro» tra i diversi livelli istituzionali chiamati a gestire la programmazione dei fondi.

Sotto tale profilo, informa che, per quanto riguarda la competenza del proprio Dicastero, sono stati già istituiti dei tavoli operativi per elaborare appositi accordi di programma con le varie Regioni.

La senatrice MARINARO (*PD*) chiede lumi sulla dibattuta nozione di «addizionalità», che, come noto, interessa, in maniera trasversale, tutti i settori e le materie oggetto di finanziamento tramite le risorse della politica di coesione.

A tale proposito, domanda all'interlocutore in che misura, ad esempio, la movimentazione di cospicui fondi del FARS, intervenuta negli ultimi tempi, abbia potuto incidere sul finanziamento dei progetti connessi alla ricerca scientifica.

Si pone l'interrogativo se esiste una possibilità di recupero degli stanziamenti previsti dalla programmazione 2000-2006 a favore della programmazione successiva.

Reputa, infine, apprezzabile la nuova sensibilità che la pubblica Amministrazione, grazie anche alla gestione dei fondi strutturali, ha potuto acquisire nel rilevante lavoro di valutazione dei progetti operativi, pur dovendo prendere atto con dispiacere, ancora una volta, della persistenza del fenomeno legato alla eccessiva e perniciosa dispersione dei fondi in una congerie di iniziative singole.

Il senatore SANTINI (*PdL*) pone, in primo luogo, il problema – risalente, purtroppo, a un vizio di origine nell'impostazione delle modalità di attuazione dei fondi strutturali in Italia – riguardante la scarsa conoscenza preventiva, da parte del singolo cittadino fruitore del servizio, delle procedure da percorrere per attivare il finanziamento comunitario anche nel campo dell'istruzione e della ricerca.

Al riguardo, chiede se sono stati predisposti dei meccanismi più agili per facilitare ogni operatore privato che voglia usufruire dell'intervento comunitario.

Egli domanda, inoltre, se è stato possibile impostare una qualche forma di integrazione, fra il sud e il nord del Paese, nei procedimenti

di utilizzo delle risorse riguardanti la ricerca e lo sviluppo e, infine, se la *governance* a tutto tondo, evocata dall'oratore, possa essere considerata minimamente realizzabile in termini concreti oppure confinata al regno dell'utopia.

Il dottor CRISCUOLI, nel replicare ai quesiti posti, fa presente che, almeno per quanto riguarda il proprio settore di competenza, il criterio di addizionalità è stato attuato in maniera ottimale, individuando degli assi coerenti di finanziamento e cercando, conseguentemente, di evitare il più possibile la dispersione delle risorse.

Osserva, inoltre, che, a fronte del dato che attesta, purtroppo, un consistente tasso di «autoreferenzialità» della ricerca scientifica italiana, il MIUR si è sempre impegnato, attraverso la gestione dei fondi comunitari, per una diffusione delle conoscenze immateriali che facesse perno su un dialogo a tutto campo tra le varie istituzioni coinvolte – pubblica Amministrazione, imprese, istituti di ricerca, università, ecc. – tale da generare una comune mentalità nella gestione delle risorse provenienti da Bruxelles.

Il problema relativo a un approccio coerente sia a nord che a sud del Paese nella programmazione dei progetti riguardanti la ricerca, registra, sfortunatamente, l'esistenza di una certa discrasia, per cui può verificarsi, paradossalmente, che, in alcuni casi, siano a disposizione poche somme di denaro per enti territoriali ben disposti ad investire e, per converso, in altri casi, ingenti finanziamenti per Regioni che hanno dimostrato minore attitudine progettuale.

La presidente BOLDI, dopo aver accertato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso il seguito dell'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE IN MACEDONIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DEL SENATO (23 E 24 APRILE 2009)

La PRESIDENTE informa che, nei giorni 23 e 24 aprile 2009, una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, guidata dalla stessa Presidente, e composta dai senatori Barbara Contini e Mauro Del Vecchio, si è recata in missione a Skopje (Macedonia) con lo scopo di accertare le condizioni di avvicinamento di tale Paese al processo di integrazione comunitaria, anche in ragione dell'interesse che l'Italia da sempre attribuisce alle relazioni con gli Stati collocati in un'area delicata dell'Europa come è quella dei Balcani.

La delegazione, nell'arco delle due giornate, ha svolto una serie di colloqui ufficiali con personalità del Parlamento e del Governo.

Il primo incontro ha avuto luogo con i componenti la Commissione Affari europei del Parlamento macedone, presieduta dall'onorevole Petar

Pop Arsov, che, tra l'altro, aveva formalmente invitato la 14^a Commissione del Senato a svolgere tale visita.

Il presidente Pop Arsov, dopo aver ringraziato i senatori per il costante impegno dell'Italia nel sostegno della candidatura macedone all'Unione europea, ha ricordato che il proprio Paese – cui è stato concesso lo status di Paese candidato all'adesione dal Consiglio UE il 17 dicembre 2005 – si sta prodigando con il massimo sforzo per ottemperare a tutti i «criteri di Copenaghen» formulati a livello comunitario.

Come è noto, rimangono ancora in sospeso la rilevante questione del «nome» – che continua a suscitare un persistente contenzioso con la Grecia – nonché il problema, che sta generando non pochi inconvenienti ai cittadini macedoni, riguardante la liberalizzazione dei visti necessari per accedere all'«area Schengen».

Circa la questione del nome costituzionale del Paese, è dell'avviso che esso possa essere risolto solo mirando ad un compromesso equo da raggiungere attraverso il buon senso e la buona volontà di entrambe le parti.

La presidente Boldi evidenzia, al riguardo, che l'Italia ha esercitato un ruolo proficuo di «mallevadore» per facilitare le aspirazioni europee della Macedonia.

Relativamente alla problematica dei visti, auspica che la futura rimozione dell'attuale regime di concessione non costituisca il viatico pericoloso per l'ingresso nell'area dell'Unione, attraverso il territorio macedone, di soggetti non titolati.

Il senatore Del Vecchio osserva che esiste una reciproca convenienza affinché i confini dell'Europa comunitaria vengano estesi anche ai Paesi dei Balcani. In particolare, dovrebbe prevalere su tutto il fattore, indubbiamente positivo, della stabilizzazione economica e politica dell'intera penisola.

A fronte degli impegni finora portati avanti dalla Macedonia per rispettare i requisiti di adesione, ritiene di poter ribadire il compito prioritario dell'Italia nel sostenere questo sforzo di adeguamento della realtà macedone agli «standards» internazionali.

La senatrice Contini, dopo aver sottolineato che la Macedonia è naturalmente vocata, se non altro dal punto di vista geopolitico, all'inserimento a pieno titolo in Europa, è del parere che esso, in quanto Paese che vive una tipica fase di tradizione economica ed istituzionale, debba fare leva in maniera convinta sulle proprie risorse umane e sulla modernizzazione della propria amministrazione pubblica.

Su tale punto, replica il presidente Pop Arsov, dichiarando di condividere pienamente la necessità che il Paese provveda ad una seria riforma dell'apparato ministeriale, procedendo, come richiede la stessa Unione europea, alla creazione di una funzione pubblica professionalmente qualificata.

Sono, quindi, intervenuti altri rappresentanti parlamentari macedoni, sia dello schieramento di maggioranza che di opposizione, i quali, pur con accenti diversi, hanno ulteriormente messo in luce l'esigenza che il

Paese pervenga ad un equilibrio multietnico ed istituzionale, sottolineando come la questione del «nomen» non costituisca una diatriba meramente terminologica o nominalistica, ma pertenga, al contrario, alla determinazione della vera e propria identità nazionale del popolo macedone.

La presidente Boldi chiede, quindi, delucidazioni in merito all'utilizzo, finora realizzato, dei c.d. «fondi di preadesione», all'uopo predisposti dall'Unione per aiutare i Paesi candidati.

In proposito, viene precisato che è stato messo a disposizione della Macedonia un fondo di 32 milioni di euro, di cui non è ancora iniziato lo stanziamento, destinato a finanziare, in particolare, progetti nei settori della cooperazione transfrontaliera e dell'agricoltura.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, la delegazione senatoriale ha avuto un incontro con il vice primo ministro con delega per gli affari europei, Ivica Bocevski, il quale ha preliminarmente elencato le priorità della politica estera della Macedonia, riassumibili in quattro punti: l'adesione all'Unione europea e alla Nato, la trattativa sul nome (entro il 2009 dovrebbero cominciare i colloqui finali per addivenire ad una composizione amichevole), la liberalizzazione dei visti e l'impiego dei fondi comunitari (si attende, entro il 2009, l'accreditamento delle somme stanziare per il Paese).

La presidente Boldi ha rassicurato l'interlocutore che l'Italia, anche dal versante governativo, mediante un'attenzione peculiare e concreta del Ministro Frattini alle richieste di collaborazione provenienti dai Balcani, ripone un interesse primario al rafforzamento dei legami tra la Macedonia e l'UE. Ciò anche nel presupposto che il Paese si è incamminato ormai da tempo sulla via di un rapido superamento degli ostacoli che ancora si interpongono per l'ingresso nell'Europa comunitaria.

La visita della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, peraltro, dimostra la vicinanza italiana nei confronti dei problemi della Macedonia, non ultimo quello spinoso del nome, il quale – come si è chiaramente compreso – attiene fundamentalmente ad una questione identitaria e non semplicemente formale.

Il senatore Del Vecchio tiene a rimarcare che il processo di integrazione nell'ambito dell'Unione europea riguarda i Balcani nel loro complesso: una volta inseriti nella cooperazione sopranazionale tipica dell'UE, infatti, tutti i Paesi dell'area saranno in grado di dirimere più agevolmente i singoli conflitti, di varia natura (politica, etnica, ecc.), che ancora persistono al loro interno e a livello bilaterale. Conclude confermando l'appoggio dell'Italia all'impegno macedone di adeguamento agli standards di Copenaghen.

Replica il Vice Primo Ministro, che esprime gratitudine per il fattivo sostegno dell'Italia, tenendo a mettere in rilievo come la vaexata questione del nome, proprio perché concernente l'identità nazionale, non possa essere oggetto di compromesso a tutti i costi.

Chiede, quindi, alla presidente Boldi di farsi latore di una richiesta indirizzata al Ministro degli affari esteri italiano, affinché, nel prossimo

Consiglio europeo, che si terrà in giugno a Praga, l'Italia preme per sbloccare la situazione dei visti, fortemente penalizzante per la Macedonia.

Egli, inoltre, sollecita un maggiore coinvolgimento dell'Italia, in termini finanziari, per sostenere le iniziative di sviluppo nel settore dell'agricoltura e, soprattutto, l'implementazione del Corridoio n. 8, che dovrebbe rappresentare una assoluta priorità nella politica comunitaria delle reti di trasporto transeuropee.

Al termine della riunione con il vice premier Bocevski, si è tenuta una breve conferenza stampa congiunta in cui, tra l'altro, la presidente Boldi ha riaffermato i legami di amicizia tra i due Paesi, nonché il convincimento che la Macedonia si sia decisamente avviata nel cammino della piena integrazione con l'ordinamento comunitario.

Successivamente, si è svolto un colloquio con i membri della Commissione esteri del Parlamento macedone, presieduta dall'onorevole Teuta Arifi, che si è compiaciuta del notevole grado di sviluppo delle relazioni interparlamentari tra Italia e Macedonia.

La presidente Boldi ha fatto presente che la delegazione senatoriale, in occasione di tale visita, ha potuto ulteriormente prendere atto vuoi dell'ottimo stato di salute dei rapporti bilaterali tra Italia e Macedonia, vuoi degli indubbi miglioramenti del sistema-Paese della Macedonia nel lavoro di conformazione ai parametri comunitari, propedeutico alla partecipazione «optimo iure» all'UE. Lo sforzo della Macedonia, del resto, è stato sostenuto in modo non formale dall'Italia, attraverso contributi effettivi e concreti.

Si è, quindi, tenuto uno scambio di vedute fra i presenti, che hanno interloquito, essenzialmente, sui temi della composizione femminile in seno ai Parlamenti dei due Paesi e, nuovamente, del nome costituzionale, il cui carattere «sensibile» è avvertito unanimemente da tutte le componenti partitiche della Macedonia.

La visita di lavoro è terminata con una colazione offerta dal Presidente del Gruppo di amicizia Italia-Macedonia, onorevole Oliver Shambevski, durante la quale, tra l'altro, la presidente Boldi, nel ringraziare gli ospiti per l'eccellente accoglienza, ha invitato gli stessi a svolgere, nel prossimo futuro, una analoga missione in Italia.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 6 maggio 2009

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato per l'interno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia il sottosegretario Mantovano per la sua presenza in Commissione ricordando che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, ha svolto

una visita in Italia dal 13 al 15 gennaio di quest'anno. Nelle scorse settimane ha diffuso una versione definitiva del rapporto in ordine al quale la Commissione ha chiesto – e di questo è grata – al Governo di riferire.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea di essersi trovato a disagio rispetto al rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in molti punti purtroppo espressione di pregiudizi, più che di valutazioni documentate. Ricorda che rispetto al problema di episodi di razzismo nel nostro Paese, le norme vigenti in materia prevedono già oggi sanzioni sul piano amministrativo e penale molto severe, tali da scoraggiare comportamenti di quella natura. Anche sui singoli casi richiamati nel rapporto, accaduti a Parma, Pesaro, Ponticelli, l'iter giudiziario è in corso e va messo in evidenza come la magistratura abbia svolto egregiamente il suo compito. Per quanto riguarda la diffusione di messaggi di stampo razzista su internet la polizia postale ha strumenti e procedure inviate in tutto il mondo ed è impegnata seriamente nella lotta a questo deprecabile fenomeno. Rispetto al problema della vivibilità dei campi nomadi, cui fa riferimento il rapporto, va ricordato come in tutte le Regioni italiane – in particolare il Lazio, che forse più delle altre è esposta al fenomeno – siano in corso di attuazione programmi di scolarizzazione e di vaccinazione dei bambini. Quando si è posto un problema di trasferimento delle comunità in altro luogo, ciò è avvenuto per migliorarne la condizione, in centri dotati di connessione alle reti elettriche, idriche e fognarie. Eguale impegno è stato messo nel lavoro di miglioramento dei centri di accoglienza delle persone immigrate sul nostro territorio illegalmente, aumentando le capacità di ricezione delle strutture e le risorse. Non può essere ignorata in questo contesto la scarsa propensione a collaborare con paesi da cui provengono gli immigrati, in particolare la Tunisia. Quanto all'esercizio del diritto di asilo, criticato anch'esso nel rapporto Hammarberg, rileva non solo che la nostra legislazione è molto avanzata in materia, ma anche che – al contrario di quanto ritiene il Commissario per i diritti umani – viene assunto un orientamento preventivamente sfavorevole in Italia soltanto per richieste che provengono da soggetti che hanno commesso reati o da soggetti che hanno fatto domanda di asilo dopo che è stato adottato nei loro confronti un provvedimento di espulsione. Un'ultima considerazione sui casi individuali di presunto rimpatrio forzato citati nel rapporto. Su ciascuno di essi andrebbe fatta una considerazione a parte poiché ogni caso fa storia a sé.

Intervengono i senatori DI GIOVAN PAOLO (PD), LIVI BACCI (PD), PERDUCA (PD), BODEGA (LNP) e DELLA SETA (PD), nonché il PRESIDENTE.

A tutti risponde il sottosegretario MANTOVANO.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 6 maggio 2009

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Piero Badaloni, direttore responsabile di Rai International.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti di Rai *International*

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente FIRRARELLO introduce l'audizione, avvertendo che della seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico. Nel ringraziare il dottor Badaloni per la disponibilità ad intervenire nell'ambito della procedura informativa, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione della Società Dante Alighieri e ritiene che anche l'incontro con Rai *International* possa costituire una preziosa occasione per avere contezza sulle modalità di apprestare un'adeguata informativa per le collettività italiane all'estero, oltre che per garantire una sempre migliore diffusione della lingua italiana.

Il dottor BADALONI, direttore responsabile di Rai *International*, dà conto dell'attività dell'istituzione da lui presieduta, come descritta nella relazione annuale destinata al Ministero degli affari esteri.

Nel mettere a disposizione del Comitato una sintesi di detta relazione nonché un documento sulla programmazione televisiva relativa ai primi

mesi del 2009, informa anzitutto che una parte del palinsesto è specificamente dedicata alla diffusione della lingua italiana.

Informa che la definizione della programmazione di Rai *International* tiene essenzialmente conto del diverso alternarsi delle stagioni all'estero rispetto all'Italia e del differente fuso orario.

Sul versante informativo, l'impostazione è quella di un pluralismo di opinioni, secondo quanto convenuto per periodi triennali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono trasmessi su Rai *International* i principali programmi televisivi di approfondimento politico della Rai nazionale nonché programmi autoprodotti da Rai *International*.

Appositi spazi sono dedicati all'informazione di ritorno, favorita anche dal fatto che il canale satellitare è visibile liberamente in Italia.

I programmi trasmessi da Rai *International* coprono tanto i settori della cronaca, con specifico riferimento ad approfondimenti su vicende di italiani che coprono posizioni di rilievo all'estero, quanto quelli dell'intrattenimento culturale, nonché dello sport. A tale ultimo proposito, ricorda che non vengono diffusi i film italiani fintanto che ne è in corso la distribuzione a livello locale e che la programmazione delle partite di calcio del campionato è possibile all'estero, con limitazioni territoriali e di costo.

Sottolinea infine che i programmi trasmessi da Rai *International* coincidono per l'85 per cento con quelli trasmessi dalla Rai e da Rai *Educational* e per il 15 per cento sono autoprodotti al fine di trattare tematiche non approfondite dalla programmazione generalista.

Il presidente FIRRARELLO sottolinea positivamente il ruolo svolto da Rai *International* nell'assicurare un collegamento tra comunità italiane all'estero e madrepatria. Evidenzia peraltro come all'estero sia parlato soprattutto il dialetto e come sia rilevante promuovere e sostenere la conoscenza della lingua italiana.

Dopo un intervento del presidente BADALONI per ricordare che Rai *International* ha trasmesso un programma proprio dedicato ai dialetti italiani, il presidente FIRRARELLO sottolinea che il dialetto è spesso un canale privilegiato per la conoscenza della lingua italiana e che occorrerebbe dedicare apposita attenzione al sostegno dell'informazione di ritorno.

Il senatore RANDAZZO (PD) fa presente come, al di là del contenuto della programmazione di Rai *International*, sussista relativamente all'Australia e al Sud Africa il grave problema dell'elevato costo del canone da corrispondere per la fruizione del canale.

Ritiene che ciò sia tanto più grave ove si consideri che nella zona asiatica mediante antenna parabolica è possibile accedere a canali satellitari internazionali fruibili liberamente.

Il presidente FIRRARELLO osserva che la tematica sollevata dal senatore Randazzo non riguarda esclusivamente le prerogative di Rai *Inter-*

national ma anche di altri soggetti responsabili della trasmissione del canale.

Il senatore PEGORER (*PD*) ritiene particolarmente meritevole di interesse il settore dei programmi prodotti direttamente da Rai *International*, chiedendo al presidente Badaloni se sussistano o meno prospettive per incrementare la quota di programmazione in discorso.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut*) sottolinea come sarebbe opportuno dedicare una maggiore attenzione all'approfondimento dell'informazione politica per le comunità italiane all'estero, soprattutto nel momento attuale, alla luce del riconoscimento del diritto di voto per gli italiani all'estero.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) fa presente come anche nel continente americano i costi per accedere alla fruizione di Rai *International* siano maggiori rispetto ad altre aree territoriali. Evidenzia inoltre come alcune tematiche riscuotano particolare interesse anche all'estero, ad esempio l'informazione sullo sport, mentre andrebbe potenziata la programmazione dedicata anche all'intrattenimento.

Ribadisce a propria volta che andrebbe adeguatamente sostenuta l'informazione di ritorno, in un'ottica di diffusione in Italia della conoscenza delle esperienze maturate dai connazionali italiani all'estero.

Sottolinea infine come l'intenzione preannunciata dall'Esecutivo di sostenere con l'istituzione di un apposito Dicastero lo sviluppo del settore turistico, potrebbe idoneamente accompagnarsi alla sollecitazione agli italiani all'estero ad una migliore conoscenza del Paese d'origine.

Il dottor BADALONI ringrazia a propria volta il Comitato per l'attenzione e la disponibilità. Soffermandosi quindi sui rilievi emersi nel corso del dibattito, fa presente che i differenti costi per l'abbonamento a Rai *International* nei diversi Paesi derivano dalla formula dell'abbonamento medesimo. Ove i costi sono maggiori, si tratta spesso di situazioni in cui la formula di fruizione è quella di un pacchetto di canali, nel quale è inserita anche Rai *International*. Condivide l'auspicio che possano trovarsi modalità per ridurre i prezzi e ricorda, comunque, che gli abbonamenti esclusivi hanno, naturalmente, un costo inferiore.

Fa peraltro presente che, nella zona dell'America del Nord, vi sono canali multietnici a fruizione gratuita, che trasmettono anche in determinate fasce orarie una programmazione in italiano, che consiste essenzialmente in una sintesi informativa; ciò fa sì che in dette zone il numero di abbonamenti a pagamento sia inferiore.

Per quanto concerne, poi, la zona dell'Australia e dell'Africa, fa osservare che la fruizione dei canali satellitari gratuiti si differenzia dagli abbonamenti a pagamento a Rai *International* perché solo mediante tali ultimi è possibile la visione del campionato di calcio.

Alla domanda del presidente FIRRARELLO sull'entità dell'incasso derivante dai canoni televisivi all'estero, il presidente BADALONI informa che, per quanto di conoscenza, esso si quantifica nell'ordine dei 3-4 milioni di euro annui. Tali misurazioni spettano, peraltro, all'organismo deputato alla commercializzazione del segnale televisivo.

Con riferimento al costo dell'abbonamento nell'area dell'Australia, fa presente come vi sia l'intenzione di rivedere le modalità di distribuzione del segnale, valutando, a tal fine, anche l'efficienza del satellite utilizzato e la qualità del segnale medesimo.

Relativamente all'informazione di ritorno, condivide la sollecitazione al sostegno della stessa, anche mediante la programmazione in fasce orarie di maggiore ascolto. A tal fine, la programmazione del canale Rai 3 potrebbe essere articolata nel senso di individuare spazi dedicati non solo alle realtà territoriali italiane ma anche all'estero.

Accoglie con favore la sollecitazione ad incrementare i programmi prodotti direttamente da Rai *International* e ricorda che vi sono programmi idonei a sostenere l'immagine dell'Italia all'estero, dal punto di vista sia turistico che di valorizzazione del territorio.

Con riferimento all'informazione politica richiama come i principali programmi di informazione nazionale su tale tema siano diffusi anche all'estero da Rai *International* e assicura l'impegno su detto fronte anche in vista delle prossime consultazioni elettorali europee.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia il dottor Badaloni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 6 maggio 2009

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Testo unificato C. 44 ed abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, volto ad introdurre misure finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice e mediante disposizioni tese alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 23, che modifica l'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Evidenzia che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a province e comuni sono destinati, in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale; in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani urbani del traffico. Osserva che spetta ai suddetti enti territoriali determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Rileva che le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'in-

terno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la delibera e una relazione in cui si indicano l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza dell'ente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Si sofferma quindi sull'articolo 28, che reca modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale. Sottolinea che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, predispone programmi educativi svolti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. In merito all'articolo 29, osserva che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità sono tenuti ad effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale; il sostegno finanziario ai suddetti interventi può esser reperito nell'ambito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Evidenzia che l'articolo 36 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte degli enti locali al Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti. Osserva in conclusione che l'articolo 41 stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale. Ravvisa l'opportunità che, in relazione all'articolo 23, comma 1, lettera d), sia soppresso lo specifico riferimento al limite minimo di un quarto della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie assegnate a province e comuni da destinare alle diverse tipologie di interventi previsti, affinché gli enti locali mantengano una più ampia discrezionalità nell'allocare le risorse loro attribuite.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) in ordine all'articolo 23, propone che sia apposta una specifica condizione al parere nel senso prospettato dal presidente. Sostiene quindi la necessità che sia affermato un maggiore coinvolgimento degli enti locali in materia di educazione stradale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), nel condividere le osservazioni formulate dal deputato Pepe, sottolinea l'opportunità che l'attuazione del provvedimento sia definita di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i profili di competenza regionale e sulla base di specifici progetti diversificati per aree regionali.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni emerse, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle 14,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009*) dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), nel condividere il contenuto della proposta di documento, evidenzia e apprezza il riferimento alle indicazioni del commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna in ordine alla necessità di fornire una chiara definizione del comune montano.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 ed abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 44 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;

considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 23, sia riformulata la disposizione sopprimendo lo specifico riferimento al limite minimo di un quarto della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie assegnate a province e comuni da destinare alle diverse tipologie di interventi ivi previsti, affinché gli enti locali mantengano una più ampia discrezionalità nell'allocare le risorse loro attribuite;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 maggio 2009

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato in data odierna, ai fini della consultazione prevista dalla legge, lo schema di deliberazione approvato il 5 maggio 2009.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Caparini.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra la bozza di delibera, elaborata sulla base di quelle precedentemente approvate dalla Commissione, evidenziando che per l'individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare

alle trasmissioni il testo riprende i criteri adottati recentemente con la delibera per le elezioni europee, mentre i soggetti sostenitori dell'astensione vengono equiparati ai soggetti contrari al *referendum*. In conclusione, segnala la necessità di un confronto con il testo trasmesso dall'Agcom, pervenuto soltanto oggi, nonché la difficoltà di rendere applicabile il generico divieto a far riferimento al *referendum* nelle differenti trasmissioni a carattere politico ed elettorale.

Dopo gli interventi del senatore MORRI (*PD*) e dei deputati LAINATI (*PdL*), RAO (*UDC*) e BELTRANDI (*PD*), il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 12 maggio 2009 e di procedere al seguito dell'esame della delibera in una seduta che avrà luogo mercoledì 13 maggio.

La Commissione concorda all'unanimità, dando mandato al Presidente di fissare l'ora di convocazione della seduta in relazione ai lavori delle due Assemblee.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARDI (*IdV*) segnala la necessità di definire in maniera precisa il ruolo di indirizzo della Commissione per quanto concerne alcune trasmissioni della RAI, innanzitutto la puntata di «Porta a Porta» di ieri sera con protagonista il *premier* Silvio Berlusconi, in cui è discutibile l'effettivo rispetto della *par condicio*.

Secondo il senatore VITA (*PD*) occorre sottolineare che il Presidente del consiglio è anche candidato alle elezioni europee e che pertanto i suoi interventi sull'emittente pubblica devono essere sottoposti ai criteri stabiliti dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato MOTTOLA (*PdL*) ritiene improprio il richiamo alla *par condicio* per la trasmissione anzidetta e ingiuste le accuse di parzialità rivolte a trasmissioni gestite dai conduttori con riconosciuta professionalità.

Il deputato LAINATI (*PdL*) si riserva di fornire, nel corso del prossimo confronto con i vertici della RAI, un lungo elenco delle trasmissioni ritenute non obiettive dalla sua parte politica.

Il PRESIDENTE ritiene che i temi emersi possono essere affrontati in modo approfondito nella seduta riservata all'audizione dei vertici della RAI. La Commissione, che ha già espresso indirizzi e valutazioni su doveri e compiti del servizio pubblico nel periodo elettorale per garantire equità di accesso e di espressione, deve rinnovare alla concessionaria pubblica l'invito a non utilizzare spazi radiotelevisivi per interventi privi di contraddittorio e per esprimere posizioni unilaterali.

Concordando con il Presidente, il senatore MORRI (*PD*) evidenzia come la RAI sia tenuta ad attenersi ai regolamenti applicativi della *par condicio* approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per martedì 12, alle ore 12, per il seguito dell'audizione dei vertici della RAI.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

(On. Caparini)

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009

premessso

che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per il giorno 21 giugno 2009 tre referendum popolari per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo ap-

provati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, in particolare dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per cia-

scun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei referendum, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in parti uguali tra i favorevoli, i contrari e gli astenuti in merito a ciascun quesito;

c) i comitati individuati dalla RAI tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto

che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero, degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

Art. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

(Trasmissione per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 6 maggio 2009

Presidenza del Vice presidente
Carmen MOTTA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e preventivo 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Carmen MOTTA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e sul preventivo 2007 dell'INPDAP sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La senatrice Cecilia DONAGGIO, (*PD*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sul fatto che l'Inpdap nel periodo osservato mostra un deterioramento abbastanza accentuato degli indicatori della propria gestione caratteristica. Peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo di oltre 1,6 miliardi di euro, spinto soprattutto dallo squilibrio della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e degli enti locali. Tale peggioramento dipende soprattutto da fattori strutturali interni al settore del pubblico impiego. Dall'analisi svolta sembrerebbe che negli anni successivi a quelli analizzati le suddette caratteristiche strutturali potranno solo in minima parte essere alleggerite dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma approvati a partire dal 2008.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione, si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla missione affidata all'Ente, così come potrebbe essere immaginabile una riduzione dei costi at-

traverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. Dal punto di vista dell'efficienza del servizio, i dati indicano la necessità di realizzare la massima riduzione possibile dei tempi medi di erogazione delle prestazioni, accanto ad una più completa attività di comunicazione con i propri iscritti.

Si riserva poi di integrare la relazione sui bilanci in titolo con elementi di maggior approfondimento per quanto attiene alla previdenza complementare e propone infine che la Commissione, prima di esprimere le proprie considerazioni conclusive, proceda all'audizione del Commissario straordinario, del direttore generale e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto.

Il deputato Carmen MOTTA, *presidente*, nel condividere il percorso proposto dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.

ALLEGATO

**RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006
E PREVENTIVO 2007 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (INPDAP)**

Premessa

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) eroga a tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica la previdenza obbligatoria di base, il trattamento di fine rapporto, oltre ad alcune prestazioni assistenziali ed erogazioni creditizie. L'Inpdap, istituito nel 1994, è costituito da diverse gestioni poi confluite in un unico ente. Tra queste le gestioni pensionistiche:

1. Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
2. Cassa per le pensioni agli statali (CPS);
3. Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo ed elementari (CPI);
4. Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG);
5. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Le gestioni che erogano altre prestazioni previdenziali e assistenziali, invece, sono le seguenti:

1. la ex gestione di previdenza per il personale civile e militare (ENPAS) e per gli enti locali (INADEL) che erogano l'indennità di buonuscita ora TFR;
2. la gestione previdenziale per l'assicurazione sociale vita (ENP-DEP);
3. la gestione prestazioni sociali e creditizie.

Negli anni di analisi l'Istituto è stato interessato da una consistente attività di dismissione del patrimonio immobiliare, prima affidata in gestione esterna a società specializzate ed in seguito gestita direttamente dall'Ente.

L'Inpdap svolge, inoltre, un ruolo di rilievo nello sviluppo e nel sostegno della previdenza complementare a favore dei propri iscritti⁽¹⁾. L'Istituto accantona e rivaluta le quote di Tfr destinate alla previdenza com-

⁽¹⁾ La possibilità di accedere alla previdenza complementare da parte dei pubblici dipendenti attraverso l'adesione a specifici fondi è stata prevista per la prima volta dalla legge finanziaria per il 1998.

plementare, attraverso l'acquisizione e la ripartizione delle relative risorse dal bilancio dello Stato e dalle varie amministrazioni pubbliche datrici di lavoro; fornisce inoltre servizi ai relativi fondi pensione e alle amministrazioni interessate (anagrafe iscritti e contribuzione e attività d'informazione). Nell'ultimo anno sono stati avviati alcuni specifici fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici: nel maggio 2007 è stato firmato dalle parti sociali l'accordo istitutivo del fondo pensione Perseo, riservato al settore sanitario e agli enti locali, mentre nell'ottobre 2007 è stato firmato l'accordo istitutivo del relativo fondo riservato ai dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.

La gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni

Il numero di iscritti complessivo dell'Inpdap è pari, per l'anno 2007, a 3.384.000 e presenta un tasso di crescita medio annuo dell'1%. Non è disponibile la disaggregazione per sesso, né la distribuzione nelle diverse gestioni previdenziali, né è possibile valutare i flussi di entrata e di uscita degli iscritti e l'età media degli stessi. L'andamento del monte contributivo presenta una tendenza crescente, con un tasso medio annuo pari al 2,3%, caratterizzata da una dinamica altalenante spinta principalmente dall'andamento del numero degli iscritti che mostra un forte incremento nel 2006. L'aliquota legale dall'anno 2007 è pari al 33%.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero delle pensioni complessivamente erogate dall'Inpdap è pari per il 2006 a 2.543.421 (2.603.800 per il preventivo 2007). Oltre il 75% di questi trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari al 2%, più elevato per le femmine (2,5%) che per i maschi (1,4%). Più contenuta risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo di crescita pari all'1,3%), che costituiscono il 75% del totale delle pensioni da lavoro.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari a poco meno del 48% e al 41% per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 57% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori estremamente elevati negli anni più recenti: il numero delle nuove liquidate subisce un incremento pari al 44% nel 2006, che si riduce al 14% l'anno successivo. Questi andamenti riflettono l'accelerazione dell'andata in pensione da parte dei dipendenti pubblici, in seguito all'avvio della riforma del sistema pensionistico obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2008. L'indicatore demografico del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, fa registrare un valore superiore all'unità che si riduce

nell'ultimo anno considerato, a causa dei forti flussi di nuove liquidazioni registrati nel 2006.

L'età media al pensionamento della categoria, pari a 60 anni, risulta omogenea tra maschi e femmine, sostanzialmente in linea con quella del complesso dei lavoratori dipendenti dell'Inps, e risulta stabile nel periodo osservato. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2006, è pari a poco meno di 36 anni per la totalità dei pensionati, valore decisamente superiore a quello medio dei lavoratori dipendenti del settore privato e in crescita nel periodo osservato (era pari a 35 nel 2004).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, per l'insieme della categoria, a poco meno di 21 mila euro annui e ad oltre 17 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno al 3% per il complesso dei pensionati. Lievemente più ridotti risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità e in misura maggiore quelli del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), in particolare per le femmine (poco meno di 16 mila euro annui).

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari all'84% degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, mentre scendono all'80% per quelle di anzianità.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate non è stato possibile calcolare i relativi coefficienti di copertura poiché non è stato fornito il dato relativo alle retribuzioni medie degli iscritti.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2006 a 46,7 miliardi di euro (50 miliardi per il preventivo 2007) e presenta un tasso medio annuo di crescita pari al 4% (7,4% nel solo 2007).

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari al massimo a 1 volta la spesa per pensioni e rappresentino il 93% della stessa nel 2007 (tabella 3). Non è invece possibile fornire indicazioni sull'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica per ciascun anno la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. È possibile però analizzare il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti, che rappresenta una delle componenti costitutive della suddetta aliquota⁽²⁾: tale rapporto si mostra elevato e crescente nel breve periodo di osservazione, risultando pari a

⁽²⁾ Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

77 pensioni ogni 100 iscritti secondo i dati del 2007 (era pari a 74 pensioni ogni 100 iscritti nel 2004), indicando che l'Ente si sta avviando verso la piena maturazione della gestione.

Nella tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate: detti importi (24 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 20 mila euro per il complesso dei trattamenti) risultano superiori rispetto a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in precedenza, sia per i maschi che per le femmine e mostrano dei tassi di crescita pari, per il biennio 2005-2006, a circa il 5% medio annuo nel caso dell'insieme delle pensioni da lavoro e al 3% per le pensioni di anzianità. Nel 2007, infine, i tassi di crescita degli importi delle pensioni liquidate risultano pari al 15%. L'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il cosiddetto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, riportato nella stessa tabella 4, si mostra in aumento nel breve periodo di tempo osservato, indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pari a circa 1,37 volte rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico-patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Inpdap presenta un risultato economico di esercizio in avanzo, nel periodo dal 2004 al 2006, con l'eccezione del 2005 per il quale fa registrare un risultato negativo per 428 milioni di euro. Dai dati del preventivo 2007 emerge, invece, un disavanzo di parte corrente pari a circa 2 miliardi di euro, determinato dall'andamento della gestione previdenziale che vede determinarsi un avanzo della spesa per prestazioni rispetto alle entrate per contributi. Il patrimonio netto, pari a 22,5 miliardi di euro nel 2006, si riduce di 2 miliardi nell'anno successivo (20,5 miliardi nel 2007).

Il valore del patrimonio, che nel 1994 era pari a 2,3 volte le rate di pensione in pagamento, attualmente ammonta ad un valore di poco più di 20 miliardi di euro, pari allo 0,5% dell'attuale onere per le pensioni in pagamento.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

L'insieme degli investimenti mobiliari ed immobiliari ammonta a quasi 22 miliardi di euro nel 2007, sostanzialmente stazionario nel periodo di osservazione (tabella 6). Tale stazionarietà è condivisa dal portafoglio mobiliare (che a fine 2007 con quasi 21 miliardi di euro rappresentava il 96% del patrimonio complessivo) mentre risulta in sostanziale diminu-

zione la componente immobiliare che nel quadriennio passa da una consistenza iniziale di poco superiore al miliardo di euro ad una finale inferiore agli 800 milioni; in tale diminuzione è evidente l'operare, da un lato, delle successive operazioni di dismissione, dall'altro, del conferimento di immobili a fondi immobiliari chiusi, operazioni che hanno modificato verso l'alto la quota di immobili destinati ad usi strumentali, che a fine 2007 rappresentava oltre il 60% del patrimonio immobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta stabile su livelli modesti, 0,7%, inferiore al tasso di inflazione medio del periodo, in linea con la funzione dello stesso destinato principalmente alla gestione dei flussi di cassa; tale rendimento riflette chiaramente il livello e la dinamica della componente mobiliare, mentre il ridotto investimento fruttifero immobiliare fornisce rendimenti elevati (3,5% nella media di periodo), sia nel confronto con la componente mobiliare, sia relativamente all'esperienza delle altre istituzioni previdenziali.

Come in parte anticipato, la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo quasi esclusivo dell'investimento in attività liquide (che assorbono in media il 92% del patrimonio), in linea con la sua funzione di *shock-absorber* dei flussi di cassa, e solo una ridotta quota di investimento in titoli e fondi di investimento; quasi del tutto assente l'investimento azionario diretto.

Per quanto detto, è evidente che la ridotta remunerazione del portafoglio mobiliare è dovuta alla composizione incentrata unicamente sulle attività liquide, di cui la gran parte versate sul c/c di tesoreria. Considerando la disaggregazione del rendimento per singola attività, si nota come il vincolo del versamento sul c/c di tesoreria non permetta alle attività liquide di avere un rendimento in linea con quello di mercato (0,3% per l'istituto a fronte dell'1,5% del mercato), così come accade sia all'investimento obbligazionario (2% a fronte del 3,5% di mercato), sia a quello azionario, del resto residuale (5,4% a fronte del 13% di mercato); un rendimento leggermente migliore presenta, invece, l'investimento in fondi (4,7% verso una media di mercato del 3,7%).

Va, infine, segnalato che, anche per quanto detto in precedenza, l'Inpdap non è dotato di un piano programmato di investimenti e gestisce quasi del tutto internamente le proprie attività finanziarie, al netto di una quota prossima al 10%, data in gestione a società di gestione del risparmio (SGR) dei principali gruppi bancari italiani. A partire dal 2004 anche il patrimonio immobiliare viene gestito internamente, anche a seguito di gravi criticità registrate dalla gestione dello stesso da parte di soggetti gestori esterni.

I costi di gestione

I costi di gestione dell'Inpdap (tabella 7) ammontano nel 2007 a circa 716 milioni di euro, con un tasso di crescita medio annuo nel quadriennio pari all'8%; il 60% è costituito da spesa per il personale in servizio, con

una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a poco meno di 5 milioni di euro, pari a poco meno dell'1% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente, nel 2007, sono pari a 116 euro per ciascun assicurato e pensionato dello stesso (62 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per lo 0,6% (lo 0,3% le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 7.893 unità di personale in servizio, di cui 184 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 47 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (53%) e il 36% dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

L'ammontare dei crediti contributivi dovuti è pari, per il 2007, a 371 milioni di euro con un valore in forte riduzione rispetto agli anni passati (pari a circa 1 miliardo di euro nel 2004).

In riferimento ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni l'Ente non ha fornito il dato; si può però osservare che la Carta dei Servizi dell'Inpdap prevede la liquidazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Sul piano dell'efficienza dell'Ente si può segnalare il positivo andamento delle domande per ricostituzione di trattamenti pensionistici, in calo nel quadriennio analizzato (dalle oltre 283 mila presentate nel 2004 alle poco più di 98 mila del 2007) e del numero delle domande presentate giacenti (dalle circa 266 mila del 2004 alle poco meno di 200 mila del 2007).

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti ⁽³⁾, l'Ente ha soddisfatto solo parzialmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nei due anni successivi, mentre per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo) è stato inoltrato un solo invio nell'anno 2006 relativo a 26.000 posizioni.

Osservazioni conclusive

L'Inpdap mostra, nel periodo osservato, un deterioramento abbastanza accentuato degli indicatori della propria gestione caratteristica. Peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo, per l'Ente nel suo complesso, di oltre 1,6 miliardi di euro, spinto soprattutto dallo squilibrio della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e degli enti locali. Tale peggioramento dipende soprattutto da fattori strutturali interni al settore del pubblico impiego: da una parte,

⁽³⁾ Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

l'ampiamente previsto raggiungimento della fase di maturazione demografica della gestione, che nel prossimo quinquennio vede giungere al pensionamento leve di iscritti più numerose e caratterizzate da consistenti carriere contributive; dall'altra, un numero di iscritti che risente di una certa staticità. Nei prossimi anni le suddette caratteristiche strutturali potranno solo in minima parte essere alleggerite dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma approvati a partire dal 2008.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla missione affidata all'Ente, così come potrebbe essere immaginabile una riduzione dei costi attraverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. Dal punto di vista dell'efficienza del servizio, i pochi elementi raccolti indicano la necessità di realizzare la massima riduzione possibile dei tempi medi di erogazione delle prestazioni, accanto ad una più completa attività di comunicazione con i propri iscritti.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)	
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno							
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati				
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
2004	-	-	3.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.600
2005	-	-	3.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.466
2006	-	-	3.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.838
2007 (a)	-	-	3.384.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.567
Variazioni %														
2005	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3
2006	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
2007 (a)	-	-	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,6

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	-

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Inpdap : iscritti




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine				totale	maschi	femmine	maschi			
2004	991.711	865.425	1.857.136	832.753	563.585	1.396.338	1.061.582	1.402.289	2.463.871	39.940	38.849	78.789	32.686	28.889	61.575
2005	995.551	882.522	1.878.073	835.124	571.283	1.406.407	1.068.023	1.425.489	2.493.512	41.869	40.486	82.355	29.581	32.322	61.903
2006	1.009.339	912.261	1.921.600	846.888	585.585	1.432.473	1.084.176	1.459.245	2.543.421	42.004	42.469	84.473	43.063	45.975	89.038
2007 (a)	-	-	1.976.000	-	-	-	-	-	2.603.800	-	-	-	-	-	101.600
Variazioni %															
2005	0,4	2,0	1,1	0,3	1,4	0,7	0,6	1,7	1,2	4,8	4,2	4,5	-9,5	11,9	0,5
2006	1,4	3,4	2,3	1,4	2,5	1,9	1,5	2,4	2,0	0,3	4,9	2,6	45,6	42,2	43,8
2007 (a)	-	-	2,8	-	-	-	-	-	2,4	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	14,1

Anno	Indicatori										
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	46,6%	40,4%	56,9%	1,22	1,34	60,0	59,9	60,1	34,8	35,8	33,6
2005	47,0%	40,6%	57,2%	1,42	1,25	60,5	60,9	60,2	35,1	36,0	34,2
2006	47,5%	40,9%	57,4%	0,98	0,92	60,0	60,0	60,0	35,7	36,6	34,9
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)					
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine									
2004	22,40	16,58	19,69	21,68	15,49	19,18	21,41	14,99	17,76	21,020	22,730	43,753		
2005	23,11	17,01	20,25	22,37	15,92	19,75	22,05	15,34	18,21	21,870	23,550	45,416		
2006	23,82	17,52	20,83	23,03	16,44	20,34	22,70	15,76	18,72	23,000	24,610	47,605		
2007 (a)	-	-	21,91	-	-	-	-	-	19,64	0	0	51,135		
Variazioni %														
2005	3,2	2,6	2,8	3,2	2,8	3,0	3,0	2,3	2,6	4,0	3,6	3,8		
2006	3,1	3,0	2,9	3,0	3,2	3,0	2,9	2,7	2,8	5,2	4,5	4,8		
2007 (a)	-	-	5,2	-	-	-	-	-	4,9	-	-	7,4		

Indicatori										
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Alliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura	
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		maschi	femmine	Totale	-
			maschi	femmine	Totale	Totale				
2004	84,2%	80,8%	-	-	-	-	-	-	-	1,02
2005	84,0%	80,6%	-	-	-	-	-	-	-	0,98
2006	84,1%	80,8%	-	-	-	-	-	-	-	1,03
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	24,3	18,6	21,7	15,5	23,6	17,9	20,9	-	-	-
2005	25,9	19,9	22,4	15,9	25,0	19,1	21,9	-	-	-
2006	26,8	21,2	23,9	16,4	26,2	20,6	23,3	-	-	-
2007 (a)	-	-	27,6	-	-	-	26,9	-	-	-
Variazioni %										
2005	6,6	6,5	5,0	2,8	5,9	6,6	4,7	-	-	-
2006	3,6	6,6	5,0	3,2	4,9	8,0	6,5	-	-	-
2007 (a)	-	-	15,2	-	-	-	15,4	-	-	-

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		totale pensioni	
		Totale	maschi	femmine	maschi	femmine
		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
2004	85,9%	80,8%	-	-	1,10	1,19
2005	87,1%	80,6%	-	-	1,13	1,24
2006	88,4%	80,8%	-	-	1,16	1,31
2007 (a)	-	-	-	-	-	1,37

(a) Dati di preventivo.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Asseggazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	1451,0	40202,7	18778,7	21424,0	21424,0	0,0	2,3	0,5
2005	-428,0	43601,0	22604,0	20997,0	20997,0	-427,0	2,3	0,5
2006	1492,0	47277,8	24788,8	22489,0	22489,0	1492,0	2,4	0,5
2007 (a)	-2028,0	45279,5	24818,5	20461,0	20461,0	-2028,0	2,2	0,4

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (milioni di euro)

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	22.081	0,4%	1.101	2,2%	20.980	0,3%
2005	20.530	0,8%	956	8,2%	19.573	0,5%
2006	21.582	1,0%	782	2,8%	20.800	0,9%
2007 (a)	21.629	0,4%	787	0,7%	20.843	0,4%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	5,0%	37,5%	93,6%	4,6%	0,1%
2005	4,7%	74,6%	90,6%	5,0%	0,1%	9,3%
2006	3,6%	61,9%	91,0%	4,8%	0,1%	8,9%
2007 (a)	3,6%	62,2%	90,8%	4,9%	0,1%	9,1%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	566,57	365,29	104,7	495,8	8069	203,0
2005	658,82	374,69	156,7	613,5	8023	214,0
2006	695,66	423,38	151,6	660,4	7844	189,0
2007 (a)	716,0208	428,73	174,9	695,794	7893	184,0

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	64,5%	86,2	56,0	0,5%	0,3%	39,9	52,9%	27,1%
2005	56,9%	105,8	55,8	0,6%	0,3%	40,4	53,2%	31,3%
2006	60,9%	111,2	61,6	0,6%	0,3%	46,6	53,6%	34,9%
2007 (a)	59,9%	116,2	62,4	0,6%	0,3%	47,3	53,4%	35,3%

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 6 maggio 2009

Presidenza del presidente
Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce quindi l'audizione del Presidente Marrazzo, che ringrazia per la sua presenza.

Piero MARRAZZO, *Presidente della Regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (*PdL*) e Vincenzo DE LUCA (*PD*), i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Antonio RUGGHIA (*PD*), la senatrice Magda NEGRI (*PD*), nonché, a più riprese, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Piero MARRAZZO, *Presidente della Regione Lazio*, svolge alcune brevi considerazioni in relazione ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerato che alle ore 16 sono previste immediate votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il Presidente Marrazzo, che quest'ultimo risponderà ai quesiti posti successivamente, per iscritto. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 6 maggio 2009

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone altresì alla Commissione l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione la designazione, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, di cinque nuovi consulenti; nonché di due nuovi membri del nucleo di agenti delle Forze dell'ordine a disposizione della Commissione.

La Commissione prende atto.

Quanto all'eventuale nomina di un consulente tecnico per l'inchiesta sugli ospedali in zone a rischio sismico, avverte che intende acquisire a breve le relative indicazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Inchiesta sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sanitario: audizione del Procuratore generale della Corte dei conti, dottor Furio Pasqualucci e dei vice Procuratori generali, dottor Roberto Benedetti e dottor Antonio Galeota

Il PRESIDENTE, nell'introdurre l'audizione, ringrazia il Procuratore generale e i vice Procuratori generali per la grande disponibilità mostrata nei riguardi della Commissione.

Il PROCURATORE GENERALE ringrazia la Commissione per l'attenzione riservata alla Corte dei conti. Comunica il deposito di un documento in materia di spesa sanitaria e dei testi delle sentenze oggetto della relazione odierna. Rileva che buona parte delle pronunce rese dalla Corte dei conti riguarda proprio la tematica delle consulenze e degli incarichi illegittimamente conferiti. Si sofferma quindi ad illustrare le sentenze ritenute più rilevanti, evidenziando i vari profili di illegittimità riscontrati. In particolare le tipologie più ricorrenti risultano le seguenti: genericità dell'incarico; mancanza di adeguata professionalità dell'incaricato; mancanza di previa verifica sulla sussistenza di professionalità interne; mancato esperimento di procedura di evidenza pubblica; indebita reiterazione degli incarichi; mancata valutazione dell'apporto dato dal consulente in termini di elaborazione finale.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per la puntuale relazione e svolge alcune considerazioni critiche sul fenomeno oggetto di indagine, nonché più in generale sulla qualità della spesa sanitaria. Chiede poi una valutazione sulla articolata normativa vigente in materia e sull'opportunità di una legge *ad hoc* per le consulenze sanitarie. Domanda altresì di sapere quale sia l'incidenza delle spese per consulenze sui disavanzi sanitari regionali.

Il senatore ASTORE, in qualità di relatore, esprime alcune valutazioni critiche sul ricorso indebito alle consulenze esterne, soprattutto in relazione a quelle conferite a *ex* dipendenti. Nell'auspicare un ausilio forte della Corte dei conti rispetto all'inchiesta, domanda di poter disporre di una rilevazione statistica generale sulle consulenze esterne. Più in generale, chiede una valutazione sulle modalità di commissariamento delle Regioni in disavanzo sanitario, con riguardo specifico alla scelta politica di nominare quale commissario lo stesso Presidente della Regione.

Il senatore SACCOMANNO, dopo aver svolto alcune riflessioni sul tema, anche in un'ottica di comparazione con la rigorosa normativa esistente negli Stati Uniti, domanda come mai a fronte dell'esplosione del fenomeno il numero delle denunce e dei procedimenti innanzi alla Corte dei conti sia relativamente basso. Domanda altresì se al riguardo si ritenga necessario un ulteriore intervento normativo e se vi siano omissioni nell'invio di atti e comunicazioni dovute da parte delle ASL. Domanda altresì

di poter disporre di un'analisi generale del fenomeno da parte della Corte dei conti.

Il senatore FOSSON chiede come si attivi la funzione giurisdizionale della Corte rispetto alle consulenze indebitamente conferite.

Il senatore COSENTINO chiede se il quadro che emerge dalla relazione, preoccupante ma di dimensioni apparentemente non enormi, dipenda dalla reale possibilità della Corte di aggredire tutti gli aspetti di illegittimità. Domanda se il fenomeno risulti in aumento e se il blocco del *turn over* abbia un'incidenza sulla materia. Domanda una valutazione sui mezzi da predisporre per rendere più incisivo il ruolo della Corte dei conti, anche con riferimento ai bilanci presentati dalle ASL.

La senatrice BIONDELLI, nello svolgere diverse considerazioni critiche sul fenomeno, domanda una valutazione specifica sulle responsabilità ascrivibili ai Direttori generali. Sul piano propositivo, domanda se si ritenga utile limitare il numero di mandati conferibili a questi ultimi, anche per limitare il ricorso eccessivo agli incarichi esterni conferiti con troppa leggerezza.

Il procuratore PASQUALUCCI chiarisce innanzitutto che la *mission* istituzionale della Corte dei conti si articola su due livelli diversi: quello del controllo e quello della giurisdizione. È fisiologico che l'attività giurisdizionale abbia carattere puntuale in relazione a singole fattispecie di illecito. Quanto ai quesiti sulle modalità di indagine della Corte, rileva che manca un collegamento tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale, in quanto allo stato la Procura può agire solo dietro specifiche segnalazioni di notizie di danno. Quanto al quadro normativo vigente, ritiene che le leggi siano sufficienti: il problema è vigilare in maniera serrata sulla loro osservanza. Potrebbe semmai essere valutata l'opportunità di prevedere un obbligo di comunicazione diretta alla Procura della Corte dei conti di ogni singola consulenza esterna conferita. Sul livello di funzionalità della Corte esprime valutazioni positive, anche a seguito dell'istituzione delle sezioni regionali, pur segnalando l'attuale situazione di carenza di organico. Rispetto alla tematica dei bilanci delle ASL segnala che è un problema che attiene più alla funzione di controllo che a quella giurisdizionale e che necessita di un approfondimento. Quanto all'incidenza delle consulenze esterne sui disavanzi sanitari, ritiene che questi ultimi non vadano imputati in via principale agli incarichi illegittimi, ma anche ad una serie di altre concause patologiche, che cita partitamente.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare anche a nome della Commissione il Procuratore generale per la preziosa collaborazione fornita, propone di rinviare il seguito dell'audizione per consentire ai relatori di predisporre dei quesiti maggiormente specifici e per dare modo e tempo di interloquire anche ai vice Procuratori generali.

La Commissione conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento la seduta è quindi tolta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 6 maggio 2009

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Attività dei gruppi di lavoro

Il presidente TOFANI fa presente che l'odierna seduta intende fare il punto sull'attività dei gruppi di lavoro tematici organizzati all'interno della Commissione, al fine di concordarne programmi e tempi operativi. In proposito ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della delibera istitutiva, la Commissione dovrà presentare una relazione al Senato sui risultati dell'inchiesta, che potrebbe essere predisposta per la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, integrandone il contenuto con i contributi dei vari gruppi di lavoro, che dovrebbero pertanto pervenire quanto prima ad una sintesi dei loro risultati.

Il senatore ROILO (*PD*) precisa che il gruppo di lavoro sulle malattie professionali da lui coordinato sta predisponendo un aggiornamento dello studio già svolto su tale tematica nella passata legislatura, con l'obiettivo di stilare, prima della pausa estiva, un programma di approfondimenti per l'inchiesta da sottoporre al vaglio della Commissione.

Il senatore CONTI (*PdL*), in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sull'agricoltura, sulla base delle esigenze di approfondimento in tale

settore emerse nel corso dell'inchiesta fin qui condotta, si riserva di definire in tempi rapidi un programma di attività da presentare alla Commissione.

Il senatore MORRA (*PdL*) segnala che il gruppo di lavoro da lui coordinato sul tema dei trasporti e degli infortuni *in itinere* sta predisponendo una relazione volta ad approfondire tale questione (ancora poco indagata) e le disposizioni delle normative vigenti, incluso il decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), relazione che verrà sottoposta al vaglio della Commissione insieme ad un'ipotesi di lavoro per ulteriori approfondimenti.

Il presidente TOFANI, dopo aver ringraziato i colleghi per la disponibilità manifestata, sottolinea che, qualora i contributi dei vari gruppi di lavoro riguardino aspetti normativi contenuti nel decreto legislativo n. 81, gli stessi dovrebbero essere predisposti in tempi rapidi, non oltre la fine di maggio, al fine di essere portati a conoscenza del Governo e delle Commissioni parlamentari competenti che, entro il prossimo 16 agosto, dovranno rendere il prescritto parere sullo schema di decreto recante modificazioni ed integrazioni al Testo unico, recentemente presentato dal Governo e sul quale lo stesso Ministro del lavoro Sacconi ha riferito davanti alla Commissione nelle scorse sedute.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE richiama ancora le recenti audizioni del ministro Sacconi sul contenuto dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed il vivace dibattito che ne è scaturito anche in Commissione, con particolare riferimento alle norme recate dai nuovi articoli *2-bis* e *15-bis*. Per quanto riguarda l'articolo *2-bis*, in esito ad alcuni approfondimenti, condotti anche con il valido supporto degli Uffici del Senato, segnala la necessità di chiarire se la presunzione di conformità alle prescrizioni del Testo unico, che la norma riconosce a fronte di una serie di comportamenti e modelli operativi adottati dalle imprese, abbia carattere assoluto o relativo.

Se la presunzione fosse assoluta, infatti, non sarebbe possibile verificare l'effettiva rispondenza delle prassi adottate ai criteri della sicurezza sul lavoro né fornire una prova contraria in merito, ciò che consentirebbe ad esempio alle imprese di utilizzare modelli organizzativi e gestionali anche non conformi alle indicazioni dell'articolo 30 del Testo unico, solo perché certificati dagli enti bilaterali e dalle università. L'articolo *2-bis*, inoltre, prevede una presunzione di conformità analoga anche per le aziende che utilizzino macchine marchate CE, mentre la Commissione ha potuto verificare direttamente, in particolare per le macchine agricole, che talora anche in presenza di tale marchio i macchinari possono essere

sprovvisi di dispositivi di sicurezza adeguati, come confermato non solo dalle organizzazioni di settore ma anche da un organismo ufficiale come l'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) nell'audizione dello scorso 17 febbraio.

Ritiene quindi opportuna una riformulazione dell'articolo 2-*bis* volta a precisare, nel senso chiarito dallo stesso ministro Sacconi durante l'audizione dello scorso 28 aprile, che in tutte le fattispecie indicate dall'articolo la presunzione di conformità opera «fino a prova contraria», ossia in termini relativi (*iuris tantum*) e che può quindi essere sempre sottoposta al vaglio della magistratura, se ne ricorrono i presupposti.

Ove i commissari convengano, ferme restando le diverse valutazioni politiche sull'articolo 2-*bis* e sul complesso dello schema di decreto correttivo, tali osservazioni e la conseguente proposta di riformulazione potrebbero essere inserite in una lettera indirizzata, a nome di tutta la Commissione, al ministro Sacconi, che d'altra parte si è già dichiarato disponibile a rivedere la formulazione dell'altra norma assai controversa dello schema, l'articolo 15-*bis* sulla responsabilità penale del datore di lavoro.

Il senatore NEROZZI (*PD*), fermo restando il giudizio negativo della propria parte politica in merito allo schema di decreto correttivo, ritiene apprezzabile la proposta del Presidente, sottolineando tuttavia l'opportunità che la lettera al ministro Sacconi contenga osservazioni e proposte di modifica non solo per l'articolo 2-*bis*, ma anche per l'articolo 15-*bis*. In particolare, evidenzia che le critiche al suddetto articolo, avanzate anche da autorevoli giuristi, si sono appuntate sia sulla lettera *c*) che sulla lettera *d*) del comma 1, sulle quali andrebbe quindi condotto un adeguato approfondimento.

Il senatore ROILO (*PD*) osserva che la lettera *c*) sembra in contrasto anche con l'articolo 2087 del codice civile, che fissa gli obblighi dell'imprenditore per la tutela delle condizioni di lavoro.

Il senatore CONTI (*PdL*) condivide anch'egli la proposta del Presidente, osservando che interventi di proposta normativa potrebbero altresì riguardare altri argomenti specifici, anche ad esito delle attività dei gruppi di lavoro.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) segnala di aver già sviluppato una serie di approfondimenti e di rilievi sia sull'articolo 2-*bis* che sull'articolo 15-*bis* che, ove la Commissione lo ritenga utile, potrebbero essere messi a disposizione quale contributo alla discussione.

Il PRESIDENTE osserva che proposte di modifica normativa del tenore di quelle prospettate dal senatore Conti, avanzate sempre nei limiti del mandato stabilito dalla delibera istitutiva, attengono comunque ad una fase successiva dell'inchiesta, mentre nell'immediato appare prioritario concentrare l'attenzione sugli articoli 2-*bis* e 15-*bis*, che sono le que-

stioni politicamente più rilevanti. In questo senso, ritiene senz'altro utile la proposta di contributo fornita dalla senatrice Donaggio.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ricorda che tutti i componenti della Commissione hanno sottoscritto due importanti ordini del giorno all'Atto Senato n. 1503, di conversione del decreto legge n. 5 del 2009 (cosiddetto «decreto incentivi»), che impegnavano il Governo a predisporre agevolazioni per favorire la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine agricole e di quelle per l'edilizia. Tali documenti, accolti dal Governo nella Commissione di merito, hanno riscosso l'unanime consenso di tutti gli operatori dei settori interessati. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione verificasse la possibilità, anche con il contributo dei gruppi di lavoro settoriali, di formalizzare tali proposte in disegni di legge, che potrebbero essere discussi nell'ambito della consueta manovra di bilancio che verrà presumibilmente presentata dal Governo prima dell'estate.

Il presidente TOFANI concorda con la proposta del senatore Nerozzi, osservando tuttavia che provvedimenti di questo tipo, per essere concretamente applicabili, richiedono la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. In tal senso, ritiene opportuno valutare la possibilità di organizzare sul tema un'audizione del ministro dell'economia Tremonti.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 6 maggio 2009

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1544) Deputato FAVA ed altri. – Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1195-A) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, si sofferma sull'articolo 16, comma 15-*bis*, ritenendo necessario inserire una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia espropriativa.

In riferimento all'articolo 16, comma 19, capoversi 82-*ter* e 82-*sexies*, segnala l'esigenza che sia assicurato il rispetto delle competenze regionali e locali in materia di coltivazione di idrocarburi. Quanto all'arti-

colo 22, comma 5, rileva la necessità di salvaguardare le competenze attribuite alle amministrazioni locali in materia di piani urbanistici ed edilizi. All'articolo 31-*bis*, comma 1, segnala l'improprietà di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento di adozione di decreti legislativi.

Propone quindi di esprimere sul testo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Riferisce quindi sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo. Propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 10.0.300, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni in sede di promozione delle iniziative necessarie ad assicurare la sicurezza delle produzioni e dei prodotti agricoli e ittici.

Quanto all'emendamento 11.0.2, propone un parere non ostativo, rilevando la necessità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire criteri e modalità di attuazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti italiani.

Sugli emendamenti 16.113, 16.114, 16.118, 16.119, 16.123 e 16.124 suggerisce di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità che la concessione dei permessi ivi previsti sia subordinata al parere favorevole delle Regioni interessate.

In riferimento all'emendamento 16.134, propone un parere non ostativo, rilevando la possibile lesione delle prerogative regionali in materia di scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi.

Soffermandosi sull'emendamento 18.0.302, propone un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nella procedura di adozione del decreto legislativo ivi previsto.

Quanto all'emendamento 33-*decies*.0.301, ritiene opportuno esprimere parere non ostativo, rilevando la possibile compressione dell'autonomia regionale in materia di atti e provvedimenti di indirizzo e orientamento del Servizio sanitario sulla prescrizione dei farmaci.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene opportuno che le osservazioni avanzate sul testo e sugli emendamenti siano formulate come condizioni, ad eccezione dei rilievi riferiti agli emendamenti 16.113, 16.114, 16.118, 16.119, 16.123 e 16.124, su cui conviene circa la formulazione dell'osservazione proposta.

Il relatore BODEGA (*LNP*) conviene con i rilievi della senatrice Incostante e riformula il parere nel senso da lei indicato.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 6 maggio 2009

10^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferiti:

alla 3^a Commissione:

Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 73): osservazioni favorevoli;

(1474) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 maggio 2009, ore 13

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse, avanzata dal senatore Giuseppe Saro, in relazione al procedimento penale n. 6449/08 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

VERIFICA DEI POTERI

Richiesta di accesso agli atti della circoscrizione Estero – ripartizione Europa, avanzata dall'avvocato Antonio Labate.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Misure contro la prostituzione (1079).

- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
- CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di prostituzione minorile (570).
- Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
- STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
- Silvia DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).
- MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
- SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
- e delle petizioni nn. 44 e 227 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (ASSALZOO).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltra-

- zioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (1126).
 - MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
 - Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
 - FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
 - FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
 - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di Solidarietà Veneto.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 maggio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizioni del Capo del Dipartimento della Protezione civile, del Presidente della provincia dell'Aquila, del Sindaco del comune dell'Aquila e di rappresentanti dell'Unione province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
- e delle petizioni nn. 625, 626, 640 e 642 ad esso attinenti.
- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 71).
-



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 6 maggio 2009

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO *Pag.* 243

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO

Mercoledì 6 maggio 2009

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

*ESAME DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE COMUNE AVANZATA DALLA
DELEGAZIONE RUSSA PRESSO L'ASSEMBLEA NATO*

Il presidente DE GREGORIO informa i presenti sugli esiti del settimo incontro bilaterale tra le delegazioni italiana e russa presso l'Assemblea parlamentare NATO, svoltosi a Mosca lo scorso 18 aprile, al quale hanno partecipato anche il senatore Malan e il deputato Parisi. In quella circostanza hanno avuto luogo incontri con alti dirigenti del ministero degli esteri russo sui temi del Medio Oriente, dei rapporti tra Russia e Unione europea e dell'Afghanistan. Ha poi avuto luogo l'incontro bilaterale presso la Duma, nel corso del quale si è registrato uno scambio franco ed aperto di idee e preoccupazioni, molte delle quali comuni, pur nelle differenze di vedute o di sensibilità delle due delegazioni su alcune specifiche questioni. Da parte russa è stato espresso apprezzamento e riconoscenza per l'atteggiamento equilibrato e costruttivo del Governo e di tutto il panorama politico italiano in relazione dei fatti dello scorso agosto. Segnali di ottimismo per il nuovo corso di dialogo a tutto campo in politica estera intrapreso dall'Amministrazione americana sono stati manifestati da ambo le parti, benché i russi abbiano puntualizzato a più riprese che occorrerà verificare se alle dichiarazioni di intenti seguiranno fatti concreti da parte statunitense. Si è poi concordato sul concetto di indivisibilità della sicurezza e sulla necessità di promuovere la migliore efficacia della cooperazione in seno al Consiglio Nato-Russia, come pure ampia sintonia si è avuta sulla necessità di affrontare con spirito costruttivo ed inclusivo il dibattito sul tema della futura architettura di sicurezza avanzata dalla presidenza Medvedev. Da parte italiana si è precisato che occorre affrontare le paure e diffidenze – che pure esistono – con uno spirito nuovo, cer-

cando di lavorare e costruire anche sugli errori e le insufficienze del passato. Condivise anche le preoccupazioni per il futuro dell'Afghanistan e la necessità di iniziative forti per il contrasto al narcotraffico. La delegazione russa ha chiaramente rivolto ai colleghi parlamentari italiani una richiesta di aiuto, affinché alcune tematiche di loro interesse possano essere affrontate in modo costruttivo ed aperto in seno all'Assemblea parlamentare Nato.

Dato l'andamento positivo della riunione di Mosca – ricorda il Presidente – le parti hanno ritenuto che fosse possibile concordare e sottoscrivere un documento di cooperazione congiunta su alcuni settori prioritari di comune interesse. La delegazione russa ha trasmesso al riguardo una proposta di testo, oggi in esame, concernente: la sicurezza euroatlantica e la nuova architettura di sicurezza proposta dal presidente Medvedev; la collaborazione nel Consiglio Nato-Russia; energiche iniziative di lotta al narcotraffico in Afghanistan. Con specifico riferimento a tale ultimo tema, il Presidente osserva che la posizione italiana si caratterizza per una più accentuata tendenza a promuovere e sostenere la diretta responsabilità del governo e delle istituzioni afgane in genere, ed anche nel settore della lotta al narcotraffico.

Distribuito ai presenti un testo contenente alcune ipotesi di modifica avanzate dal presidente De Gregorio, si apre la discussione.

Il deputato PARISI riferisce anch'egli del clima positivo dell'incontro di Mosca, in modo particolare per la testimonianza di verità reciproca nelle valutazioni delle due delegazioni circa i rapporti tra NATO e Russia. Dopo essersi brevemente richiamato alla situazione di crescente tensione in atto negli ultimi giorni, egli ritiene condivisibile, nella proposta russa, la ricerca di un dialogo a tutto tondo sulla collaborazione in seno al Consiglio Nato Russia e sulle proposte relative all'architettura di sicurezza avanzate dal presidente russo Medvedev. Quanto all'impegno nella lotta al narcotraffico in Afghanistan, qualunque iniziativa deve essere a suo avviso ricondotta al complessivo sforzo di promuovere lo sviluppo della stabilità afgana.

Il senatore MALAN concorda con le preoccupazioni da ultimo formulate del deputato Parisi, che peraltro risultano già incorporate nel testo appena distribuito dal Presidente della delegazione.

Il senatore MARINI ricorda di avere già avuto occasione di avanzare qualche motivata riserva sulla strategia di allargamento ad Est della Nato; ciononostante egli raccomanda prudenza, ritenendo che il ruolo di mediazione italiano e di punta avanzata del disgelo vada governato ed esercitato con la necessaria cautela e nel rispetto dello storico rapporto con l'Occidente e con le nostre alleanze tradizionali.

Il senatore TORRI concorda con la posizione del senatore Marini sulla questione dell'allargamento della Nato e mette in guardia dal rischio di accelerazioni forzate dei processi storici.

Il senatore CABRAS chiede che nel documento di cooperazione venga inserito anche il tema della lotta al terrorismo come priorità condivisa tra le due delegazioni, in quanto esso era già stato concordato nel precedente protocollo di collaborazione; la sua mancanza dal testo oggi in esame potrebbe far pensare a una riduzione dell'ambito dei rapporti di cooperazione.

Il presidente DE GREGORIO, preso atto favorevolmente della discussione svoltasi e del consenso sulle proprie proposte, su quelle del deputato Parisi e del senatore Cabras, assicura che integrerà su tali basi il testo della dichiarazione, che sarà immediatamente messo a disposizione per posta elettronica a tutti i membri della delegazione, con l'intesa che, ove nulla osti, il testo stesso potrà essere quanto prima inviato alla delegazione russa e sottoscritto congiuntamente il prossimo lunedì 11 maggio, a latere delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'Alleanza atlantica che si svolgeranno presso il Senato.

La seduta termina alle ore 9,30.

